

202.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1977

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	11473	<b>COSTA</b> . . . . .	11528
<b>Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa</b> . . . . .	11474	<b>COSTAMAGNA</b> . . . . .	11485, 11486, 11487, 11488, 11490 11491, 11504, 11506, 11513, 11520
<b>Disegni di legge (Approvazione in Commissione)</b> . . . . .	11547	<b>FACCIO ADELE</b> . . . . .	11485, 11487, 11488, 11489, 11492 11496, 11497, 11498, 11500, 11502 11505, 11506, 11508, 11509, 11512 11515, 11518, 11519, 11520, 11531
<b>Proposte di legge:</b>		<b>FROIO</b> . . . . .	11525
(Annunzio) . . . . .	11473	<b>MARCORA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste</b> . . . . .	11486, 11488, 11491, 11497, 11499 11501, 11505, 11507, 11508, 11510, 11514, 11518
(Approvazione in Commissione) . . . . .	11547	<b>MENEGETTI</b> . . . . .	11528
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione ed approvazione):</b>		<b>MORINI</b> . . . . .	11486
Senatori FERMARIELLO ed altri: Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia (approvata dal Senato) (1219);		<b>ORLANDO</b> . . . . .	11515, 11521
SPONZIELLO ed altri: Legge quadro per l'istituzione di riserve popolari di caccia (348);		<b>ORSINI GIANFRANCO</b> . . . . .	11509, 11510
MAGGIONI: Norme generali sull'esercizio della caccia (392) . . . . .	11482	<b>PANNELLA</b> . . . . .	11491, 11495
PRESIDENTE . . . . .	11482, 11495, 11517, 11519, 11532	<b>QUATTRONE</b> . . . . .	11514, 11519, 11520
BIANCO . . . . .	11490, 11496, 11512, 11515	<b>ROSINI, Relatore</b> . . . . .	11482, 11487, 11490, 11497, 11499 11501, 11504, 11505, 11507, 11508 11509, 11510, 11511, 11514, 11518
		<b>SPONZIELLO</b> . . . . .	11530
		<b>TASSONE</b> . . . . .	11514
		<b>TERRAROLI</b> . . . . .	11519, 11522
		<b>VALENSISE</b> . . . . .	11486, 11487, 11488, 11489, 11499 11500, 11501, 11513, 11518, 11519, 11529

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

	PAG.		PAG.
<b>Interrogazioni (Annunzio)</b> . . . . .	11548	Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972 (729);	
<b>Interrogazioni (Svolgimento):</b>		Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista, con allegato, firmato ad Addis Abeba l'8 novembre 1975, riguardante i servizi aerei tra l'Italia e l'Etiopia (1595);	
PRESIDENTE . . . . .	11474, 11476, 11479, 11481	Ratifica ed esecuzione di tre convenzioni internazionali firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952 concernenti l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi e sulla competenza civile e penale in caso di abbordaggio ( <i>approvato dal Senato</i> ) (1601);	
BELLOCCHIO . . . . .	11481	Ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla classificazione internazionale dei brevetti, adottato a Strasburgo il 24 marzo 1971 ( <i>approvato dal Senato</i> ) (1602);	
COSTAMAGNA . . . . .	11475, 11478	Senatori DELLA PORTA ed altri; MARCHETTI ed altri; SEGNANA ed altri; VETTORI e SALVATERRA; FINESSI ed altri; TANGA: Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra ( <i>testo unificato approvato dal Senato</i> ) (1699) . . . . .	11532
MELLINI . . . . .	11480		
TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 11474, 11476, 11479, 11481		<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b>	11548
<b>Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)</b> . . . . .	11473		
<b>Parlamento europeo (Annunzio di risoluzioni)</b> . . . . .	11473		
<b>Risoluzione (Annunzio)</b> . . . . .	11548		
<b>Votazione segreta dei progetti di legge:</b>			
Senatori FERMARIELLO ed altri: Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia ( <i>approvata dal Senato</i> ) (1219);			
Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966 ( <i>approvato dal Senato</i> ) (1397);			

**La seduta comincia alle 16.**

MAZZARINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Corà, Cristofori, Fioret e Pisoni sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SERVADEI ed altri: « Divieto dell'impiego di materie coloranti nella lavorazione delle sostanze alimentari e delle bevande » (1802);

MENICACCI ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente " Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale " ratificato con modifiche con la legge 23 febbraio 1952, n. 93 » (1803);

BELLOCCHIO ed altri: « Disposizioni in materia di contributi statali e regionali » (1804);

LAMORTE ed altri: « Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario » (1805).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.**

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Saccucci, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale

(vilipendio dell'ordine giudiziario » (doc. IV, n. 81).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

**Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di otto risoluzioni:

« sui negoziati sulla riduzione reciproca ed equilibrata delle forze (MBFR) » (doc. XII, n. 19);

« sulla riunione preparatoria del 15 giugno 1977 a Belgrado prevista dall'atto finale della conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa » (doc. XII, n. 20);

« sulla politica d'informazione della Comunità europea e in particolare sul programma d'informazione della Commissione per le elezioni dirette del Parlamento europeo » (doc. XII, n. 21);

« sulla protezione e la difesa dei diritti dell'uomo » (doc. XII, n. 22);

« sulla conferenza sul diritto del mare e sulle sue conseguenze per la Comunità europea » (doc. XII, n. 23);

« sui diritti di voto nelle elezioni a suffragio diretto » (doc. XII, n. 24);

« sulla libera circolazione delle merci » (doc. XII, n. 25);

« sulla politica comunitaria a tutela del consumatore » (doc. XII, n. 26);

approvate da quel consesso, le prime quattro nella seduta dell'11 maggio 1977 e le seguenti rispettivamente nelle sedute del 13 maggio, del 15 giugno, del 16 giugno e del 14 settembre 1977.

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125 del regolamento, deferiti rispettivamente: il doc. XII, n. 19, alla VII Commissione; il doc. XII, n. 20 e il doc. XII, n. 21, alla III Commissione; il doc. XII, n. 22 e il doc. XII, n. 24, alla I Commissione; il doc.

XII, n. 23, alla X Commissione; il doc. XII, n. 25 e il doc. XII, n. 26, alla XII Commissione.

#### Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede legislativa:

##### II Commissione (Interni):

« Modifica dell'articolo 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, concernente modifiche agli ordinamenti del personale di pubblica sicurezza » (1737) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

##### IV Commissione (Giustizia):

COCCIA ed altri: « Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 » (approvato dalla IV Commissione della Camera e modificato dal Senato) (801-B) (con parere della XIII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Senatori GUARINO ed altri: « Limiti di valore della prova testimoniale in materia civile » (approvato dal Senato) (1785).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

##### VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Misura degli interessi moratori in materia di tasse e imposte indirette sugli affari » (1736) (con parere della I Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

##### IX Commissione (Lavori pubblici):

« Ulteriore finanziamento di provvidenze a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont » (1740) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

##### X Commissione (Trasporti):

« Finanziamento dei residui oneri relativi al primo gruppo di opere della linea A della Metropolitana di Roma e per l'autorizzazione di ulteriori opere di completamento » (1766) (con parere della II, della V e della IX Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Costamagna e Tesini Aristide, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri delle finanze e del turismo e spettacolo, « per sapere se è vero che il CONI non assoggetta a ritenuta fiscale i compensi corrisposti ai cosiddetti "ausiliari" impegnati settimanalmente nello spoglio delle schedine dei concorsi del totocalcio; ove il fatto corrisponda al vero, si chiede di conoscere se le autorità di vigilanza hanno provveduto ad informarne la procura generale della Corte dei conti » (3-00429).

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Rispondo su delega del Presidente del Consiglio dei ministri ed anche per conto del ministro del turismo e dello spettacolo.

Effettivamente li CONI non ha assoggettato a ritenuta di acconto i compensi degli anni 1974-1975 per prestazioni di spoglio delle schedine del totocalcio eseguito da un numero assai rilevante di soggetti, cui risulta corrisposto un compenso medio individuale che si aggira sulle 252 mila lire annue. Si tratta di compensi relativi a pre-

stazioni di lavoro autonomo occasionale, considerate assoggettabili alla ritenuta d'acconto prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel presupposto che il riferimento puro e semplice alle prestazioni di lavoro autonomo nel citato articolo 25 faccia rientrare nella sfera della ritenuta d'acconto anche i compensi corrisposti, come quelli in esame, per prestazioni di lavoro autonomo svolto senza il carattere dell'abitudine.

Ciò premesso, si rileva che l'obbligo a carico dei sostituti d'imposta presenta notevoli difficoltà di adempimento per i soggetti come il CONI, tenuto conto del numero dei percettori settimanalmente impegnati, per i quali si sarebbe dovuto procedere all'iscrizione nei conti individuali previsti dall'articolo 21 del citato decreto presidenziale n. 600 ed alla trascrizione nella dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770).

In considerazione di tali difficoltà più volte manifestatesi, la legge 13 aprile 1977, n. 114, all'articolo 12, primo comma, nell'apportare modifiche all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600, ha esteso l'obbligo della ritenuta d'acconto ai compensi relativi a prestazioni di lavoro autonomo occasionale, escludendo, al secondo comma dello stesso articolo, l'obbligo della ritenuta nei riguardi dei percettori di compensi per lavoro autonomo « non esercitato abitualmente » inferiori alle lire 20 mila, quando siano corrisposti dagli enti pubblici non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (i cosiddetti enti non commerciali). In proposito è da tener presente che il compenso medio per ciascun soggetto, erogato dal CONI relativamente ad ogni prestazione, è inferiore al predetto importo di lire 20 mila. La predetta norma integrativa, entrata in vigore dal 17 aprile 1977 (giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*), ha carattere innovativo e non interpretativo. Pertanto, l'obbligo di effettuare la ritenuta sui compensi della specie riguarda quelli corrisposti a partire dal 17 aprile 1977.

Il Ministero ha riconosciuto che nessuna sanzione si rende applicabile nei confronti di quei sostituti di imposta che sui compensi della specie, corrisposti fino al 16 aprile 1977, non hanno effettuato la ritenuta di acconto di cui all'articolo 25 del citato decreto presidenziale n. 600.

PRESIDENTE. L'onorevole Costamagna ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

COSTAMAGNA. Mi dichiaro soddisfatto, anche perché il fine della mia interrogazione era di suggerire un intervento per un fatto che avrebbe potuto qualificarsi come abuso da parte di un ente pubblico, se si fosse rivelato corrispondente al vero. Ritengo che i cosiddetti « ausiliari » adibiti allo spoglio delle schedine siano una categoria non numerosa; ma appunto per questo la si deve difendere, qualora si configurino nei loro confronti un atteggiamento di disinteresse.

Per il resto, il discorso andrebbe sviluppato sulla situazione del CONI, un ente pubblico che amministra miliardi di denaro pubblico, appaltando sport ed educazione della gioventù al mondo sportivo cosiddetto autonomo. Mai ho pensato che si trattasse di un mondo: più o meno, gli sportivi italiani non c'entrano. Si tratta di burocrazia, gruppi dirigenti delle varie federazioni collegati tra loro in una specie di cartello dei consensi al dottor Giulio Onesti, l'unico italiano che, imperturbabile, malgrado ogni cambiamento politico, dal lontano 1944 — ben 33 anni! — seguita ad amministrarsi l'ente pubblico. Per l'esattezza, egli è l'ultimo residuo del Comitato di liberazione; altri sono deceduti o sono stati sostituiti. Egli è l'unico indicato dal Comitato di liberazione che sia rimasto in carica.

Anche questo è un esempio che addito agli amici comunisti, per indicare il modo in cui i miei compagni di partito hanno governato per tre decenni il paese. Altri lo avrebbero fatto fuori, anche perché nella prima lottizzazione successiva alla liberazione di Roma egli era stato « messo in quota » dai socialisti, proprio perché uno dei figli dell'onorevole Romita lo propose al padre come esperto di sport. In tutti questi anni, il dottor Onesti ha saputo guidare la propria navicella tra mille tempeste, approdando così ai lidi di quella che prima ho chiamato autonomia od autogestione del mondo sportivo, che si è rivelata non autonomia, non autogestione, bensì accordo di cartello per evitare intromissioni di terzi ed amministrarsi i miliardi derivanti dal totocalcio.

Quale democristiano che ritiene giusta la dottrina di Sturzo, osserverei che tutto questo avrebbe potuto anche andar bene, a patto che il dottor Onesti avesse vera-

mente costruito un'autonomia degli sportivi. Ma così non è stato. Dietro la facciata della presunta autonomia, vi è stato solo spreco di denaro pubblico, a mio parere. Lo sport non si è diffuso nei quartieri popolari, nei piccoli centri urbani, dove la gioventù (proprio perché non sa cosa fare e come passare il tempo) è finita spesso nei gruppi extraparlamentari, o peggio. Se si fossero diffuse le polisportive, soprattutto nelle grandi periferie urbane, vi sarebbe stato un minimo di educazione sportiva popolare.

Non posso dare tutta la colpa al dottor Onesti, pur riaffermando che, malgrado i miliardi spesi, i risultati delle ultime olimpiadi sono deludenti; la gente si convince che solo nei paesi dittatoriali lo sport viene curato, e la gioventù è sostenuta in sane attività.

Concludo rilevando che il problema dello sport, soprattutto per quanto concerne la sua riorganizzazione, avrebbe dovuto essere uno dei punti dell'accordo tra i sei partiti, se sia da parte dell'onorevole Moro, sia da parte degli altri contraenti (ivi compreso l'onorevole Enrico Berlinguer), si fosse compresa finalmente l'utilità sociale di una gioventù ordinata e sportiva per contrastare un disordine giovanile che è giunto, nei giorni scorsi, a tentare perfino di scendere in piazza per esternare idolatria a favore di alcuni criminali che avevano dirottato un aereo, minacciando di morte ottantadue innocenti.

PRESIDENTE. Onorevole Costamagna!

COSTAMAGNA. Concludo, signor Presidente, affermando che vanno riorganizzati e riordinati sia il CONI, sia le strutture su cui si regge il totocalcio, al fine di evitare abusi e di razionalizzare le spese di un settore tanto importante della vita nazionale.

PRESIDENTE. Onorevole Costamagna, il mio richiamo non era legato ai termini di tempo entro i quali deve essere contenuta la replica degli interroganti, bensì ad una considerazione che, anche se non ho voluto dianzi interromperla, non posso ora fare a meno di sottolineare alla sua attenzione. Ella ha presentato un'interrogazione su un determinato tema; il Governo, su quel tema, le ha risposto, ed ella si è dichiarata soddisfatta; dopo di che ha parlato di un altro tema. Tutto ciò, se sul piano della cultura generale può essere un'ottima cosa, a termini di regolamento mi costringe a ri-

chiamarla, affinché in una successiva analoga occasione ella abbia la pazienza di presentare un'altra interrogazione. La mia non è certamente una provocazione; credo che non ve ne sia bisogno...

COSTAMAGNA. Ha ragione, signor Presidente; sappia però che esistono ben cinque mie interrogazioni sul CONI alle quali non è mai stata data risposta.

PRESIDENTE. La capisco, onorevole Costamagna, e del resto l'ho lasciata parlare. Non posso, però, pensare che il regolamento sia interpretato correttamente se la risposta apre un discorso diverso da quello relativo all'interrogazione. Ora, essendo iscritta all'ordine del giorno una seconda interrogazione da lei presentata, ella potrà dare un saggio di rispetto del regolamento.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Costamagna, al ministro delle finanze, « per sapere: se siano veri taluni elenchi pubblicati da *Il Messaggero*, secondo i quali poche centinaia di contribuenti avrebbero denunciato un reddito superiore ai 100 milioni e poche migliaia un reddito superiore ai 20 milioni; se ritenga giusto pubblicare un elenco nominativo dei parlamentari, con la indicazione del reddito denunciato; se ritenga opportuno di pubblicare anche un elenco dei giornalisti e dei redditi da loro dichiarati; se ritenga di poter invogliare i contribuenti medi — in particolare professionisti, commercianti, artigiani, coltivatori e agricoltori — a più veritiere dichiarazioni, proponendo di poter detrarre dall'imponibile le cifre pagate per i fitti di alloggi e registrati; se il Governo, riaprendo il problema del cumulo familiare, voglia proporre di renderlo facoltativo, concedendo a quanti facessero una dichiarazione "cumulata", a nome del nucleo familiare, il diritto di poter detrarre dall'imponibile gli oneri pagati per gli assistenti familiari, per i quali si siano pagati i relativi contributi sociali » (3-01190).

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'interrogazione dell'onorevole Costamagna si articola in sostanza in cinque distinte richieste. Con la prima si chiede di conoscere se « siano veri taluni elenchi pubblicati da *Il Messaggero*, secondo i quali poche centinaia di contri-

buenti avrebbero denunciato un reddito superiore ai 100 milioni e poche migliaia un reddito superiore ai 20 milioni». Ritenendo che tale richiesta si riferisca alle denunce dei redditi relative all'anno 1974, primo periodo di imposta che ricade sotto la disciplina della riforma tributaria attuata con i decreti delegati del 29 settembre 1973, preciso che la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti soggetti ad imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuata dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dai comuni, ha suscitato non poche reazioni da parte dell'opinione pubblica, anche in conseguenza, tuttavia, di informazioni incomplete. Diversi quotidiani, infatti, hanno posto in evidenza il divario riscontrato tra gli imponibili risultanti dai predetti elenchi per alcuni contribuenti e gli accertamenti a suo tempo eseguiti nei confronti dei medesimi ai fini della soppressa imposta di famiglia, ma non hanno tenuto conto della diversità tra la base imponibile di questa imposta e la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Inoltre, nella valutazione dei dati risultanti dagli elenchi previsti dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non sempre è stato considerato che i redditi in detti elenchi indicati non comprendono i cespiti sottoposti a tassazione separata, né i redditi esenti, né quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, quali ad esempio gli interessi su depositi bancari e postali, né i dividendi azionari che, per libera scelta dei relativi possessori, hanno scontato la cosiddetta cedolare secca.

Ciò premesso, deve tuttavia riconoscersi che i fenomeni di evasione realmente esistono. Per contrastarli l'amministrazione finanziaria ha messo in atto una incisiva azione accertatrice degli uffici distrettuali delle imposte dirette, i quali, per altro, potranno d'ora in avanti avvalersi, nella lotta all'evasione, della fattiva collaborazione dei comuni all'accertamento, e dei mezzi tecnici sussidiari all'uso previsti dai recenti provvedimenti legislativi ed amministrativi.

Relativamente alle richieste contenute nel secondo e nel terzo punto, riguardanti rispettivamente la pubblicazione di un elenco nominativo dei parlamentari e dei giornalisti con l'indicazione dei loro redditi dichiarati, si fa presente che la vigente normativa (il citato articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) già prevede la formazione e la pubblicazione annuale di un elenco no-

minativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo dichiarato, al lordo ed al netto degli oneri deducibili, nonché la pubblicazione annuale di un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.

La pubblicazione di detti elenchi avviene mediante deposito avente la durata di un anno, al fine di consentire la consultazione da parte di chiunque, sia presso l'ufficio delle imposte che ha proceduto alla loro formazione, sia presso i comuni interessati.

Ciò risponde, come è noto, ad una legittima esigenza di informazione sul comportamento di tutti i cittadini di fronte al primario dovere di concorrere, ciascuno nei limiti della propria capacità contributiva, alle spese pubbliche, e, nel contempo, costituisce un utile strumento per l'attuazione della collaborazione che le amministrazioni comunali sono chiamate a prestare all'attività di accertamento degli uffici delle imposte, secondo la normativa vigente.

La richiesta, pertanto, di pubblicare un elenco di soli parlamentari e di soli giornalisti appare sul piano pratico di scarsa utilità, mentre dal lato formale si dimostra non in linea con il disposto dell'articolo 69 del citato decreto presidenziale n. 600.

Con riguardo, inoltre, al quarto punto dell'interrogazione, concernente la possibilità di consentire ai lavoratori autonomi, ai commercianti e agli altri soggetti ed operatori economici ivi indicati la deducibilità delle somme pagate per i fitti di alloggi risultanti da contratti registrati, si osserva che la formulazione del quesito, limitando la richiesta a particolari categorie di soggetti, sembrerebbe far riferimento al reddito di impresa e, particolarmente, alla previsione di includere fra le poste passive detraibili le somme di cui trattasi. Se tale è il proposito dell'onorevole interrogante, faccio presente che la particolare proposta potrà essere esaminata nell'ambito della delega concessa al Governo con la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 22 della recente legge 13 aprile 1977, n. 114.

Diversamente, l'amministrazione ritiene di non poter condividere il sistema propo-

sto, per non pochi e fondati motivi. Innanzitutto la limitazione del diritto alla deduzione alla sola categoria dei contribuenti medi violerebbe i principi di eguaglianza fiscale scaturenti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, e pertanto il superamento di tale ostacolo giuridico-costituzionale richiederebbe che il diritto alla deduzione fosse esteso a tutti coloro che pagano un affitto.

C'è inoltre da aggiungere che nel sistema impositivo vigente i costi in argomento sono considerati come erogazione di reddito e non quali spese deducibili, per cui la loro inclusione fra gli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, aprirebbe la strada ad ulteriori richieste di deduzioni, specie per determinati oneri non compresi attualmente fra quelli deducibili, ma che certamente incidono sulla capacità contributiva più del canone di affitto.

La soluzione proposta, infine, se da un lato neutralizzerebbe le entrate fiscali derivanti dalla imposizione dei cespiti immobiliari in questione, dall'altro non potrebbe che creare motivi di sperequazione fra i contribuenti, sia perché finirebbe per premiare coloro che, disponendo di mezzi economici adeguati, si possono permettere il pagamento di canoni di fitto elevati, sia perché risulterebbe punitiva nei confronti dei proprietari, che, occupando direttamente il proprio appartamento, non avrebbero diritto ad alcuna deduzione.

Infine, sulla proposta di cumulo opzionale formulata al quinto punto dell'interrogazione, osservo che un'attenta riflessione effettivamente appare opportuna, nell'intento di eliminare qualche squilibrio cui può dar luogo una normativa che si fondi in modo assoluto sulla posizione di autonomia tributaria dei coniugi.

La complessità del problema non ha finora consentito la predisposizione di una specifica normativa in materia; la questione verrà ad ogni modo riesaminata non appena saranno stati raccolti tutti gli elementi necessari.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Costamagna ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**COSTAMAGNA.** Sono in parte soddisfatto ed in parte insoddisfatto. Gli elenchi pubblicati lo scorso anno da *Il Messaggero* hanno fatto impressione, accreditando l'idea delle evasioni tributarie da parte dei cosiddetti ricchi, e creando pericolosi stati

d'animo fra la gente, nelle periferie urbane, dove il quotidiano della Montedison è diffuso.

Ritengo di dar ragione a quanti non credono più alla lotta di classe in senso classico: Marx è piuttosto superato nel tipo di società alla quale siamo giunti, nella quale non si può più parlare a rigore di classe operaia, ma occorre parlare di classi lavoratrici. Non sono più di fronte una minoranza di ricchi proprietari e parassiti da una parte e una sterminata massa di braccianti e di operai dall'altra, ma viviamo in una società, dove, fatta eccezione per pochi personaggi da favola (gli Agnelli, i Federici, i Caltagirone), gli altri si dicono tutti lavoratori, fino a farselo scrivere nel passaporto, a trascriverlo nelle dichiarazioni dei redditi. I benestanti, anche a Cortina, a Capri o a Portofino, dove vanno in villeggiatura, parlano anche loro di pensionamento, di ferie e di tredicesima. E non sono discorsi falsi, questi dei cosiddetti ricchi di oggi.

Ognuno di loro è medico primario, direttore centrale di banca, caposervizio di un'azienda pubblica, capo redattore della RAI, magari anche vicedirettore de *Il Messaggero*. Sono tutti laureati impegnati in organismi civili ed economici, quasi tutti frequentano il Rotary, leggono quasi tutti compiaciuti gli articoli progressisti del *Corriere della Sera* o dell'*Espresso*; Giorgio Bocca è il loro corsivista preferito, in alternativa con Ronchey, talvolta aspro, o con lo stesso Amendola, pigro ma sostanzioso nell'indicare il dovere civile.

In questo quadro, l'unica lotta di classe rimasta è quella tributaria. Per cui, nelle periferie i cittadini provvisti di una sola auto e di un solo frigorifero mormorano che questo Stato truffaldino a loro fa pagare tutto come subordinati, mentre i superiori di ufficio, quelli con la doppia casa, riescono in parte a sfuggire.

Si crea così un pericoloso stato di malcontento. Perciò mi è apparsa grave l'elencazione de *Il Messaggero*, ritenendo che non possano essere poche centinaia quelli che denunciano un reddito annuo superiore ai 100 milioni e poche migliaia quelli che denunciano un reddito superiore ai 20 milioni.

Propongo al Governo un intervento radicale: indicare, cioè, in un libro bianco da pubblicare ogni anno l'elenco dei parlamentari con l'indicazione del reddito denunciato, aggiungendovi l'elenco dei giorna-

listi professionisti — saranno più o meno 10 mila — sempre con il reddito denunciato, per evitare che si faccia di tutte le erbe un fascio e che per colpa di poche decine di parlamentari e di poche centinaia di giornalisti che non denunciano la verità il malcontento possa ricadere su tutti. Questa pubblicità della verità potrebbe allontanare tanti malintenzionati sia dalle liste dei candidati — nella loro pubblicazione i cittadini leggerebbero non solo l'età ma anche il loro reddito — sia da un ordine professionale, quello dei giornalisti, i cui membri, per la delicata funzione espletata, dovrebbero essere insospettabili come la moglie di Cesare.

Chiedo che si possa detrarre dall'imponibile il fitto della casa che si abita in modo da sbloccare un circolo vizioso che ha finito col fermare l'attività edilizia; si sfuggirebbe anche alla spirale del blocco dei fitti, che continua in barba ad ogni equità, alla spirale del cosiddetto equo canone, che non si riesce a varare. Suggerisco che chi presenta una dichiarazione cumulata, firmata da entrambi i coniugi, possa aver diritto a detrarre ciò che ha pagato per le assistenti familiari e, se non vi siano assistenti familiari, una cifra annuale per la moglie casalinga.

Concludo dicendo che il fine del prelievo tributario non è quello di mettere qualcuno alla gogna, come pretenderebbero i giornali demagogici radicalsocialisti, né quello della persecuzione, ma quello di incassare con equità da un popolo di lavoratori che prenda gusto non solo a lavorare, ma anche a sostenere, con il proprio contributo, lo Stato democratico.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione degli onorevoli Bonino Emma e Mellini, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri delle finanze e dell'interno, « per conoscere i particolari dei fatti denunciati dall'agenzia di stampa *Notizie radicali* del 23 maggio, relativi alle vessazioni effettuate contro alcuni componenti dei sindacati unitari, che assieme a due finanzieri in congedo si sono recati con un *pullman* da Venezia a Como per partecipare ad una assemblea sui problemi delle guardie di finanza e sono stati costantemente seguiti da auto della guardia di finanza, fermati, costretti ad esibire documenti sui quali sono stati fatti minuziosi, prolungati e pretestuosi rilievi (tra i quali quello che alcuni di essi erano "troppo nuovi"), a ciò simu-

landosi un "normale controllo" per altro limitato solo a detto *pullman*, fino a quando, di fronte alle proteste dei sindacalisti il "controllo" è stato esteso anche ad un *pullman* dei pellegrini diretti a Lourdes ed un altro di mutilati diretti alle manifestazioni della giornata del mutilato. Gli interroganti chiedono di conoscere se i ministri interessati ritengono tale atteggiamento di forze di polizia conforme al rispetto dovuto alla libertà dei cittadini, compresa quella di organizzazioni sindacali, e se non giudichino episodi del genere tali da influire negativamente sul morale delle guardie di finanza e degli appartenenti alle forze di polizia » (3-01199).

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

**TAMBRONI ARMAROLI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Desidero innanzitutto informare gli onorevoli interroganti che rispondo su delega della Presidenza del Consiglio ed anche a nome del ministro dell'interno.

Dall'esito degli accertamenti svolti dal comando generale della guardia di finanza e dai comandi periferici interessati, non risulta corrispondano a verità né le informazioni circa presunte disposizioni impartite da ufficiali del corpo al fine di impedire la partecipazione di finanzieri, delegati dai colleghi, all'assemblea sindacale tenutasi a Como il 22 maggio 1977; né le dichiarate vessazioni che sarebbero state operate nei confronti di alcuni componenti i sindacati unitari e di due finanzieri in congedo durante il viaggio in *pullman* da Venezia a Como.

In particolare, è da escludere che i locali comandi della guardia di finanza abbiano fatto seguire il predetto automezzo lungo il percorso, mentre è da considerarsi del tutto regolare il normale servizio di controllo eseguito il 22 maggio scorso dal nucleo regionale di polizia tributaria di Milano.

Esso, infatti, è da porre in relazione ad elementi informativi acquisiti, secondo i quali sarebbero dovuti giungere nella capitale lombarda alcuni individui sospetti di trasportare stupefacenti ed armi. In tale occasione, sono stati controllati due *pullmans*, targati rispettivamente VI 310671 e VI 339441, nonché una ventina di autovetture targate Bergamo, Brescia e province venete, visto che le notizie informative indicavano

come probabile la presenza delle persone sospette a bordo di automezzi con targhe delle province nord-orientali.

Non risponde al vero che siano stati controllati « un *pullman* di pellegrini diretti a Loudes ed un altro di mutilati diretto alle manifestazioni della giornata del mutilato ». L'ufficiale direttore delle operazioni è venuto a conoscenza che il primo *pullman*, targato VI 310671, controllato alle ore 9,10 si portava da Mestre a Como, per dichiarazione resa dall'autista, il quale non forniva ulteriori indicazioni; e che il secondo stava effettuando una gita turistica sul lago Maggiore, come riferito dal conducente.

I controlli risultano per altro essere stati svolti con la massima correttezza e per il tempo strettamente necessario all'identificazione dei titolari dei documenti, senza formulazione di richieste pretestuose, dovendo i militari riconoscere persone sospette e segnalate, per procedere eventualmente ad ulteriori e più approfonditi atti di polizia giudiziaria, nell'ipotesi venisse riconosciuto qualcuno dei segnalati.

Le persone che viaggiavano sui *pullmans* sono state inoltre controllate in tempi successivi ed autonomamente, e non in conseguenza di proteste che gli occupanti di uno dei due mezzi avrebbero elevato.

I controlli, infine, sono stati svolti con l'immediata adesione delle persone sottoposte alla particolare indagine, senza presa di posizione da parte di chicchessia. Tale servizio di controllo, per il carattere di normale attività operativa e per le modalità con cui è stato eseguito, non ha avuto alcun effetto negativo sul morale degli appartenenti al corpo, ben consapevoli, del resto, del fatto che una azione tesa a far rispettare le leggi dello Stato non può costituire limitazione né violazione della libertà dei cittadini.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mellini, cofirmatario dell'interrogazione Bonino Emma, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**MELLINI.** Solo di una cosa dovrei dichiararmi soddisfatto: dell'attenzione portata a questo episodio, che potrebbe essere considerato modesto in se stesso e potrebbe denotare un'attenzione per problemi riguardanti i diritti civili, in particolare quelli di sindacalisti e di persone che svolgono un'attività sindacale nel campo specifico de-

gli appartenenti a corpi di polizia. Per altro, affermazioni come quella che non si sapeva che tra le persone oggetto di questi famosi controlli ve ne sarebbero state alcune che andavano a seguire questo convegno mi sembrano veramente espressione di una ingenuità che non possiamo considerare del tutto sincera.

D'altra parte, l'aver affermato che si trattava di fare dei controlli per cercare di arrivare a dei trafficanti di droga ci allarma quando tali fatti vengono messi in relazione, guardacaso, proprio nei confronti di interventi di sindacalisti, e di sindacalisti che operano proprio nel campo specifico dei corpi di polizia.

Inoltre, soprattutto in relazione alla segnalazione che si dice essere stata all'origine di questa operazione, quella cioè di automezzi provenienti dal Veneto, mi pare strano che questo intervento sia stato fatto proprio nei confronti di *pullmans* di gittanti (che sicuramente erano tali). Non solo, mi sembra strano che non sia risultato (come invece è risultato negli ambienti sindacali) a chi ha compiuto questa operazione che, tra le persone che sono state fatte oggetto della richiesta di documenti, vi fossero questi sindacalisti, questi ex appartenenti al corpo della guardia di finanza che, come tali, certamente avranno fatto in qualche modo presente tale loro posizione. Pertanto, anche questa famosa adesione, da parte delle persone inquisite nei confronti dell'operazione di polizia non mi sembra possa essere ritenuta comunque per buona anche da parte del Ministero, che potrebbe per altro non essere a conoscenza dei particolari dell'operazione stessa.

Quello che non può essere ritenuto soddisfacente nella risposta del sottosegretario è il diniego del fatto che questi mezzi siano stati seguiti da un'auto per tutto il percorso. Le affermazioni cui ho fatto riferimento provengono da persone che hanno svolto, almeno in passato, funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria. Vorremmo non fosse pensabile che si trattasse di malati di mania di persecuzione, perché sappiamo tra l'altro che controlli di questo tipo, in altre occasioni, sono stati fatti.

Il nostro apprezzamento pertanto — anche se non possiamo parlare di soddisfazione — riguarda l'attenzione rivolta a tale questione e il fatto che il Ministero si renda conto che le cose da noi denunciate comunque sarebbero state gravi. Non possiamo ritenerci soddisfatti per il fatto che il

Ministero abbia ritenuto, di fronte alla gravità di questi fatti, di poter prendere per buone quelle notizie che saranno state certamente fornite dalle autorità che hanno compiuto questi controlli, ma che proprio per la ingenuità delle affermazioni, così come state riportate dal rappresentante del Governo, non ci sembrano facilmente credibili.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione degli onorevoli Bellocchio, Bernardini e Conchiglia Calasso Cristina, ai ministri delle finanze e della sanità, « per conoscere — in relazione al "sequestro" prima, ed alla riattivazione poi, delle macchine distributrici di sigarette, nelle more che la suprema Corte si pronunci sul ricorso presentato dai legali della Federazione italiana tabaccai, in presenza di una situazione che rimane incerta ed in relazione ad una diversità di comportamento di giudici di città diverse, il che provoca, necessariamente, un senso di confusione e sfiducia nei cittadini — quali provvedimenti si intendano adottare allo scopo di stabilire una disciplina legislativa chiara ed organica che eviti incertezze interpretative e faccia conoscere esattamente a tutti (minori e maggiori di 16 anni) ciò che si può e ciò che non si deve fare » (3-01559).

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

**TAMBRONI ARMAROLI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Penso che, per meglio focalizzare i termini del problema, sia necessario far presente che la facoltà di impianto e di gestione dei distributori automatici di sigarette, per la vendita al pubblico delle stesse, è stata espressamente riconosciuta, originariamente, dall'articolo 112 del regio decreto n. 577 del 14 giugno 1941, poi dall'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, numero 1074, e, per ultimo, dall'articolo 20 della recente legge n. 556 dell'8 agosto 1977. Quest'ultima norma attribuisce il potere di installare distributori automatici di sigarette sia all'amministrazione dei monopoli, sia ai rivenditori dei generi di monopolio, e, limitatamente a questi ultimi, nelle immediate vicinanze delle rispettive rivendite, nonché, dietro autorizzazione del competente ispettorato, anche all'interno dei pubblici esercizi ubicati nella zona di influenza commerciale di ciascuna vendita.

Si precisa che la suindicata normativa, prima della sentenza del pretore di Genova, non aveva mai dato adito a motivi di rilievo, nonostante il lungo periodo di applicazione.

Non può negarsi, per altro, che ci sia stato un certo disorientamento nella opinione pubblica conseguente alla ordinanza dell'8 luglio scorso, con la quale il pretore di Genova aveva disposto il sequestro in tutto il territorio nazionale dei distributori automatici di sigarette. Ad accrescere questo stato di disagio hanno contribuito le iniziative di altri uffici giudiziari, consistenti nel dissequestro dei suddetti apparecchi, nei rispettivi mandamenti.

È sentita, quindi, l'esigenza di una precisa (o più precisa) disciplina in materia, che eviti i rischi di dannose incertezze interpretative. Dal momento, però, che avverso l'accennata ordinanza pende ricorso per Cassazione, esperito sia dall'amministrazione dei monopoli, sia dalla Federazione italiana tabaccai, considerazioni di opportunità consigliano di attendere tale decisione, perché da questa potranno emergere preziosi suggerimenti e indicazioni per le linee di una nuova disciplina legislativa che abbia gli attributi di chiarezza e di organicità richiesti dall'onorevole interrogante.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bellocchio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**BELLOCCHIO.** Per la verità, ci troviamo di fronte ad una risposta interlocutoria, dal momento che il Governo ammette i fatti denunciati nell'interrogazione, ma sostiene che, per ragioni di opportunità, in pendenza di una decisione da parte del supremo collegio, bisogna attendere.

Credo, però, che il Governo non abbia risposto all'ultimo problema che avevo sollevato nella interrogazione, quello relativo al limite di età. Credo (e me lo auguro) che si possa provvedere almeno per quello che riguarda questo argomento, che è fonte di tanta incertezza tra gli operatori del diritto.

Dico questo perché siamo in presenza di una sovrapposizione legislativa: da una parte abbiamo l'articolo 730, secondo comma, del codice penale che fa divieto di somministrare il tabacco ai minori di 14 anni, e, dall'altra, l'articolo 25 del regio decreto del 24 novembre 1934, n. 2316, che fa invece riferimento ai minori di anni 16. Siamo, quindi, in presenza di una contraddizione

tra le due norme, determinata dalla mancata abrogazione del secondo comma dell'articolo 730 del codice penale. A mio avviso urge un intervento del legislatore per sostituire il secondo comma dell'articolo 730, con la previsione, cioè, del divieto di vendere il tabacco ai minori di 16 anni, anche al fine di collegare questo articolo con il 689 del codice penale, che fissa il divieto di somministrare bevande alcoliche ai giovani minori di 16 anni.

Dobbiamo equiparare tutti i divieti allo stesso limite di età, anche nello spirito dell'articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute, e in rapporto con la legge 11 novembre 1975, n. 584, che prevede il divieto di fumare nei pubblici locali.

Mi auguro che — alla luce di queste modestissime considerazioni — il Governo possa accogliere questo suggerimento.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**Seguito della discussione della proposta di legge: Senatori Fermariello ed altri: Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia (approvata dal Senato) (1219); e delle concorrenti proposte di legge: Sponziello ed altri: Legge quadro per l'istituzione di riserve popolari di caccia (348); Maggioni: Norme generali sull'esercizio della caccia (392).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, di iniziativa dei senatori Fermariello ed altri: Principi generali e disposizioni per la pro-

tezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia; e delle concorrenti proposte di legge Sponziello ed altri e Maggioni.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 13 ottobre scorso erano stati approvati gli articoli da 15 a 22.

ROSINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSINI, *Relatore*. Signor Presidente, abbiamo preso visione di una serie di emendamenti presentati dopo l'ultima seduta in cui si è discussa questa proposta di legge. Vorrei chiederle di sospendere brevemente la seduta, per poter sottoporre questi emendamenti all'esame del Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore. Suspendo la seduta per mezz'ora.

**La seduta, sospesa alle 16,55, riprende alle 17,25.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché nel prosieguo della seduta avranno luogo votazioni a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Si dia lettura dell'articolo 23.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

« Il n. 26, sottosegno 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, è modificato come segue:

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	NOTE
26	1) Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia  Rilascio o rinnovo: a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco . b) con fucile a due colpi . c) con fucile a più di due colpi . . . . . Tassa annuale . . . . .	10.000 14.000 18.000 Le stesse di cui sopra	Ordinario Ordinario Ordinario	La licenza di porto d'armi per uso di caccia è personale ed è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza; essa ha la durata di sei anni. La tassa annuale non è dovuta qualora non si usufruisca della licenza durante l'anno. Per l'applicazione della tassa di lire 18.000 basta che il fucile, qualunque sia il suo congegno, abbia la possibilità di sparare più di due colpi consecutivi. Chi esercita la caccia soltanto con falchi e con arco deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile, con conseguente pagamento della tassa di cui al sottonumero 1), lettera a), controindicata.

Sono soppressi i numeri 26, sottonumero III), e 27, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 23.*

23. 1. **Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

*Sostituire la tabella con la seguente:*

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
26	1) Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia Rilascio o rinnovo: a) con fucile ad un colpo e con arco b) con fucile a due colpi Tassa annuale	10.000 14.000 Le stesse di cui sopra	Ordinario Ordinario	La licenza di porto d'armi per uso di caccia è personale ed è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza; essa ha la durata di sei anni. La tassa annuale non è dovuta qualora non si usufruisca della licenza durante l'anno. Chi esercita la caccia soltanto con l'arco deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile, con conseguente pagamento della tassa di cui al sottonumero 1), lettera a), controindicata.
23. 2.	<b>Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.</b>			

*Sostituire la tabella con la seguente:*

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
26	1) Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia Rilascio o rinnovo: a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco b) con fucile a due colpi Tassa annuale	10.000 14.000 Le stesse di cui sopra	Ordinario Ordinario	La licenza di porto d'armi per uso di caccia è personale ed è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza; essa ha la durata di sei anni. La tassa annuale non è dovuta qualora non si usufruisca della licenza durante l'anno. Chi esercita la caccia soltanto con falchi o con arco deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile, con conseguente pagamento della tassa di cui al sottonumero 1), lettera a), controindicata.
23. 3.	<b>Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.</b>			

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

*Sostituire la tabella con la seguente:*

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
26	1) Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia			La licenza di porto d'armi per uso di caccia è personale ed è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza; essa ha la durata di sei anni.
	Rilascio o rinnovo:			
	a) con fucile ad un colpo e con arco	10.000	Ordinario	La tassa annuale non è dovuta qualora non si usufruisca della licenza durante l'anno.
	b) con fucile a due colpi	14.000	Ordinario	
	c) con fucile a più di due colpi	18.000	Ordinario	Per l'applicazione della tassa di lire 18.000 basta che il fucile, qualunque sia il suo congegno, abbia la possibilità di sparare più di due colpi consecutivi.
	Tassa annuale	Le stesse di cui sopra		Chi esercita la caccia soltanto con arco deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile, con conseguente pagamento della tassa di cui al sottonumero 1), lettera a), controindicata.

23. 4. **Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

L'onorevole Adele Faccio ha facoltà di svolgerli.

FACCIO ADELE. Signor Presidente, dato che non sono stati approvati i nostri emendamenti all'articolo 9, ritengo che questi emendamenti non abbiano più senso e quindi li ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Adele Faccio. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 22 con il seguente:*

La licenza di caccia è soggetta al pagamento di una tassa annuale di lire 1000, a favore dell'erario, da versarsi su apposito conto corrente nazionale.

23. 8. **Costamagna.**

L'onorevole Costamagna ha facoltà di svolgerlo.

COSTAMAGNA. Con questo emendamento intendo contestare le tasse previste da una legge che evidentemente mette balzelli, ritenendo che sia giusto far pagare tutto e che vuole gratificarci della follia di andare a sparare; mentre, abolendo l'uso delle armi da fuoco, la tassa dovrebbe restringersi all'indispensabile per una copertura di spese alle quali lo Stato deve sottostare versandone, come prevede l'articolo successivo, una parte alle regioni e un'altra alle associazioni venatorie e all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Nella tabella, sostituire la cifra: 18.000 con la seguente: 54.000.*

23. 9. **Morini.**

L'onorevole Morini ha facoltà di svolgerlo.

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

MORINI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Morini. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Nella tabella, sostituire la cifra: diecimila, con la seguente: cinquemila.*

23. 5. Valensise, Lo Porto, Pazzaglia, Santagati, Trantino, Tripodi, Guarra, Baghino.

*Nella tabella, sostituire la cifra: quattordicimila, con la seguente: diecimila.*

23. 6. Valensise, Lo Porto, Pazzaglia, Santagati, Trantino, Tripodi, Guarra, Baghino.

*Nella tabella, sostituire la cifra: diciottomila, con la seguente: quattordicimila.*

23. 7. Valensise, Lo Porto, Pazzaglia, Santagati, Trantino, Tripodi, Guarra, Baghino.

L'onorevole Valensise ha facoltà di svolgerli.

VALENSISE. Li diamo per illustrati, signor Presidente. Rinunciamo per altro alla richiesta di votazione per scrutinio segreto precedentemente avanzata per iscritto per tutti gli emendamenti del nostro gruppo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 23?

ROSINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento Costamagna 23. 8 ed invito il presentatore a ritirarlo: poiché, infatti, non è stato approvato l'emendamento 21. 2, ritengo non abbia senso votare ora l'emendamento 23. 8.

La Commissione esprime inoltre parere contrario agli emendamenti Valensise 23. 5, 23. 6 e 23. 7.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Costamagna, mantiene il suo emendamento 23. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COSTAMAGNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Onorevole Valensise, mantiene i suoi emendamenti 23. 5, 23. 6 e 23. 7, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

VALENSISE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valensise 23. 5.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Valensise 23. 6.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Valensise 23. 7.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 24.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

« Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui al precedente articolo 21, secondo comma. La suddetta tassa sarà soggetta a rinnovo annuale e potrà essere fissata in misura non inferiore al 90 per cento e non superiore al 110 per cento delle tasse erariali di cui all'articolo precedente. Il versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

Il richiedente la licenza di porto d'armi per uso di caccia deve comprovare l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale, ove istituita, nella misura corrispondente al modo di caccia che intende esercitare.

Nel caso di diniego della licenza la tassa regionale deve essere rimborsata. La tas-

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

sa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche, i centri di produzione di selvaggina e le riserve — entro i limiti di cui all'articolo 36 — sono soggetti a tasse regionali ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 24.*

**24. 1. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Pannella, Pinto, Orlando.**

*Al quarto comma, sopprimere le parole: Gli appostamenti fissi.*

**24. 2. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Pannella, Pinto, Orlando.**

L'onorevole Adele Faccio ha facoltà di svolgerli.

**FACCIO ADELE.** Ritiro l'emendamento 24. 1, il cui contenuto è legato ad un altro emendamento precedentemente respinto.

Mantengo invece l'emendamento 24. 2, perché noi siamo contrari in assoluto agli appostamenti fissi e alle aziende faunistiche. Il nostro emendamento, per altro, tende ad adeguarsi alla normativa comunitaria, decisamente contraria a qualunque caccia di questo tipo, cioè agli appostamenti fissi, alle riserve, ai capanni e a tutti i luoghi che vengono apprestati per la distruzione della selvaggina.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 24 con il seguente:*

Lo Stato verserà la metà degli introiti di cui al precedente articolo alle regioni, a seconda del numero di licenze di caccia concesse a cittadini domiciliati in ciascuna regione.

**24. 4. Costamagna.**

L'onorevole Costamagna ha facoltà di svolgerlo.

**COSTAMAGNA.** Signor Presidente, lo emendamento si illustra da sé.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sopprimere le parole: non inferiore al 90 per cento e.*

**24. 5. Ascari Raccagni.**

Poiché l'onorevole Ascari Raccagni non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole: non inferiore al 90 per cento e non superiore al 110 per cento, con le seguenti: non inferiore al 40 per cento e non superiore all'80 per cento.*

**24. 3. Valensise, Lo Porto, Pazzaglia, Santagati, Trantino, Tripodi, Guarra, Baghino.**

L'onorevole Valensise ha facoltà di svolgerlo.

**VALENSISE.** Questo emendamento tende a ridurre l'importo della tassa di concessione regionale, contenendo la misura della imponibilità da parte delle regioni: si vogliono sostituire le percentuali attuali del 90 per cento e del 110 per cento, rispettivamente con le percentuali del 40 e dell'80 per cento.

Specialmente dopo la reiezione dei precedenti emendamenti, con i quali proponevamo una riduzione della tassa di concessione governativa, ci sembra che questo emendamento vada approvato in quanto va a favore dei cacciatori meno abbienti.

**PRESIDENTE.** La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, sopprimere le parole da: nella misura, alla fine del comma.*

**24. 6.**

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo ed è pregato altresì di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 24.

**ROSINI, Relatore.** L'emendamento della Commissione rappresenta soltanto un aggiornamento formale del testo: ne raccomando alla Camera l'approvazione.

La Commissione esprime parere contrario all'emendamento Costamagna 24. 4.

Per quanto riguarda l'emendamento Faccio Adele 24. 2, debbo dire che esso sembrerebbe precluso dalla votazione dell'articolo 16. Infatti, avendo già votato l'articolo 16 che prevede l'appostamento fisso,

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

accettare l'emendamento 24. 2 significherebbe in un certo senso andare contro quella che è la impostazione della onorevole Adele Faccio, in quanto andremmo a privilegiare questi appostamenti fissi nel senso che le regioni non avrebbero più la facoltà di imporre delle tasse su di essi. Mi parrebbe che, proprio nella logica portata avanti dalla onorevole Adele Faccio, questo emendamento andrebbe ritirato, anche se non dovesse essere considerato precluso dalla votazione sull'articolo 16. Comunque, la Commissione esprime su di esso parere contrario.

La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Valensise 24. 3, anche perché la legislazione dello Stato, in tema di delega alle regioni, stabilisce già delle percentuali che non possono essere variate nel senso proposto da questo emendamento.

La Commissione esprime, infine, parere contrario all'emendamento Ascari Raccagni 24. 5.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo esprime parere contrario agli emendamenti Costamagna 24. 4., Ascari Raccagni 24. 5 e Valensise 24. 3, mentre esprime parere favorevole all'emendamento della Commissione 24. 6.

Per quanto riguarda l'emendamento Faccio Adele 24. 2, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Costamagna, mantiene il suo emendamento 24. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COSTAMAGNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

Poiché l'onorevole Ascari Raccagni non è presente, si intende che non insista per la votazione del suo emendamento 24. 5.

Onorevole Valensise, mantiene il suo emendamento 24. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

VALENSISE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 24. 6, accettato dal Governo.

(*E approvato*).

Onorevole Adele Faccio, ella ha sentito che sul suo emendamento 24. 2 esiste qualche perplessità. La Presidenza non ritiene che vi possa essere una preclusione formale. Non vi è dubbio però che sul piano della logica qualche contraddizione esiste, avendo l'Assemblea stabilito con l'articolo 16 ciò che le regioni possono fare, nel senso che possono prevedere e regolamentare gli appostamenti fissi.

FACCIO ADELE. Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

« Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo, il cui ammontare è commisurato al 13 per cento del gettito annuo delle tasse di cui all'articolo 23 e che viene ripartito, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura, nel modo seguente:

a) il 60 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione della consistenza numerica degli iscritti sempre che i programmi svolti da ciascuna di esse nell'anno precedente corrispondano, in base al parere del Comitato previsto dall'articolo 4, ai compiti indicati dall'articolo 30;

b) il 40 per cento all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799 ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 25.*

25. 1. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

*Sostituire le parole:* 13 per cento, con le seguenti: 5 per cento.

25. 2. **Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

*Sostituire le parole:* viene ripartito, con le seguenti: viene assegnato, e sopprimere le parole da: nel modo seguente, fino a: b) il 40 per cento.

25. 3. **Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

*Sostituire le parole:* 13 per cento, con le seguenti: 6 per cento; le parole: 60 per cento, con le seguenti: 13 per cento; le parole: 40 per cento, con le seguenti: 87 per cento.

25. 6. **Faccio Adele, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando, Froio, Terranova, Agnelli Susanna.**

*Sostituire le parole:* 13 per cento, con le seguenti: 7 per cento; le parole: 60 per cento, con le seguenti: 26 per cento; le parole: 40 per cento, con le seguenti: 74 per cento.

25. 7. **Faccio Adele, Bonino Emma, Froio, Mellini, Orlando, Pannella, Pinto, Terranova, Agnelli Susanna.**

*Sostituire le parole:* 13 per cento, con le seguenti: 8 per cento; le parole: 60 per cento, con le seguenti: 35 per cento; le parole: 40 per cento, con le seguenti: 65 per cento.

25. 8. **Faccio Adele, Bonino Emma, Froio, Mellini, Orlando, Pannella, Pinto, Terranova, Agnelli Susanna.**

*Sostituire le parole:* 13 per cento, con le seguenti: 9 per cento; le parole: 60 per cento, con le seguenti: 42 per cento; le parole: 40 per cento, con le seguenti: 58 per cento.

25. 9. **Faccio Adele, Bonino Emma, Froio, Mellini, Orlando, Pannella, Pinto, Terranova, Agnelli Susanna.**

*Sostituire le parole:* 13 per cento, con le seguenti: 10 per cento; le parole: 60 per cento, con le seguenti: 48 per cento; le pa-

role: 40 per cento, con le seguenti: 52 per cento.

25. 10. **Faccio Adele, Bonino Emma, Froio, Mellini, Orlando, Pannella, Pinto, Terranova, Agnelli Susanna.**

*Sostituire le parole:* 13 per cento, con le seguenti: 11 per cento; le parole: 60 per cento, con le seguenti: 35 per cento; le parole: 40 per cento, con le seguenti: 47 per cento.

25. 11. **Faccio Adele, Bonino Emma, Froio, Mellini, Orlando, Pannella, Pinto, Terranova, Agnelli Susanna.**

*Sostituire le parole:* 13 per cento, con le seguenti: 12 per cento; le parole: 60 per cento, con le seguenti: 57 per cento; le parole: 40 per cento, con le seguenti: 43 per cento.

25. 12. **Faccio Adele, Bonino Emma, Froio, Mellini, Orlando, Pannella, Pinto, Terranova, Agnelli Susanna.**

L'onorevole Adele Faccio ha facoltà di svolgerli.

**FACCIO ADELE.** Innanzitutto ritiro l'emendamento 25. 1.

L'articolo 25 che noi proponiamo di emendare contiene norme per il finanziamento pubblico delle associazioni venatorie nazionali e per l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina. Siamo lieti che un minimo finanziamento vada anche a quest'Istituto, i cui compiti essenziali potranno essere svolti in modo più esauriente e completo, anche se a qualcuno è sembrato che finora li abbia espletati in modo carente o parziale.

Nello stesso tempo, però, non possiamo fare a meno di avanzare tutte le nostre riserve per il finanziamento alle associazioni venatorie. Infatti, come abbiamo già detto, tali associazioni sono state dichiarate enti inutili dalla legge 10 maggio 1975, n. 70 e pertanto rientrano nel discorso che abbiamo fatto sul finanziamento agli enti inutili. In ogni caso desidero fare anche presente che ampie riserve su questa materia sono state avanzate dalla Corte dei conti. Infatti, a pagina 42 della relazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria della Federazione italiana per la caccia e dell'Ente produttori della selvaggina si legge: « Il finanziamento pubblico delle associazioni ve-

natorie, l'attività dei cui aderenti, in principio e per i modi in cui di fatto si svolge, di certo non concorre ai fini della tutela dell'ambiente naturale ed in particolare della fauna, in tanto può considerarsi non in contrasto con il precetto costituzionale, in quanto le stesse associazioni contribuiscono in qualche misura alla realizzazione del fine pubblico primario in materia, che è quello della tutela dell'ambiente». Questa relazione, successivamente, insistendo ancora su tali punti prosegue: « Sarebbe da esaminare se gli indicati compiti, in atto affidati alla associazione venatoria, non potrebbero essere espletati con migliori risultati e con autonomia di mezzi da amministrazioni pubbliche locali a cui siano già state devolute competenze in materia ».

L'emendamento 25. 3 da noi presentato, che proponiamo alla approvazione della Camera, mira appunto ad abolire il finanziamento pubblico a favore delle associazioni venatorie, lasciando invece inalterato, anche se non aumentato, quello a favore dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, che dovrebbe effettivamente provvedere alla salvezza della fauna.

Penso che difficilmente il nostro invito verrà ascoltato, però mi sembra giusto continuare a chiedere ai colleghi di farsi carico della grave situazione in cui versa la salute e la sopravvivenza del nostro pianeta, affinché venga ascoltato lo splendido ed angosciato appello di Asimov, in cui si avverte che la terra è la nostra dimora naturale e la nostra unica casa e che se continueremo a distruggerla, se continueremo a coprirla di bitume e di asfalto, di calce e di cemento, finiremo con il non avere più nulla: neanche un luogo per la nostra ultima dimora !

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 25 con il seguente:*  
Con un decreto del ministro del tesoro, di concerto con i ministri delle finanze e dell'agricoltura, si ripartisce l'introito derivante allo Stato in base all'articolo 23, assegnando il 60 per cento alle associazioni venatorie nazionali ed il 40 per cento all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

25. 5.

**Costamagna.**

L'onorevole Costamagna ha facoltà di svolgerlo.

**COSTAMAGNA.** Si illustra da sé, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al punto a), sostituire le parole:* il 60 per cento, *con le seguenti:* il 45 per cento.

*Al punto b), sostituire le parole:* 40 per cento, *con le seguenti:* 30 per cento.

*Dopo il punto b), aggiungere il seguente:* c) il 25 per cento alle maggiori associazioni nazionali ed internazionali per la protezione della fauna e della natura.

25. 4.

**Bianco.**

L'onorevole Bianco ha facoltà di svolgerlo.

**BIANCO.** Lo do per svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 25 ?

**ROSINI, Relatore.** La Commissione è contraria all'emendamento Costamagna 25. 5 che, pur ricalcandone il contenuto, appare meno corretto del testo della Commissione. Esprimo parere contrario all'emendamento Bianco 25. 4, ed agli emendamenti Faccio Adele 25. 2, 25. 3, 25. 6, 25. 7, 25. 8, 25. 9, 25. 10, 25. 11.

Per quanto riguarda l'emendamento 25. 12, proponiamo un « miniaccordo »: fermo restando il 13 per cento previsto, la Commissione è propensa ad accogliere una variazione nella ripartizione dei fondi tra le associazioni venatorie e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina. Si passerebbe cioè al 57 per cento per le associazioni venatorie, ed al 43 per cento per l'Istituto suddetto, il quale in tal modo potrà disporre di uno stanziamento annuo superiore al miliardo di lire. A proposito di questo Istituto, sottolineo, anche a nome della Commissione, il più vivo apprezzamento per il lavoro da esso svolto: tale apprezzamento del resto non è mai mancato da parte della Commissione: sono stati semmai, altri ambienti, che pure avevano meno titoli di merito al riguardo, in un certo stadio della elaborazione del provvedimento che hanno cercato di opporsi alla disposizione in esame. La Commissione non intende invece

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

minimamente sottacere i meriti di questo Istituto; anche per questo si propone la suddetta variazione.

Quanto alla somma destinata alle associazioni venatorie, in relazione ai compiti ad esse affidati dall'articolo 15, sottolineo che se la devolvessimo per gli stessi scopi agli enti locali non potremmo attenderci i risultati che ci possiamo attendere dall'attività delle associazioni venatorie, poiché gli enti locali non avrebbero i mezzi specifici per utilizzarle né potrebbero ricorrere all'opera di « volontari » da mettere a disposizione dei cacciatori.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo accetta l'emendamento Faccio Adele 25. 12, nella nuova formulazione proposta dal relatore ed è contrario a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Costamagna, mantiene il suo emendamento 25. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COSTAMAGNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Pannella, ella ha formulato una richiesta di votazione a scrutinio segreto su tutti gli emendamenti presentati dal gruppo radicale all'articolo 25.

PANNELLA. Sì, signor Presidente. Preciso che chiediamo la votazione a scrutinio segreto anche sull'emendamento Bianco 25. 4, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Dopo il voto sull'articolo 11, credo siamo giunti ora ad un altro passaggio importante, anche se questa occasione non ci consentirà, evidentemente, colleghe e colleghi, di porre direttamente riparo all'errore che abbiamo compiuto, un po' corrvamente, pronunciandoci appunto sull'articolo 11 in assenza di un dibattito sufficientemente approfondito in sede di Assemblea: molti, infatti, sono i colleghi che,

costretti dal nostro ritmo di lavoro ad occuparsi prevalentemente dell'attività delle Commissioni e poco al corrente della situazione dei dibattiti in Assemblea, mi hanno confidato di essersi trovati a dare voto favorevole su un articolo in realtà gravemente contraddittorio con lo stesso provvedimento nel suo complesso.

A questo punto, dobbiamo considerare che, se è vero che tre miliardi non rappresentano una cifra eccezionalmente rilevante nella situazione nella quale versiamo, è anche vero — e lo dico soprattutto ai colleghi della sinistra, i quali conducono da sempre una battaglia lodevole contro gli enti inutili, anche se non sempre, forse, con tutta l'intransigenza che ci augureremmo — che le associazioni venatorie sono state classificate come enti inutili, e che la Corte dei conti, a chiare lettere, ha affermato che il finanziamento pubblico di tali associazioni è in grave contrasto con la legge ed appare non giustificato da molti punti di vista. Appellandoci al senso dello Stato, che da una parte di questa Camera viene sempre affermato rispetto al corporativismo di un'altra parte, proponiamo una serie di emendamenti, cui hanno aderito anche esponenti di altri gruppi, in primo luogo per sostenere e vincere una battaglia di principio. Esistono delle corporazioni, delle associazioni di cacciatori, anche di sinistra; e certamente il fatto che qui siano previsti finanziamenti anche a favore di tali associazioni può comportare qualche difficoltà psicologica. Ritengo tuttavia che, se stabilissimo in questa sede, come affermato dalla Corte dei conti, che non spetta allo Stato sovvenzionare questi enti, che hanno finalità sicuramente corporative, faremmo qualcosa di positivo e daremmo, io credo, un esempio di rigore che appare necessario e senza il quale ci verrà probabilmente in futuro rimproverato che anche noi, quanto ad enti inutili, non possiamo parlare in tutta serenità.

È per questo che abbiamo presentato una serie di emendamenti. Il primo di essi è quello che va alla radice del problema: se si deve finanziare un ente, si finanzia quello che appare conforme alle esigenze indicate da questo provvedimento, che proclama di voler essere, prima di tutto, una legge di tutela della natura e del patrimonio faunistico. È infatti evidente che il fatto di inserire in questo provvedimento, con il quale dichiariamo di voler proteggere il patrimonio faunistico, un finanziamento a fa-

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

vore delle associazioni e delle corporazioni che hanno come proprio scopo la distruzione del patrimonio faunistico medesimo, rappresenta una contraddizione abbastanza grave.

Vorrei anche sottolineare, colleghe e colleghi, che nessuno, evidentemente, potrà accampare un merito di parte per aver ottenuto un'affermazione di diritto, in questa occasione, con un voto non rispondente all'orientamento della Commissione e del Governo. Mi pare infatti sia ormai chiaro anche all'opinione pubblica che su questo tema, per fortuna, non esistono problemi di coscienza né discipline rigide di partito, e forse si confrontano sensibilità diverse. È per questo che ci auguriamo che la libertà dell'Assemblea giochi pienamente in questo caso, e che risultino privilegiate, quanto meno, associazioni veramente dedite alla tutela del patrimonio faunistico piuttosto che quelle che, per tradizione e per fine statutario, esistono esclusivamente per vulnerarlo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Adele Faccio, insiste per la votazione dei suoi emendamenti 25. 2, 25. 3, 25. 6, 25. 7, 25. 8, 25. 9, 25. 10 e 25. 11, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

**FACCIO ADELE.** Sì, signor Presidente.

**Votazioni segrete.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Faccio Adele 25. 2.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . .	332
Maggioranza . . . . .	167
Voti favorevoli . . . .	51
Voti contrari . . . . .	281

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Faccio Adele 25. 3.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	327
Votanti . . . . .	326
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	164
Voti favorevoli . . . .	45
Voti contrari . . . . .	281

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Faccio Adele 25. 6.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	318
Votanti . . . . .	317
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	159
Voti favorevoli . . . .	43
Voti contrari . . . . .	274

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Faccio Adele 25. 7.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	332
Maggioranza . . . . .	167
Voti favorevoli . . . . .	50
Voti contrari . . . . .	282

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Faccio Adele 25. 8.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	331
Votanti . . . . .	327
Astenuti . . . . .	4
Maggioranza . . . . .	164
Voti favorevoli . . . . .	48
Voti contrari . . . . .	279

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Faccio Adele 25. 9.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	331
Votanti . . . . .	326
Astenuti . . . . .	5
Maggioranza . . . . .	164
Voti favorevoli . . . . .	45
Voti contrari . . . . .	281

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Faccio Adele 25. 10.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	319
Votanti . . . . .	318
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	160
Voti favorevoli . . . . .	52
Voti contrari . . . . .	266

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Faccio Adele 25. 11.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	328
Maggioranza . . . . .	165
Voti favorevoli . . . . .	46
Voti contrari . . . . .	282

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Baldassari
Adamo	Bambi
Agnelli Susanna	Bracetti
Alborghetti	Barba
Alici	Barbarossa Voza
Aliverti	Maria Immacolata
Allegra	Barbera
Amabile	Bardelli
Amarante	Bardotti
Amici	Bartolini
Andreoni	Bassetti
Angelini	Belardi Merlo Eriase
Antoni	Bellocchio
Armella	Bellusi Ernesta
Arnone	Bernardi
Baghino	Bernardini
Balbo di Vinadio	Bernini

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

Bernini Lavezzo Ivana	Cavigliasso Paola Cecchi	Federico Felicetti	Lodi Faustini Fustini Adriana
Bertoli	Ceravolo	Felici	Lodolini Francesca
Biamonte	Cerquetti	Ferrari Marte	Lombardo
Bianchi Beretta Romana	Cerra	Ferrari Silvestro	Lucchesi
Bianco	Cerrina Feroni	Flamigni	Lussignoli
Bini	Chiarante	Formica	Macciotta
Bisignani	Chiovini Cecilia	Forni	Maggioni
Boffardi Ines	Ciai Trivelli Anna Maria	Forte	Malvestio
Boldrin	Cirasino	Fortuna	Mancuso
Bollati	Citaristi	Fortunato	Manfredi Giuseppe
Bolognari	Citterio	Fracanzani	Mannuzzo
Bonifazi	Coccia	Fracchia	Mantella
Borri	Cocco Maria	Froio	Marabini
Borromeo D'Adda	Colomba	Furia	Margheri
Bortolani	Colucci	Fusaro	Marocco
Bosi Maramotti Giovanna	Colurcio	Galasso	Maroli
Bottarelli	Compagna	Gambolato	Marraffini
Bottari Angela Maria	Conchiglia Calasso Cristina	Gamper	Martini Maria Eletta
Bova	Conte	Garbi	Martino
Branciforti Rosanna	Conti	Gargani	Marton
Brini	Corder	Gasco	Martorelli
Brocca	Corghi	Gatti	Marzano
Bubblico	Corradi Nadia	Gava	Marziello
Buro Maria Luigia	Costa	Giannini	Mastella
Buzzoni	Costamagna	Giordano	Matarrese
Cacciari	Cravedi	Giovagnoli Angela	Matrone
Caiati	Cuffaro	Giuliani	Matteotti
Campagnoli	Cuminetti	Giura Longo	Meneghetti
Cappelli	D'Alessio	Goria	Meucci
Cappelloni	Da Prato	Gottardo	Miana
Carandini	de Carneri	Gramegna	Miceli Vincenzo
Carelli	De Carolis	Granati Caruso Maria Teresa	Migliorini
Carenini	De Cinque	Granelli	Milani Eliseo
Carlassara	de Cosmo	Grassi Bertazzi	Millet
Carlioni Andreucci Maria Teresa	De Gregorio	Grassucci	Mirate
Carlotto	Del Castillo	Gualandi	Misasi
Cárolis	Del Duca	Guasso	Monteleone
Carta	Del Rio	Guerrini	Mora
Caruso Antonio	De Poi	Ianni	Morazzoni
Caruso Ignazio	Di Giannantonio	Ianniello	Morini
Casalino	Di Giulio	Iozzelli	Moro Paolo Enrico
Casapieri Quagliotti Carmen	Dulbecco	La Loggia	Moschini
Casati	Esposito	Lamanna	Napoli
Castellucci	Fabbri Serroni Adriana	La Penna	Nespolo Carla Federica
Cattanei	Facchini	Lattanzio	Noberasco
Cavaliere	Faenzi	Leccisi	Nucci
	Fantaci	Lima	Orlando
		Lo Porto	Orsini Gianfranco
		Lobianco	

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

Padula  
 Pagliai Morena  
 Amabile  
 Palomby Adriana  
 Palopoli  
 Pani  
 Pellegatta Maria  
 Augusta  
 Pellizzari  
 Pennacchini  
 Perantuono  
 Perrone  
 Picchioni  
 Piccinelli  
 Pisicchio  
 Pochetti  
 Pontello  
 Portatadino  
 Postal  
 Prandini  
 Pratesi  
 Presutti  
 Preti  
 Pucci  
 Pucciarini  
 Pugno  
 Pumilia  
 Quarenghi Vittoria  
 Quattrone  
 Quietì  
 Raichich  
 Ramella  
 Reggiani  
 Rende  
 Revelli  
 Ricci  
 Riga Grazia  
 Robaldo  
 Rognoni  
 Rosati  
 Rosini  
 Rosolen Angela  
 Maria  
 Rossi di Montelera  
 Rossino  
 Rubbi Antonio  
 Rubbi Emilio  
 Russo Carlo  
 Sabbatini  
 Salomone  
 Salvato Ersilia

Salvi  
 Sandomenico  
 Sanese  
 Sangalli  
 Santagati  
 Santuz  
 Sanza  
 Sarri Trabujo  
 Milena  
 Sarti  
 Savino  
 Savoldi  
 Sbriziolo De Felice  
 Eirene  
 Scalia  
 Scaramucci Guaitini  
 Alba  
 Scarlato  
 Scovacricchi  
 Sedati  
 Segre  
 Servello  
 Sicolo  
 Sinesio  
 Sobrero  
 Spataro  
 Spigaroli  
 Sponziello  
 Sposetti  
 Squeri  
 Stefanelli  
 Stella  
 Tamburini  
 Tamini  
 Tantallo  
 Tassone  
 Tedeschi  
 Terraroli  
 Tesi  
 Tesini Aristide  
 Tessari Giangiacomo  
 Tombesi  
 Torri  
 Tozzetti  
 Trabucchi  
 Trombadori  
 Urso Giacinto  
 Urso Salvatore  
 Usellini  
 Valensise  
 Vecchiarelli

Vecchietti  
 Vernola  
 Villari  
 Vincenzi  
 Zambon  
 Zaniboni

Zavagnin  
 Zolla  
 Zoppetti  
 Zoppi  
 Zuech

*Si è astenuto sull'emendamento 25. 3:*

Caruso Ignazio

*Si è astenuto sull'emendamento 25. 6:*

Del Duca

*Si sono astenuti sull'emendamento 25. 8:*

Caruso Ignazio  
 Pennacchini

Pezzati  
 Pumilia

*Si sono astenuti sull'emendamento 25. 9:*

Pennacchini  
 Pezzati  
 Pumilia

Rosati  
 Zolla

*Si è astenuto sull'emendamento 25. 10:*

Pucci

*Sono in missione:*

Ciuffini  
 Colombo  
 Corà  
 Cristofori  
 Dell'Andro  
 Fioret  
 Foschi  
 Galli  
 Laforgia

Martinelli  
 Mosca  
 Peggio  
 Petrucci  
 Pisoni  
 Radi  
 Tani  
 Todros

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione del successivo emendamento Facio Adele 25. 12, chiedo ai presentatori se accettano le modificazioni ad esso proposte dalla Commissione, su cui concorda anche il Governo.

PANNELLA. Sì, signor Presidente, e rinunciamo allo scrutinio segreto su questo emendamento.

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

PRESIDENTE. Preciso che l'emendamento, nella formulazione risultante dalle modifiche proposte dalla Commissione, è del seguente tenore:

*Sostituire le parole:* 60 per cento, *con le parole:* 57 per cento; *e le parole:* 40 per cento, *con le parole:* 43 per cento.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Resta così precluso l'emendamento Bianco 25. 4.

Pongo in votazione l'articolo 25, nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

« Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attività venatorie è costituito a cura di ogni regione un fondo regionale, al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 24 della presente legge.

Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma precedente, prevedendo per la relativa gestione un comitato composto da rappresentanti delle organizzazioni agricole interessate più rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sopprimere le parole:* e dalle attività venatorie.

26. 1. **Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

*Al primo comma, sopprimere le parole:* al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 24 della presente legge.

26. 2. **Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

*Al secondo comma, sopprimere le parole:* e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative.

26. 3. **Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

L'onorevole Adele Faccio ha facoltà di svolgerli.

FACCIO ADELE. Poiché non è stato approvato l'emendamento all'articolo 11, ritiro questi emendamenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, le parole:* e da esperti designati dalle università, dal CNR o dalle associazioni nazionali ed internazionali più rappresentative per la tutela della natura.

26. 4. **Bianco.**

L'onorevole Bianco ha facoltà di svolgerlo.

BIANCO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

« La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati dalle regioni ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, autorizzate ai termini delle norme di pubblica sicurezza.

È, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.

Gli agenti venatori possono esercitare le funzioni solo nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano.

Gli agenti venatori dipendenti degli enti delegati ai sensi dell'articolo 5 esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

Agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati è vietata la caccia nell'ambito del territorio, in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle guardie volontarie delle associazioni protezionistiche nazionali riconosciute, autorizzate ai termini delle norme di pubblica sicurezza.

27. 1. **Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

*Sopprimere i commi terzo, quarto e quinto.*

27. 2. **Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

L'onorevole Adele Faccio ha facoltà di svolgerli.

**FACCIO ADELE.** Li ritiro, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole: autorizzate ai termini delle norme di pubblica sicurezza, con le seguenti: ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza.*

27. 3.

L'onorevole ministro intende illustrarlo?

**MARCORA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** L'emendamento si illustra da sé ed ha lo scopo di inquadrare meglio l'articolo 27 nel contesto della legge.

**PRESIDENTE.** La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma, sostituire le parole: possono esercitare le funzioni solo, con le seguenti: svolgono le funzioni, di norma,*

27. 4.

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrarlo. È altresì pregato di esprimere il parere della Commissione sull'emendamento del Governo 27. 3.

**ROSINI, Relatore.** L'emendamento della Commissione 27. 4 si illustra da sé: ne raccomando alla Camera l'approvazione. Esprimo inoltre parere favorevole all'emendamento del Governo 27. 3.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**MARCORA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Il Governo accetta l'emendamento della Commissione 27. 4 e raccomanda alla Camera l'approvazione del suo emendamento 27. 3.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento 27. 3 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 27. 4 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 27, nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 28.

**MAZZARINO, Segretario,** legge:

« Per l'esercizio di vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza, del tesserino, dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia in esercizio o in attitudine di caccia.

In caso di contestazione di un reato previsto dalle leggi sulla caccia o di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 31, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro delle armi, dei mezzi di caccia, con esclusione del cane, e della selvaggina, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente; ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro 30 giorni.

Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano

## VII LEGISLATURA. — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva, salvo che si tratti di richiami delle specie consentite ai sensi dell'articolo 18, e a vendere la selvaggina morta o i richiami. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione della persona cui è contestato il reato o la infrazione amministrativa ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste.

Nel caso di condanna o di pagamento della somma dovuta per l'infrazione o di ingiunzione a provvedervi, l'importo della vendita della selvaggina e dei richiami sequestrati deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.

Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.

Gli agenti venatori, che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni alle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

Inoltre qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalle leggi sulla caccia devono darne immediata notizia all'autorità territorialmente competente ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il primo comma.*

**28. 1. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

*Al secondo comma, sostituire le parole: dalle leggi sulla caccia, con le seguenti: dalle leggi sulla tutela della fauna.*

**28. 2. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

*Al terzo comma, sostituire le parole: all'ente pubblico localmente preposto alla*

*disciplina della caccia, con le seguenti: all'autorità regionale.*

**28. 4. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

*Al terzo comma, sopprimere le parole: salvo che si tratti di richiami delle specie consentite ai sensi dell'articolo 18.*

**28. 3. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

*Al sesto comma, sostituire la parola: caccia, con le seguenti: tutela della fauna.*

**28. 5. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

*Al settimo comma, sostituire la parola: caccia, con le seguenti: tutela della fauna.*

**28. 6. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

L'onorevole Adele Faccio ha facoltà di svolgerli.

**FACCIO ADELE.** Ritiro gli emendamenti 28. 1, 28. 2, 28. 4, 28. 5 e 28. 6. Mantengo l'emendamento 28. 3. Il problema dei richiami è essenziale, poiché si verrebbe altrimenti ad avere un massacro ulteriore. Infatti, non soltanto viene massacrata la selvaggina, ma vengono massacrati anche i richiami.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il settimo comma.*

**28. 7. Valensise, Lo Porto, Pazzaglia, Santagati, Trantino, Tripodi, Guarra, Baghino.**

L'onorevole Valensise ha facoltà di svolgerlo.

**VALENSISE.** Proponiamo la soppressione del settimo comma dell'articolo 28 in quanto, a nostro avviso, tale comma conferisce agli agenti venatori un potere che non solo è inutile, ma può essere produttivo di controversie e di situazioni di pericolo. Il comma di cui chiediamo la soppressione dice che qualora gli agenti vena-

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

tori abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalle leggi sulla caccia, devono darne immediata notizia all'autorità territorialmente competente. A nostro giudizio, conferire questo potere ad agenti venatori che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria (il potere cioè di riferire al di fuori di una contestazione, al di fuori dell'accertamento materiale di un fatto, sulla base di notizie, o addirittura di fondati sospetti) è cosa assolutamente inadeguata e può essere — ripeto — produttiva di equivoci, di controverse e di situazioni di pericolo. Conosciamo l'ambiente della caccia e sappiamo pure che è pericoloso conferire a persone che non hanno funzioni di polizia giudiziaria poteri di denuncia che sono in contrasto con i compiti loro devoluti dalla legge.

È per queste ragioni che raccomando alla Camera l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, sostituire le parole da:* devono procedere, *fino a:* selvaggina, *con le seguenti:* procedono nei casi previsti ai punti a), b), c), d), e), f) del successivo articolo 31 al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e del richiamo vivo, e al sequestro della selvaggina, in tutti i casi previsti dal successivo articolo 31.

28. 8.

*Sostituire il terzo e il quarto comma con il seguente:*

Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione della persona cui è contestata la infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.

28. 9.

*Al terzo comma, sostituire le parole:* il reato o la infrazione amministrativa, *con*

*le seguenti:* la violazione delle disposizioni della presente legge.

28. 10.

*Al secondo comma, sostituire le parole previsto dalle leggi sulla caccia, con le seguenti:* previsto dalla legislazione vigente.

28. 11.

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrarli ed è pregato altresì di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 28.

ROSINI, *Relatore.* La Commissione è contraria agli emendamenti Faccio Adele 28. 3 e Valensise 28. 7.

Per quello che riguarda gli emendamenti presentati dalla Commissione, ritiro l'emendamento 28. 10. Circa gli emendamenti 28. 8, 28. 9 e 28. 11, essi si inquadrano in un aggiornamento della legge, che sarà ripreso agli articoli 31 e 33, tendente alla depenalizzazione dei cosiddetti reati minori.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Mentre esprimo parere favorevole sui tre emendamenti della Commissione, esprimo invece parere contrario agli emendamenti Valensise 28. 7 e Faccio Adele 28. 3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 28. 8 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 28. 9 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dichiaro pertanto precluso l'emendamento Faccio Adele 28. 3.

Onorevole Valensise, mantiene il suo emendamento 28. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALENSISE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 28. 11 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

« Le associazioni venatorie sono libere.

Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.

Le associazioni di cui al secondo comma sono riconosciute con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui all'articolo 4.

Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

Le associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

È vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 29.*

29. 1. **Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

L'onorevole Adele Faccio intende svolgerlo?

FACCIO ADELE. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Adele Faccio. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) dimostrino di avere un numero di iscritti che consenta il perseguimento delle finalità di cui alla lettera a).

29. 2. **Valensise, Lo Porto, Pazzaglia, Santagati, Trantino, Tripodi, Guarra, Baghino.**

*Sopprimere il quarto comma.*

29. 3. **Valensise, Lo Porto, Pazzaglia, Santagati, Trantino, Tripodi, Guarra, Baghino.**

L'onorevole Valensise ha facoltà di svolgerli.

VALENSISE. Si tratta di emendamenti che rivestono particolare importanza in quanto concernono la disciplina delle associazioni venatorie, in ordine al loro riconoscimento e al sistema delle iscrizioni.

Quanto all'emendamento 29. 2, occorre osservare che il testo della proposta di legge in discussione, all'articolo 29, pone determinate condizioni per il riconoscimento delle associazioni. La prima è che esse abbiano finalità ricreative. La seconda condizione è che il loro ordinamento interno sia democratico e che esse posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale e adeguati organi periferici: anche su questo non c'è discussione.

La discussione vogliamo sollevarla sul terzo requisito che — sempre secondo l'articolo 29 — dovrebbe caratterizzare le associazioni venatorie: si tratta cioè del numero degli iscritti, che non deve essere inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori, calcolato dall'Istituto centrale di statistica e riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento. A nostro avviso, questo requisito del numero induce a molte perplessità di carattere costituzionale, poiché ci sembra in contrasto con il principio di libertà di associazione sancito dalla

Costituzione. È vero che la previsione è fatta in relazione al riconoscimento, alla partecipazione dell'associazione ai benefici ed alla devoluzione all'associazione di determinati fondi di natura pubblica che sono percepiti dagli organi dello Stato; ma è altrettanto vero che restringere la possibilità di associazione e di riconoscimento della qualifica di associazioni venatorie ad associazioni che abbiano un determinato numero di iscritti ci sembra una cosa che ferisce il principio costituzionale della libertà di associazione.

Riteniamo non si possa subordinare la libertà associativa ad un determinato numero di iscritti: vi sono associazioni venatorie che hanno un numero di iscritti inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori come rilevato dall'Istituto di statistica, ma che possono perseguire gli scopi di cui al punto a) (finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie) e di cui al punto b) dell'articolo 29 (stabile organizzazione ed adeguati organi periferici). Non vediamo, quindi, perché si debba introdurre nella legge un principio gravemente limitativo della libertà di associazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 29. 3, noi proponiamo la soppressione del quarto comma dell'articolo 29. Tale comma prevede che possono considerarsi riconosciute « agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799 ».

A noi sembra che tale riconoscimento *ex lege* ad associazioni già esistenti sia gravemente inficiato di incostituzionalità; in ogni caso esso rappresenta una cristallizzazione della situazione associativa attuale, con pregiudizio per ulteriori possibili sviluppi di altre forme associative e di altri enti associativi.

La Federazione italiana della caccia e le altre associazioni venatorie hanno una loro forza associativa ben precisa: non si vede perché debbano essere riconosciute dalla legge in partenza e non possano, viceversa, aspirare — su domanda — ad essere riconosciute ai sensi dell'articolo 29, così come le altre associazioni.

Pertanto, ribadiamo la nostra richiesta di soppressione del quarto comma dell'articolo 29, sia per gravi perplessità costituzionali in relazione alla libertà di associazione, sia per ragioni di opportunità, poiché non vediamo l'opportunità di una nor-

ma che indichi, addirittura nominativamente, una determinata federazione che — per quanto benemerita — non può pretendere questo tipo di riconoscimento. Ci auguriamo che essa voglia acquisire il riconoscimento attraverso la sua intrinseca forza, attraverso la forza della sua associazione e dei suoi soci e la consistenza della sua organizzazione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge le associazioni venatorie già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799, e qui appresso elencate:

Associazione italiana della caccia;  
Associazione nazionale libera caccia;  
Associazione nazionale uccellatori ed uccellinai;  
ARCI-Caccia;  
ENAL-Caccia;  
Ente produttori selvaggina;  
Federazione italiana della caccia.

29. 4. **Ascari Raccagni.**

Poiché l'onorevole Ascari Raccagni non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 29?

ROSINI, *Relatore*. La Commissione è contraria agli emendamenti Valensise 29. 2 e 29. 3, nonché all'emendamento Ascari Raccagni 29. 4.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario agli emendamenti Valensise 29. 2 e 29. 3 ed all'emendamento Ascari Raccagni 29. 4.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Valensise, mantiene i suoi emendamenti 29. 2 e 29. 3, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

VALENSISE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Valensise 29. 2.

(È respinto).

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

Pongo in votazione l'emendamento Valensise 29. 3.

(È respinto).

Poiché l'onorevole Ascari Raccagni non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento 29. 4.

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

« Le associazioni venatorie riconosciute, oltre agli altri compiti loro affidati dalla presente legge e da leggi regionali, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;

b) a promuovere e diffondere fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;

c) a collaborare, nel campo tecnico-organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato e delle regioni e con gli enti da esse delegati ai sensi dell'articolo 5;

d) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche;

e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;

f) a proporre alle autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie;

g) a curare l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie venatorie ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 30.*

30. 1. **Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

L'onorevole Adele Faccio ha facoltà di svolgerlo.

FACCIO ADELE. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

« Salva l'applicazione delle pene previste per il porto abusivo di armi, per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali sulla caccia si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 per chi esercita la caccia senza aver conseguito la relativa licenza o senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi dell'articolo 8, settimo comma;

b) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire un milione per chi esercita la caccia in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di caccia; quando l'autore del fatto è precedentemente incorso due volte nella violazione delle suddette disposizioni la licenza viene revocata;

c) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire tre milioni per chi esercita la caccia su specie di mammiferi od uccelli particolarmente protette di cui al precedente articolo 2; in tale caso la licenza è revocata;

d) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire un milione per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi od uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia; in tale caso la licenza è sospesa sino a tre anni;

e) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire due milioni per chi esercita l'uccellazione o comunque la cattura di uccelli, in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 18; nel caso in cui il trasgressore sia in possesso di licenza di caccia la stessa viene revocata;

f) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della regione di residenza;

g) la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 30.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

h) la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 30.000 per chi, pur essendone

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

z) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 100.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 18, ultimo comma;

l) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dall'articolo 13, primo e secondo comma, la selvaggina viva introdotta dall'estero, o per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso articolo 13, o per chi viola le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 19;

m) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate nel presente articolo.

Le norme regionali prevederanno sanzioni per eventuali abusi dei proprietari o conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni in attuazione di coltivazione, di cui al quarto comma dell'articolo 17 ».

**PRESIDENTE.** La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 31 con il seguente:*

Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali sulla caccia, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza avere conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire un milione e la esclusione definitiva della concessione della licenza;

b) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi del precedente articolo 8, settimo comma; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire un milione e la revoca della licenza;

c) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino a un anno per chi esercita

la caccia in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire due milioni e la revoca della licenza;

d) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire tre milioni e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui al precedente articolo 2;

e) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino a un anno per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire due milioni e la revoca della licenza;

f) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire due milioni e la revoca della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza per chi esercita l'uccellazione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 18;

g) la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della regione di residenza;

h) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

i) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

l) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi viola la disposizione di cui al precedente articolo 18, ultimo comma;

m) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000, per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dal precedente articolo 13, primo e secondo comma, la selvaggina introdotta

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

dall'estero o per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso articolo 13 o per chi viola le disposizioni emanate ai sensi del precedente articolo 19;

n) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

Le norme regionali prevederanno sanzioni per eventuali abusi dei proprietari o dei conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni in attuazione di coltivazione di cui al precedente articolo 17, quarto comma.

31. 9.

A questo emendamento la Commissione ha presentato i seguenti subemendamenti:

*Alla lettera e) del primo comma, sostituire le parole da: 50.000 a fino a un anno, con le seguenti: 10.000 a lire 500.000.*

0. 31. 9. 1.

*Alla lettera e) del primo comma, sostituire le parole: tre anni, con le seguenti: un anno.*

0. 31. 9. 2.

*Alla lettera f) del primo comma, sostituire le parole: lire 100.000, con le seguenti: lire 20.000.*

0. 31. 9. 3.

*Alla lettera f) del primo comma, dopo le parole: concessione della licenza, aggiungere le seguenti: eccezione fatta per il minore quando non sia recidivo*

0. 31. 9. 4.

Onorevole relatore ?

ROSINI, *Relatore*. Do per svolto l'emendamento della Commissione 31. 9 con i relativi subemendamenti.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, primo alinea, sostituire le parole: porto abusivo di armi, con le seguenti: licenza abusiva di caccia.*

31. 10.

Costamagna.

*Al primo comma, lettera h), sostituire le parole: licenza di porto d'armi con le seguenti: licenza di caccia.*

31. 11.

Costamagna.

L'onorevole Costamagna ha facoltà di svolgerli.

COSTAMAGNA. Gli emendamenti si illustrano da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, primo alinea, sostituire le parole: e delle leggi regionali sulla caccia, con le seguenti: e delle leggi e dei decreti regionali sulla tutela della fauna.*

31. 1. **Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

*Al primo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) l'arresto fino a tre mesi e l'amenda da lire 50.000 a lire 300.000 per chi eserciti la caccia o comunque abbatta, catturi, ferisca, detenga o commercii esemplari di qualsiasi specie di mammiferi o uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana, o loro parti, ad eccezione dei roditori delle famiglie Microtidae e Muridae e delle talpe, ovvero di altri animali vietati ai sensi dell'articolo 12;.

31. 2. **Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

*Al primo comma, sopprimere le lettere b), d), f), g), h).*

31. 3. **Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

*Al primo comma, lettera c), sopprimere le parole: in tale caso la licenza è revocata;*

31. 4. **Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

*Al primo comma, lettera e), sostituire le parole: dagli articoli 3 e 18; nel caso in cui il trasgressore sia in possesso di li-*

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

cenza di caccia, la stessa viene revocata, con le seguenti: dall'articolo 3;

**31. 5. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

*Al primo comma, sostituire la lettera l) con la seguente:*

*l) l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 per ciascun capo per chi violi le disposizioni dell'articolo 13;*

**31. 6. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

*Al primo comma aggiungere, dopo la lettera l), la seguente:*

*l-bis) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1 milione per chi eserciti la caccia da appostamento fisso o temporaneo o a meno di 1000 metri di distanza dai valichi montani; in tale caso la licenza è revocata;*

**31. 8. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

*Sopprimere il secondo comma.*

**31. 7. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

L'onorevole Adele Faccio ha facoltà di svolgerli.

**FACCIO ADELE.** Signor Presidente, mantengo soltanto l'emendamento 31. 8, relativo alle sanzioni amministrative, poiché ritengo che i minimi previsti nel testo della Commissione siano troppo bassi, mentre ritiro tutti gli altri.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Adele Faccio.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 31?

**ROSINI, Relatore.** La maggioranza della Commissione esprime parere contrario allo emendamento Costamagna 31. 10; può esservi infatti porto abusivo d'armi, ma non può esservi una licenza abusiva di caccia: o c'è la licenza o c'è l'abuso.

Esprimo parere contrario anche agli emendamenti Costamagna 31. 11 e Faccio Adele 31. 8.

Raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento 31. 9 della Commissione e dei relativi subemendamenti.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**MARCORA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Il Governo esprime parere contrario agli emendamenti Costamagna 31. 10 e 31. 11 e Faccio Adele 31. 8.

Per quanto riguarda l'emendamento 31. 9 della Commissione, vorrei fare presente che la depenalizzazione della caccia senza licenza mi sembra eccessiva. Inoltre non condivido la diminuzione della misura delle sanzioni portate, in alcuni casi, a 5.000 lire nel minimo, il che non pone freno ad eventuali violazioni della legge. Si tratta di una richiesta che era già stata fatta in Commissione, per cui mi auguro che la Commissione stessa tenga presente un punto di vista che ci sembra oggettivo e corrispondente ad un minimo di difesa della natura. Ritengo, in sostanza, che sarebbe preferibile mantenere il testo dell'articolo nella formulazione pervenuta dal Senato.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore?

**ROSINI, Relatore.** La Commissione insiste sulla sua posizione, perché si deve ritenere che colui che esercita la caccia senza licenza di porto d'armi incorra nella sanzione penale prevista dalle leggi di pubblica sicurezza.

La sanzione minima di 5.000 lire riguarda inadempienze dei cacciatori corrispondenti a semplici distrazioni, che non incidono sul patrimonio faunistico. Si tratta, in genere, di violazioni previste dai vari regolamenti regionali.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti, iniziando dai subemendamenti 0. 31. 9. 1, 0. 31. 9. 2, 0. 31. 9. 3 e 0. 31. 9. 4 della Commissione all'emendamento 31. 9 della Commissione stessa.

Pongo in votazione il subemendamento 0. 31. 9. 1.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il subemendamento 0. 31. 9. 2.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il subemendamento 0. 31. 9. 3.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il subemendamento  
0. 31. 9. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della  
Commissione 31. 9 nel testo modificato dai  
subemendamenti testé approvati.

(È approvato).

Dichiaro precluso l'emendamento Costa-  
magna 31. 10.

Onorevole Costamagna, mantiene il suo  
emendamento 31. 11, non accettato dalla  
Commissione né dal Governo?

COSTAMAGNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione,  
avvertendo che esso deve intendersi riferito  
alla lettera *i*) del nuovo testo dell'arti-  
colo 31 testé approvato.

(È respinto).

Onorevole Adele Faccio, mantiene il suo  
emendamento 31. 8, non accettato dalla  
Commissione né dal Governo?

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione,  
avvertendo che, nel nuovo testo dell'artico-  
lo 31 testé approvato, esso deve intendersi  
come lettera *m*-bis.

(È respinto).

Si dia lettura dell'articolo 32, che, non  
essendo stati presentati emendamenti, porrò  
direttamente in votazione.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

« Alle infrazioni amministrative previste  
dal precedente articolo della presente leg-  
ge, nonché a quelle previste dalle leggi  
regionali, si applicano le disposizioni della  
legge 24 dicembre 1975, n. 706, in quanto  
compatibili ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'artico-  
lo 33.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

« L'autorità giudiziaria, con la sentenza  
di condanna dispone la revoca della li-  
cenza o la esclusione definitiva della con-  
cessione della licenza stessa.

Nei casi di cui al precedente comma, il  
cancelliere presso l'ufficio giudiziario che  
ha emesso il provvedimento ne dà notizia  
al questore del luogo di residenza del con-  
dannato.

La proposta di revoca o di sospensione  
della licenza prevista nei casi di illecito  
amministrativo sarà formulata, ai sensi del-  
l'articolo 7 della legge n. 706 del 24 di-  
cembre 1975, dal presidente della giunta  
regionale, che ne darà comunicazione al  
questore del luogo di residenza del tra-  
sgressore, perché provveda a tale revoca o  
sospensione ».

PRESIDENTE. È stato presentato il se-  
guente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 33.*

33. 1. **Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino  
Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Or-  
lando.**

L'onorevole Adele Faccio ha facoltà di  
svolgerlo.

FACCIO ADELE. Lo ritiro, signor Pre-  
sidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Adele  
Faccio.

La Commissione ha presentato il seguen-  
te emendamento:

*Sostituire l'articolo 33 con il seguente:*

La proposta di sospensione o di revoca  
o di esclusione definitiva della concessione  
della licenza di caccia, prevista nei casi  
di illecito amministrativo, sarà formulata,  
ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 di-  
cembre 1975, n. 706, dal presidente della  
giunta regionale, che ne darà comunica-  
zione al questore del luogo di residenza del  
trasgressore affinché provveda a tale sospen-  
sione o revoca o esclusione definitiva della  
concessione.

33. 2.

La Commissione ha altresì presentato i  
seguenti subemendamenti:

*All'emendamento della Commissione  
33. 2, premettere il seguente comma:*

La revoca della licenza di caccia è de-  
finitiva nei casi previsti ai punti *d*) e *f*)  
del precedente articolo 31. Nei casi previsti  
ai punti *b*), *c*) ed *e*) dello stesso articolo  
è ammesso il rinnovo della licenza ai sensi

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

del precedente articolo 32, comma secondo, a far data dal compimento del decimo anno dall'avvenuta revoca.

0. 33. 2. 2.

*All'emendamento della Commissione 33. 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Nel caso di oblazione della sanzione amministrativa le armi sequestrate ai sensi del precedente articolo 28, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza, saranno restituite al legittimo proprietario previa dimostrazione della estinzione delle sanzioni amministrative.

0. 33. 2. 1.

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrarli.

ROSINI, *Relatore*. Mi limito a raccomandare alla Camera l'approvazione dell'emendamento 33. 2 della Commissione, con i relativi subemendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione il subemendamento 0. 33. 2. 2 della Commissione, sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 33. 2. 1 della Commissione, sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 33. 2 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 33, nel testo modificato dai subemendamenti testè approvati, sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

La Commissione ha presentato il seguente emendamento al titolo X:

*Al titolo X, sopprimere le parole:* Disposizioni penali e.

Tit. X. 1.

Qual è il parere del Governo su questo emendamento ?

MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione Tit. X. 1.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

« Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, legifereranno in materia.

Con l'entrata in vigore della presente legge hanno immediata efficacia le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37.

L'articolo 23 si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le tasse regionali di cui all'articolo 24 si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sempreché siano state emanate le relative norme regionali istitutive di dette tasse. In caso contrario esse decorrono dal mese successivo all'entrata in vigore delle citate leggi regionali.

Gli articoli 25 e 26 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le somme incamerate nell'anno 1977 dovranno essere ripartite secondo le norme in vigore.

Fino a quando non saranno emanate le norme regionali di applicazione dell'articolo 17, quarto comma, continueranno ad avere vigore le disposizioni di cui all'articolo 30 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, salvo per quanto concerne le sanzioni penali.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, rimarranno efficaci nei termini di tempo di cui al primo comma, sempre che siano compatibili con le disposizioni della presente legge.

Con l'entrata in vigore delle leggi regionali sono abrogate le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione legislativa o re-

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

golamentare non espressamente richiamata nella presente legge. Fino a tale data restano in vigore le suddette disposizioni compatibili con la presente legge ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Con l'entrata in vigore della presente legge hanno immediata efficacia le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 18, 20, 27, 28, 31, 32, 34, 35 e 37.

**34. 1. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

*Sopprimere il terzo comma.*

**34. 2. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

L'articolo 26 si applica a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

**34. 3. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

*Sostituire il quinto, sesto e settimo comma con il seguente:*

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

**34. 4. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

L'onorevole Adele Faccio ha facoltà di svolgerli.

**FACCIO ADELE.** Li ritiro, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Adele Faccio.

La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al quinto comma, sopprimere la parola: penali.*

**34. 5.**

*Al sesto comma, sostituire le parole da: Le autorizzazioni, a: integrazioni, con le seguenti:* Le norme del titolo III del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e le norme delle leggi regionali che regolamentano la stessa materia e, in particolare, quelle relative alla costituzione di oasi di protezione e di rifugio e di zone di ripopolamento e, comunque, di aree di tutela.

**34. 6.**

L'onorevole relatore intende illustrarli?

**ROSINI, Relatore.** Mi limito a raccomandarne alla Camera l'approvazione, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo su questi emendamenti?

**MARCORA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Il Governo li accetta.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 34. 5, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 34. 6, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 35, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

**MAZZARINO, Segretario,** legge:

« Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con sede in Bologna, dall'entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di « Istituto nazionale di biologia della selvaggina ».

All'istituto nazionale di biologia della selvaggina, con sede in Bologna, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

L'Istituto di cui ai precedenti commi è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali ».

(È approvato).

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'articolo 36.

**MAZZARINO, Segretario,** legge:

« Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore fino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono fatte salve le riserve di rappresentanza della Presidenza della Repubblica nonché le riserve di enti pubblici e le gestioni sociali nei territori di cui all'articolo 7.

Scaduto il triennio di cui al primo comma, le regioni, sentito l'Istituto di biologia della selvaggina, possono autorizzare l'istituzione e la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina (stambecco, camoscio, gallo forcello, gallo cedrone, pernice bianca, lepre bianca, francolino di monte e coturnice), alla grossa selvaggina europea (cervo, capriolo, daino, mufone) e alla fauna acquatica in specie nelle zone umide e vallive, sempre in numero e per superfici complessive limitati, purché presentino strutture ed ambiente adeguati.

Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica.

Le regioni coordinano ed approvano i piani annuali di ripopolamento e di abbattimento della selvaggina compatibili con le finalità naturalistiche e faunistiche, ed indicano i criteri di gestione delle aziende faunistico-venatorie.

I diritti di caccia esistenti sui terreni di altrui proprietà a favore delle foreste demaniali di Tarvisio in provincia di Udine rimangono riservati all'Azienda di Stato per le foreste demaniali ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 36.*

**36. 1. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

L'onorevole Adele Faccio ha facoltà di svolgerlo.

**FACCIO ADELE.** Con questo emendamento noi abbiamo proposto di sopprimere l'articolo 36, in quanto, se fosse stato accettato il nostro emendamento all'articolo 11, non vi sarebbero state disposizioni transitorie sulle riserve di caccia, perché queste ultime sarebbero state eliminate.

Siamo però costretti a ritirare l'emendamento 36. 1 perché la soppressione dell'articolo 36 è ormai superata dal fatto che non è stato accettato il nostro emendamento all'articolo 11.

**PRESIDENTE.** La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, sopprimere le parole: nonché le riserve di enti pubblici e le gestioni sociali nei territori di cui all'articolo 7.*

**36. 2.**

*Sopprimere il sesto comma.*

**36. 3.**

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerli.

**ROSINI, Relatore.** Si illustrano da sè, signor Presidente.

**ORSINI GIANFRANCO.** Chiedo di parlare su questi emendamenti.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ORSINI GIANFRANCO.** Sono molto perplesso sugli emendamenti soppressivi proposti dalla Commissione. Abbiamo istituito con l'articolo 15 la gestione sociale ai fini faunistico-venatori, affidata alle regioni nel quadro di un regime limitativo di caccia controllata, ed ora, con l'emendamento 36. 2 di fatto andiamo a determinare una totale liberalizzazione della caccia proprio in quel territorio delle Alpi che, approvando

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

l'articolo 7, abbiamo riconosciuto meritevole di particolare tutela quanto al patrimonio faunistico.

Non credo, del resto, che l'originario testo della Commissione sia contrastante o incompatibile con i poteri che i decreti delegati emanati sulla base della legge n. 382 hanno attribuito alle regioni in materia di riserve di caccia. Ritengo invece che esso sia perfettamente coerente con l'articolo 7, precedentemente approvato dalla Camera, di questo progetto di legge.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma, sostituire le parole: sentito l'Istituto di biologia della selvaggina, con le seguenti: su conforme parere dell'Istituto di biologia della selvaggina.*

36. 4. **Ascari Raccagni.**

Poiché l'onorevole Ascari Raccagni non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

**ROSINI, Relatore.** La Commissione è contraria, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**MARCORA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Il Governo è favorevole agli emendamenti 36. 2 della Commissione e Ascari Raccagni 36. 4.

Per quanto riguarda l'emendamento della Commissione 36. 3, nell'esprimere parere contrario, vorremmo far presente che la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 36 determinerebbe in concreto la abolizione dell'attuale regime di bandita di caccia su determinati territori, compromettendo la tutela della fauna selvatica pregiata presente in quelle zone nelle quali esistono, tra l'altro, due riserve naturali.

**ROSINI, Relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ROSINI, Relatore.** Desidero rispondere al ministro che, per quanto riguarda l'emendamento 36. 3, le sue preoccupazioni non sono state trascurate dalla Commissione, in quanto riteniamo che, se esistono delle zone

attualmente protette dalla legge-quadro che non dovessero essere più oggetto di tutela, queste sono già contemplate dall'emendamento che la Commissione ha presentato all'articolo 34. L'emendamento 34. 6, poco fa approvato, tendeva infatti a tutelare queste situazioni.

All'onorevole Gianfranco Orsini, la Commissione desidera ribadire che, in base alla legge n. 382, la competenza in questa materia è delle regioni, le quali in conformità dell'articolo 7 potranno mantenere queste riserve sociali od abolirle. Ciò sarà dunque affidato alla discrezionalità delle regioni, una discrezionalità che, in questa sede, non possiamo certo toccare.

**MARCORA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARCORA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Il Governo insiste sul suo parere contrario, facendo presente che veniamo ad eliminare zone di bandita che sono necessarie non solo per il nostro paese, ma anche per i paesi stranieri a noi vicini, in quanto molte di queste zone si trovano presso il confine. Qualora dovesse essere soppresso il sesto comma dell'articolo 36, non avremmo alcuna possibilità di garantire la presenza della fauna che, pur riconoscendo quanto è stato detto dalla Commissione, ci sembra meglio salvaguardata dal mantenimento del comma stesso.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 36. 2, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Poiché l'onorevole Ascari Raccagni non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento 36. 4.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 36. 3 della Commissione.

**ORSINI GIANFRANCO.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ORSINI GIANFRANCO.** Sono convinto che non possiamo lasciare alla discrezionalità delle regioni la facoltà di stabilire riserve a gestione sociale nella zona delle

Alpi, dopo che la Camera ha approvato l'articolo 7 esprimendo la chiara volontà di tutelare in maniera particolare quella zona. In questo modo, si viene ad affermare, di fatto, la volontà di una liberalizzazione completa che non mi pare sia nelle intenzioni di questa Assemblea (*Applausi al centro*).

ROSINI, *Relatore*. Queste argomentazioni, onorevole collega, si riferiscono all'emendamento che è stato votato prima!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che ci accingiamo a votare l'emendamento della Commissione 36. 3, soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 36, cui il Governo è contrario.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 36, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 37 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

« I dipendenti dei comitati provinciali caccia, in servizio alla data del 31 dicembre 1976, passano ad ogni effetto giuridico ed economico alle dipendenze delle amministrazioni provinciali.

In caso di scioglimento o di cessazione dell'attività dell'Ente produttori selvaggina, i dipendenti della sede centrale di detto Ente, in servizio alla data del 31 dicembre 1974 passano, con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste alle dipendenze di altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge. Tali dipendenti dovranno essere collocati dagli enti riceventi nei posti in organico riservati secondo l'articolo 43 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70 ».

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 38.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

« Fino all'entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione della avifauna, per consentire l'adeguamento a quanto stabilito dall'articolo 9, è ammesso l'uso dei fucili a canna liscia, a ripetizione o semiautomatici a non più di cinque colpi ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 38.*

38. 1. **Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

*Sostituirlo con il seguente:* La caccia è sospesa per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste dalla lettera a) dell'articolo 31.

38. 8. **Faccio Adele, Froio, Bonino Emma, Mellini, Orlando, Pannella, Pinto, Terranova, Agnelli Susanna.**

*Sostituirlo con il seguente:* La caccia è sospesa per quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste dalla lettera a) dell'articolo 31.

38. 9. **Faccio Adele, Froio, Bonino Emma, Mellini, Orlando, Pannella, Pinto, Terranova, Agnelli Susanna.**

*Sostituirlo con il seguente:* La caccia è sospesa per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste dalla lettera a) dell'articolo 31.

38. 10. **Faccio Adele, Bonino Emma, Froio, Mellini, Orlando, Pannella, Pinto, Terranova, Agnelli Susanna.**

*Sostituirlo con il seguente:* La caccia è sospesa per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste dalla lettera a) dell'articolo 31.

38. 11. **Faccio Adele, Bonino Emma, Froio, Mellini, Orlando, Pannella, Pinto, Terranova, Agnelli Susanna.**

*Sostituirlo con il seguente:* La caccia è sospesa per un anno dalla data di entrata

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

in vigore della presente legge. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste dalla lettera a) dell'articolo 31.

38. 12. **Faccio Adele, Bonino Emma, Froio, Mellini, Orlando, Pannella, Pinto, Terranova, Agnelli Susanna.**

L'onorevole Adele Faccio ha facoltà di illustrarli.

**FACCIO ADELE.** Premetto che l'emendamento 38. 1 rappresenta per noi un punto veramente essenziale, in quanto siamo contrari all'uso dei fucili con più di due colpi, e contraria è soprattutto la normativa delle Comunità europee. Noi siamo contrari all'uso delle armi in tutti i sensi, siano i fucili ad uno o più colpi, ovviamente.

Ma richiamiamo l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che si incoraggia la violenza con questa possibilità di circolazione delle armi che, costituisce già di per sé un'occasione per il suo manifestarsi, dal momento che un *raptus* d'ira può scatenare la follia di qualunque individuo che si trovi a poter disporre di armi. Il fatto che il fucile stia appeso al muro facilita troppo certe cose, come dimostrano le cronache dei quotidiani.

Ribadiamo la nostra richiesta di votazione a scrutinio segreto sul nostro emendamento 38. 1, perché ripetiamo che si tratta di un punto estremamente vincolante per la nostra lotta contro la violenza, contro le armi, contro la possibilità di chiunque di trovare lo sfogo ai propri sentimenti in quei momenti nei quali sarebbe meglio che tali sentimenti non si estrinsecassero.

Quanto agli altri emendamenti 38. 8, 38. 9, 38. 10, 38. 11 e 38. 12, si tratta della moratoria alla caccia. Abbiamo appoggiato l'appello di alcuni scienziati ai cittadini, ed abbiamo ricevuto (nel breve arco di 24 ore) centinaia di telefonate da cittadini che si dichiarano contrari al massacro rappresentato dalla caccia, all'inquinamento ed all'avvelenamento con la conseguente distruzione del pianeta, così come abbiamo più volte lamentato in quest'aula.

Presentiamo quindi un emendamento (il 38. 8) inteso a sospendere la caccia, per cinque anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Questo perché riteniamo che siano necessari un ripopolamento ed un risanamento radicali; perché non possiamo dimenticare che esistono

forme di avvelenamento agricolo causate, ad esempio, dalle cartucce che, in numero di un miliardo e mezzo ogni anno, finiscono nel terreno, e che esiste una situazione grave sia per quanto concerne la fauna, che viene sistematicamente impallinata, sia per quanto concerne gli alberi, visto che la qualità del legname si deteriora gravemente quando viene danneggiato da colpi di arma da fuoco. Anche sul piano delle conseguenze economiche immediate, quindi, si deve ritenere che la caccia provoca gravi danni alla campagna, pur se i cacciatori fanno finta di ignorare questi dati.

Vorrei inoltre far presente un altro aspetto, che riguarda lo scatenamento della violenza. Il professor Consiglio, dell'università di Roma, ha ricevuto, tanto per fare un esempio, gravi minacce da parte di sei cacciatori che hanno manifestato il proposito di spezzargli le gambe. Bisogna quindi tener presente la violenza che è presente nell'animo dei cacciatori e che trova occasione nella possibilità di disporre così facilmente di armi.

Per queste considerazioni, ed in particolare per consentire un recupero, per quanto è possibile, del patrimonio dell'ecosfera minacciato dall'avvelenamento e dalla distruzione, noi chiediamo la sospensione della caccia per cinque anni. Siamo però disposti ad accettare una riduzione di questo periodo a quattro, a tre, a due o addirittura ad un anno, come si prevede nei successivi nostri emendamenti, perché sappiamo quanto sia grave, ormai, la situazione delle nostre campagne, della nostra agricoltura, della nostra zoologia, e quanto sia grave la richiesta che ci viene rivolta dalla Comunità europea. Riteniamo quindi che sarebbe un atto di civiltà dare una risposta positiva alla sollecitazione che proviene, quanto meno, da un intero continente che cerca di salvare la propria vita, piuttosto che continuare a distruggerla.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 38.*

38. 3.

**Bianco.**

L'onorevole Bianco ha facoltà di svolgerlo.

**BIANCO.** Da accertamenti tecnici compiuti non risulta che, per poter modificare

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

un fucile, occorra circa un anno. Ritengo quindi che la soppressione dell'articolo 38 consentirebbe un più civile uso delle armi da fuoco. Mi permetto di aggiungere che la Commissione, che poc'anzi si è dimostrata così sensibile ai poteri delle regioni, per quanto riguarda l'articolo ora in esame ritiene invece di dover peggiorare il testo approvato dal Senato, togliendo alle regioni stesse la possibilità di interdire l'uso delle armi a più di quattro colpi. Da questo punto di vista, ritengo sia opportuno sopprimere l'articolo in esame, lasciando quindi che l'uso delle armi venga immediatamente disciplinato dalla normativa fin qui approvata, che per altro non può essere valutata in maniera eccessivamente positiva.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 38 con il seguente:*

La caccia mediante l'impiego delle armi da fuoco è sospesa per 5 anni; le armi da fuoco in possesso dei cittadini per uso di caccia debbono essere denunciate all'autorità di pubblica sicurezza e debbono essere conservate in luogo chiuso, con divieto assoluto di portarle con sé nella caccia, anche se il cacciatore fosse provvisto di porto d'armi e dichiarasse di averle portate come mezzo di difesa personale. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni in vigore verso chiunque porti armi da fuoco in luogo pubblico o aperto al pubblico senza essere autorizzato.

**38. 4. Costamagna.**

L'onorevole Costamagna ha facoltà di svolgerlo.

**COSTAMAGNA.** Ritengo di dover ancora insistere nell'illustrazione della proposta di divieto di uso di armi da fuoco nell'esercizio della caccia. Può infatti avvenire che una sospensione di cinque anni rappresenti, in questo settore, la salvezza per la nostra fauna; e può anche avvenire che tra cinque anni sia soltanto un ricordo la spirale di violenza cui ci ha condotto il terrorismo e, soprattutto, l'ondata di delinquenza che stiamo vivendo nel nostro paese. Mi pare quindi sia giusto rivolgere un estremo appello al riguardo, rilevando che il bene dello Stato oggi si identificherebbe nel disarmo generale, attuato passando sopra ad ogni pretesto, anche a quello rappresentato dalla caccia.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Fino al recepimento delle direttive della CEE le regioni meridionali possono regolamentare le cacce tradizionali, nei limiti previsti dall'articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, nella sua formulazione originaria con esclusione delle successive modificazioni.

**38. 2. Valensise, Lo Porto, Pazzaglia, Santagati, Trantino, Tripodi, Guarra, Baghino.**

L'onorevole Valensise ha facoltà di svolgerlo.

**VALENSISE.** Questo emendamento, che è, nel contenuto, identico all'emendamento Tassone 38. 7, al quale dovrebbe quindi essere abbinato al momento della votazione, si illustra da sé. Esso concerne il problema delle tradizionali cacce meridionali, che si propone siano autorizzate da parte delle regioni fino all'entrata in vigore della normativa comunitaria sull'avifauna.

Il concetto del collegamento alla normativa comunitaria sull'avifauna è stato accettato dalla Commissione per quanto riguarda il numero dei colpi dei fucili. Non vedo perché, se si può attendere l'entrata in vigore della normativa comunitaria per i colpi dei fucili, non si possa fare altrettanto a favore dei cacciatori meridionali per quanto riguarda le cacce tradizionali.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le tradizionali cacce meridionali possono essere consentite e regolamentate fino al recepimento delle direttive CEE da parte della legislazione nazionale.

**38. 5. Quattrone.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Fino al recepimento delle direttive CEE, le regioni meridionali potranno autorizzare la caccia all'adorno (*pernis apivorus*) nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 20 maggio.

**38. 6. Quattrone.**

L'onorevole Quattrone ha facoltà di svolgerli.

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

QUATTRONE. Si illustrano da sé, signor Presidente, e ritengo che questi emendamenti possano essere posti in votazione congiunta con l'emendamento Tassone 38. 7.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le regioni possono regolamentare le cacce tradizionali, fino al recepimento delle direttive comunitarie.

38. 7.

**Tassone.**

L'onorevole Tassone ha facoltà di svolgerlo.

TASSONE. Lo do per svolto, signor Presidente. Mi dichiaro per altro d'accordo per l'abbinamento di questo mio emendamento con gli emendamenti Valensise e Quattrone, in sede di votazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 38?

ROSINI, *Relatore*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti proposti, con le seguenti motivazioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti Faccio Adele 38. 1 e Bianco 38. 3, parrebbe di intendere, dalle argomentazioni svolte durante tutto l'arco della discussione della presente proposta di legge, che in quest'aula vi sia la possibilità di distinguere tra i puri ed i meno puri, tra i sensibili alle esigenze culturali e coloro che vivono di solo pane. Ma non è così, e lo dimostra anche la rapida e non trascurabile intesa raggiunta con l'onorevole Adele Faccio su parecchi emendamenti.

Certo è negativamente sorprendente il fatto che si mettano in giuoco con tanta leggerezza 30 mila posti di lavoro diretto e altri 100 mila di lavoro indiretto; posti di lavoro che — sia ben chiaro — nulla hanno di vergognoso né di meno degno rispetto a tutti gli altri. Il candore di cui ci si vorrebbe ricoprire sarebbe ben presto tramutato in ironia dagli affari che farebbero a danno dell'industria e del lavoro italiani i nostri *partners* europei.

L'articolo 9 della legge non ammette equivoci: quella è la nostra volontà, che troverà piena attuazione in accordo con i tempi e con le decisioni degli altri paesi europei. Farlo prima sarebbe forse un ti-

tolo di merito, ma deporrebbe unicamente a favore della nostra ingenuità.

Per quanto riguarda gli emendamenti Costamagna 38. 4 e Faccio Adele 38. 8, 38. 9, 38. 10, 38. 11 e 38. 12, vi è da sottolineare che sono ispirati ad un concetto di equilibrio faunistico statico, un concetto decisamente superato da parte di autentici studiosi dei problemi della fauna selvatica a favore di un equilibrio faunistico dinamico, che è poi il concetto che orienta tutta la nostra legge. D'altra parte esempi non rari — e da ultimo quello del parco del Ticino — ci dimostrano che un equilibrio statico come quello che è proposto da questi emendamenti non porta ad un incremento del patrimonio faunistico, ma ad un suo deperimento.

La Commissione è contraria infine agli emendamenti Valensise 38. 2, Quattrone 38. 5 e 38. 6 e Tassone 38. 7, perché intende riconfermare la volontà del Parlamento espressa nel 1970.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli deputati, desidero soffermarmi sugli emendamenti Faccio Adele 38. 1 e Bianco 38. 3. Chiedo un minimo di attenzione affinché gli onorevoli deputati sappiano cosa voteranno.

L'articolo 9 prevede che la caccia sia consentita con l'uso di fucile a non più di tre colpi; nel testo del Senato delle norme transitorie previste all'articolo 38 si sancisce che per un anno, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito l'uso di fucile a canna liscia a ripetizione o semiautomatico a non più di quattro colpi. Ciò vuol dire che, stando al testo che ci è giunto dal Senato, dopo un anno non si può più sparare con fucile a più di tre colpi.

La Commissione, con parere contrario del Governo, ha approvato un emendamento con il quale sostanzialmente si dice che si può sparare con fucile a cinque colpi fino a quando non entrerà in vigore la direttiva comunitaria. Ancora più preoccupante è il fatto che in questo caso non si consente alle regioni di prescrivere l'uso di fucili con un numero inferiore di colpi, dopo che per tante altre proposte si è invece invocata l'autonomia delle regioni stesse. Proprio in questa materia, dunque, in cui le regioni cercano di limitare la distruzione della fauna, viene tolta loro ogni facoltà.

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

Pertanto, o si riesce a ripristinare la formulazione originaria del Senato, per cui tra un anno non sarà più consentito sparare con un fucile automatico con un numero di colpi superiore a tre, oppure il Governo non può che essere favorevole alla soppressione dell'articolo 38, lasciando intatta la validità dell'articolo 9 per cui dal momento di entrata in vigore della presente legge non si può sparare con fucili a più di tre colpi.

Vorrei che si tenesse presente che non è una questione di lana caprina, ma che, se si approva il testo della Commissione, in Italia si potrà sparare con fucili a cinque colpi fino a quando non giungerà la direttiva comunitaria. Se consideriamo che la direttiva comunitaria dovrà essere adottata e recepita con legge — e mediamente ci vogliono tre anni —, possiamo tranquillamente affermare che in Italia, se non si sopprime questo articolo, si potrà sparare con fucili a cinque colpi praticamente per un periodo illimitato di tempo.

Esprimo, infine, parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 38.

ORLANDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sugli emendamenti presentati all'articolo 38.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Dichiaro, anche a nome degli altri colleghi della sinistra indipendente, che voteremo a favore degli emendamenti Faccio Adele che tendono a sospendere la caccia per alcuni anni.

Devo dire che ho ascoltato con un certo stupore e con molta curiosità quanto il relatore ha detto a proposito della distinzione tra equilibri statici e dinamici. Evidentemente, questa distinzione è talmente sottile che non riescono a capirla neppure i professori Nebbia, Consiglio e Buzzati Traverso, visto che concludono il loro appello con queste parole: « Qualora non fosse possibile ottenere l'immediata abolizione della caccia, i sottoscritti chiedono almeno che ogni forma di uccisione o cattura della fauna selvatica venga sospesa per un periodo sufficiente ad una sua naturale ricostituzione, in ogni caso non inferiore a cinque anni ».

A questo punto, o i professori Nebbia, Consiglio e Buzzati Traverso non sanno bene cosa sia la funzione riproduttiva, oppure il relatore non ha ben chiarito quale

sia la distinzione fra equilibrio statico ed equilibrio dinamico.

Noi siamo quindi favorevoli ad una sospensione della caccia per qualsiasi periodo, magari solo per un anno.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Chiederò ora ai presentatori degli emendamenti Faccio Adele 38. 1 e Bianco 38. 3 se insistono per la votazione dei rispettivi emendamenti, interamente soppressivi dell'articolo 38, non accettati dalla Commissione e accettati, invece, dal Governo.

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente, e rammento che il gruppo radicale insiste anche nella richiesta di votazione a scrutinio segreto sul mio emendamento 38. 1.

BIANCO. Anch'io insisto, signor Presidente.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Faccio Adele 38. 1 e Bianco 38. 3.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	332
Votanti . . . . .	331
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	166
Voti favorevoli . . . . .	193
Voti contrari . . . . .	138

*(La Camera approva).*

Dichiaro pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 38.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores	Alici
Adamo	Alinovi
Aiardi	Aliverti
Alborghetti	Allegra

## VII LEGISLATURA. — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

Amarante	Brusca	Corallo	Gaspari
Ambrosino	Buzzoni	Corder	Gatti
Amici	Caiati	Corghì	Gava
Andreoni	Calabrò	Corradi Nadia	Giadresco
Angelini	Calice	Costa	Giannini
Antoni	Campagnoli	Costamagna	Giordano
Armella	Cappelli	Cravedi	Giovagnoli Angela
Arnone	Cappelloni	Cuffaro	Giuliani
Baghino	Carandini	Danesi	Giura Longo
Balbo di Vinadio	Carelli	Da Prato	Goria
Baldassari	Carenini	D'Arezzo	Gottardo
Ballardini	Carlassara	de Carneri	Gramegna
Bambi	Carlioni Andreucci	De Carolis	Granati Caruso
Barba	Maria Teresa	De Cinque	Maria Teresa
Barbarossa Voza	Carlotto	de Cosmo	Granelli
Maria Immacolata	Caroli	De Gregorio	Grassi Bertazzi
Barbera	Carta	Del Castillo	Grassucci
Bardelli	Caruso Antonio	Del Duca	Gualandi
Bardotti	Caruso Ignazio	Delfino	Guasso
Bartolini	Casadei Amelia	Del Rio	Guerrini
Bassetti	Casalino	Di Giannantonio	Ianni
Belardi Merlo Eriase	Casapieri Quagliotti	Di Giulio	Ianniello
Bellocchio	Carmen	Drago	Iozzelli
Bellusi Ernesta	Casati	Dulbecco	Lamanna
Berlinguer Giovanni	Castellucci	Esposito	Lamorte
Bernardi	Cattanei	Fabbri Serroni	La Torre
Bernardini	Cavaliere	Adriana	Leccisi
Bernini	Cavigliasso Paola	Facchini	Libertini
Bernini Lavezzo	Cecchi	Faenzi	Licheri
Ivana	Ceravolo	Fantaci	Lima
Bertoli	Cerquetti	Federico	Lo Porto
Biamonte	Cerra	Felicetti	Lobianco
Bianchi Beretta	Cerrina Feroni	Felici	Lodi Faustini Fustini
Romana	Chiarante	Ferrari Marte	Adriana
Bianco	Chiovini Cecilia	Ferrari Silvestro	Lodolini Francesca
Bini	Ciai Trivelli	Flamigni	Lombardo
Bisignani	Anna Maria	Formica	Lucchesi
Boffardi Ines	Ciannamea	Forte	Lussignoli
Boldrin	Cirasino	Fortunato	Macciotta
Bollati	Citaristi	Fracanzani	Maggioni
Bolognari	Citterio	Fracchia	Malvestio
Bonalumi	Coccia	Franchi	Mancuso
Borromeo D'Adda	Cocco Maria	Froio	Manfredi Giuseppe
Bortolani	Codrignani Giancarla	Furia	Mannuzzu
Bosi Maramotti	Colomba	Fusaro	Mantella
Giovanna	Colucci	Galasso	Marabini
Bottarelli	Colurecio	Galli	Margheri
Bottari Angela Maria	Conchiglia Calasso	Gambolato	Marocco
Branciforti Rosanna	Cristina	Garbi	Maroli
Brini	Conte	Gargani	Marraffini
Brocca	Conti	Gasco	

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

Martini Maria  
     Eletta  
 Martino  
 Marton  
 Martorelli  
 Marzano  
 Masiello  
 Mastella  
 Matarrese  
 Matrone  
 Mazzola  
 Meneghetti  
 Meucci  
 Miceli Vincenzo  
 Migliorini  
 Milani Eliseo  
 Millet  
 Mirate  
 Misasi  
 Monteleone  
 Mora  
 Morazzoni  
 Morini  
 Moro Aldo  
 Moro Paolo Enrico  
 Moschini  
 Nespolo Carla  
     Federica  
 Nicosia  
 Noberasco  
 Orlando  
 Orsini Gianfranco  
 Padula  
 Pagliai Morena  
     Amabile  
 Palomby Adriana  
 Palopoli  
 Pani  
 Pazzaglia  
 Pellegatta Maria  
     Augusta  
 Pennacchini  
 Perantuono  
 Petrucci  
 Pezzati  
 Piccinelli  
 Pisicchio  
 Pochetti  
 Portatadino  
 Postal  
 Prandini

Pratesi  
 Presutti  
 Pucci  
 Pucciarini  
 Pugno  
 Pumilia  
 Quarenghi Vittoria  
 Quattrone  
 Raichich  
 Ramella  
 Reggiani  
 Rende  
 Revelli  
 Ricci  
 Riga Grazia  
 Rognoni  
 Rosati  
 Rosini  
 Rosolen Angela  
     Maria  
 Rossi di Montelera  
 Rossino  
 Rubbi Antonio  
 Rubbi Emilio  
 Russo Carlo  
 Sabbatini  
 Salvato Ersilia  
 Salvi  
 Sandomenico  
 Sanese  
 Sangalli  
 Santagati  
 Santuz  
 Sauza  
 Sarri Trabujo  
     Milena  
 Sarti  
 Savino  
 Savoldi  
 Sbriziolo De Felice  
     Eirene  
 Scaramucci Guaitini  
     Alba  
 Scarlato  
 Sedati  
 Segre  
 Servello  
 Sicolo  
 Sinesio  
 Sobrero  
 Spataro

Speranza  
 Spigaroli  
 Sponziello  
 Sposetti  
 Squeri  
 Stefanelli  
 Stella  
 Tamburini  
 Tamini  
 Tantalio  
 Tassone  
 Tedeschi  
 Ferraroli  
 Tesi  
 Tesini Aristide  
 Tesini Giancarlo  
 Tombesi  
 Torri  
 Tozzetti

Trabucchi  
 Trombadori  
 Urso Giacinto  
 Urso Salvatore  
 Vaccaro Melucco  
     Alessandra  
 Valensise  
 Vecchiarelli  
 Vecchietti  
 Vernola  
 Villa  
 Villari  
 Vincenzi  
 Zambon  
 Zamboni  
 Zavagnin  
 Zolla  
 Zoppetti  
 Zuech

*Si è astenuto:*

Martinelli.

*Sono in missione:*

Ciuffini  
 Colombo  
 Corà  
 Cristofori  
 Dell'Andro  
 Fioret  
 Foschi

Laforgia  
 Mosca  
 Peggio  
 Pisoni  
 Radi  
 Tani  
 Todros

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente articolo 38-bis:*

Coloro i quali detengono, alla data di entrata in vigore della presente legge, animali protetti dalla stessa, sono tenuti a denunciare il possesso entro sei mesi all'autorità di pubblica sicurezza. Questa provvede ad applicare agli esemplari denunciati uno speciale contrassegno e a compilare elenchi degli stessi, da mettere a disposizione di chiunque voglia consultarli. Trascorso il termine indicato si applicano, limitatamente agli esemplari non compresi in detti elenchi, le sanzioni previste dalla

presente legge. Si applica inoltre il sequestro limitatamente a quegli esemplari, imbalsamati o vivi, dei quali si faccia richiesta da parte di musei o giardini zoologici pubblici o da parte dei centri di riadattamento gestiti dalle libere associazioni naturalistiche.

**38. 01. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

L'onorevole Adele Faccio ha facoltà di svolgerlo.

**FACCIO ADELE.** Questo articolo aggiuntivo stabilisce che chi detiene, alla data di entrata in vigore della presente legge, animali protetti, deve farne denuncia. Tale emendamento ci sembra estremamente importante perché riteniamo inutile, o poco efficace, vietare l'uccisione o la cattura di determinate specie di animali, quando poi non se ne colpisce la detenzione. Sono numerosi i casi nei quali animali molto rari, o anche soltanto rari, sono stati uccisi e venduti a prezzi eccezionali. Le loro spoglie sono state imbalsamate e si è fatta un'autentica speculazione sull'uccisione di questi animali.

Per esempio, in Sicilia, sono stati sterminati gli ultimi avvoltoi, perché chi poteva permettersi di pagare un milione, poteva avere così l'avvoltoio imbalsamato attaccato alla parete. In Sardegna un avvoltoio imbalsamato è stato pagato appunto un milione. Non meraviglia quindi che, di fronte a prezzi così elevati, vi siano cacciatori di frodo allettati ad uccidere l'animale raro, rischiando anche di pagare una multa, per altro sempre inadeguata.

La semplice denuncia della detenzione potrebbe quindi essere un deterrente per questa distruzione. A tale scopo è necessario che vengano compiuti elenchi degli animali protetti, vivi o morti e da chiunque siano posseduti. Lo scopo preciso dell'emendamento è pertanto quello di stroncare questa indegna speculazione sugli animali che vengono così uccisi, imbalsamati e venduti.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione?

**ROSINI, Relatore.** La Commissione è contraria perché, così come è formulato questo articolo aggiuntivo, si avrebbero, all'in-

domani dell'approvazione della legge, lunghe teorie di persone con le gabbie dei canarini in mano che vanno alle questure per far mettere la « targa di Stato » sui canarini. L'onorevole Adele Faccio ha portato, a sostegno della sua proposta motivazioni che ci sentiamo di condividere, in ordine a specie rare di animali; però, così come l'articolo aggiuntivo è formulato, ogni cittadino italiano in possesso di un canarino o di un pappagallo dovrebbe andare dall'autorità di pubblica sicurezza a fare la denuncia, il che sarebbe assurdo e ridicolo.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**MARCORA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Anche il Governo è contrario.

**PRESIDENTE.** Onorevole Adele Faccio, mantiene il suo articolo aggiuntivo 38. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**FACCIO ADELE.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Faccio Adele 38. 01.

*(E respinto).*

**VALENSISE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** A che titolo?

**VALENSISE.** Signor Presidente, vorrei pregarla di mettere in votazione il mio emendamento 38. 2, nonché gli analoghi emendamenti Quattrone 38. 5 e 38. 6 e Tasone 38. 7.

Non mi sembra infatti che l'avvenuta soppressione dell'articolo 38 possa precludere anche questi emendamenti che recano disposizioni normative completamente autonome. È stata infatti soppressa una normativa completamente diversa da quella cui si riferiscono gli emendamenti in questione, che, riguardando le cacce tradizionali, danno luogo ad una norma transitoria ben distinta.

L'articolo 38 del resto reca il titolo di « disposizioni transitorie »; ora, dato che le disposizioni soppresse in esso contenute avevano una portata estremamente limitata (si riferivano soltanto al numero dei colpi consentiti), non vedo perché non si possa approvare una altra disposizione transitoria, ricomprendendola sotto quel titolo.

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, ella sa bene che l'approvazione di un emendamento soppressivo di un intero articolo preclude, *ipso facto*, gli altri emendamenti presentati al medesimo articolo.

Posso riconoscere tuttavia che tra la soluzione formale, che ha un suo significato, e quella sostanziale, ci può essere un divario. Mi pare, infatti, che il contenuto dell'emendamento 38. 2, come anche degli altri cui ella ha fatto riferimento avrebbe dovuto consigliare ai proponenti la presentazione di un articolo aggiuntivo contenente disposizioni transitorie. Se è vero, infatti, che le disposizioni transitorie possono essere anche molte, è anche vero che non si può fare di un articolo un *cocktail* di disposizioni aventi i contenuti più disparati.

Nella specie, prendo atto del fatto che gli emendamenti da lei richiamati, onorevole Valensise, possono configurarsi come norme autonome, e acconsento quindi a porli in votazione, senza però che tale decisione costituisca in alcun caso un precedente.

Debbo aggiungere, onorevole Valensise, che ella ha già sentito su questo punto il parere contrario del relatore e del Governo. Comunque per scrupolo, poiché non voglio soffocare nemmeno una « virgola » di una possibile interpretazione diversa dalla mia, e poiché nel merito il discorso appare sostenibile, accolgo — lo ripeto — la sua richiesta di votazione. Lascio, però, alla sua valutazione di giurista e di parlamentare di giudicarne l'opportunità.

VALENSISE. Signor Presidente, insisto per la votazione.

FACCIO ADELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Noi avevamo presentato, come emendamenti all'articolo 38, una serie di proposte di sospensione della caccia rispettivamente di 5, 4, 3, 2 e 1 anno: se viene fatta un'eccezione per gli emendamenti indicati dall'onorevole Valensise ritengo che il criterio adottato per questi ultimi vada esteso anche ai miei emendamenti 38. 8, 38. 9, 38. 10, 38. 11 e 38. 12, che pertanto chiedo vengano posti in votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Faccio, non posso accedere alla sua richiesta, atteso che gli emendamenti da lei citati si configuravano, nella sostanza, come interamente

sostitutivi dell'articolo 38. Essendo quest'ultimo stato soppresso, non possono non considerarsi caducati.

TERRAROLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRAROLI. Anch'io sono d'accordo con l'interpretazione formale che ella, signor Presidente, ha fornito, poiché le richieste presentate dal gruppo radicale tendevano a sopprimere l'intero articolo.

Nel caso però che ella voglia accedere alla richiesta dell'onorevole Valensise, ritengo che anche la richiesta dell'onorevole Adele Faccio debba essere considerata pienamente legittima, dovendo essere posta sullo stesso piano. Si tratta infatti, anche in questo caso, di una norma aggiuntiva, anche se transitoria, che si configura come autonoma e che non riguarda il merito del soppresso articolo 38.

Siamo dunque del parere che la richiesta dell'onorevole Adele Faccio debba essere accolta, anche se non condividiamo nel merito gli emendamenti del gruppo radicale, cui pertanto voteremo contro.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza non può che confermare l'impossibilità di accogliere la richiesta avanzata dall'onorevole Adele Faccio.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Valensise 38. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Quattrone, insiste per la votazione del suo emendamento 38. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

QUATTRONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Resta così precluso il concorrente analogo emendamento Tassone 38. 7.

Onorevole Quattrone, insiste per la votazione del suo emendamento 38. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

QUATTRONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

È stato presentato il seguente emendamento al titolo della proposta di legge:

*Sopprimere le parole:* e la disciplina della caccia.

**Tit. 1. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Orlando.**

L'onorevole Adele Faccio ha facoltà di svolgerlo.

FACCIO ADELE. Signor Presidente, lo ritiro poiché è crollato tutto il discorso che riguardava la sopravvivenza della fauna.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso della proposta di legge.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Costamagna. Ne ha facoltà.

COSTAMAGNA. Dichiaro subito che voterò contro questo provvedimento, confortato dal fatto che anche il vicepresidente del mio gruppo si è scagliato contro di esso. La proposta di legge al nostro esame è un' prova del fatto che il regime costituzionale fondato sui partiti e sulle liste di partito sta degenerando, creando non gruppi di deputati con libera circolazione delle idee tra loro, ma eserciti separati, tra i quali si aggirano, ma solo per compiti di politica pura, taluni ambasciatori straordinari. Al contrario, proprio il risultato del 20 giugno dovrebbe spingere tanti deputati a rompere discipline particolari per ricercare confluente occasionali, ma utili, nel perseguimento della politica delle cose necessaria al paese oggi più del pane: necessaria perché la nostra legislazione è arretrata in tanti campi ed anche perché nei diversi partiti viene sempre più a mancare l'ispirazione della propria ideologia.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra di essere stato chiaro ed esplicito nel denunciare questo provvedimento che, per carità di patria e di Parlamento, definisco corporativo. Lo giudico così perché viene incontro ai profitti e agli interessi

degli armaioli, desiderosi di continuare a spremere dalle tasche dei cittadini cacciatori denaro in cambio di armi: di armi da fuoco che faranno bella mostra di sé, ma che ben pochi risultati potranno cogliere sul piano orribile dell'abbattimento degli animali, considerando lo stato in cui è ridotta la fauna italiana.

I dirigenti politici ed i governanti ritengono che con la caccia si dia un altro sfogo alla gente; si dia cioè un diversivo, sodisfando tra l'altro gli istinti bestiali di taluni ai quali piace sparare per sparare; piace inseguire ed abbattere in modo maramaldesco pochi sparuti animali indifesi, così come qualche grande imprenditore fa con le partite di calcio sprecando miliardi nell'acquisto di giocatori e ritenendo, in tal modo, di sodisfare gli istinti anche di chi si reca allo stadio la domenica, non per motivi sportivi, ma per sfogarsi in parolece magari rivolte agli arbitri e agli avversari.

Personalmente condanno tutto ciò, ritenendo un mio dovere di deputato legiferare non sottostando alla corporazione degli armaioli, né tanto meno tentando di illudere, per motivi di favore elettorale, le migliaia e migliaia di cacciatori italiani. Aggiungo che la caccia, come esercizio sportivo, non c'entra alcunché con il provvedimento in esame. La caccia per migliaia di anni, anzi per milioni di anni, è stata praticata dall'uomo senza alcun ricorso alle armi da fuoco, in modo cioè veramente sportivo: in un modo cioè nel quale l'uomo veramente doveva adoperare la sua intelligenza ed abilità e la sua prestantza fisica, mentre con le armi da fuoco si punta alla distruzione dell'animale in modo violento e non sportivo. Comunque non sta a me illustrare il danno che con queste norme si arrecherebbe alla fauna e all'ambiente, tra l'altro tradendo e contraddicendo i tanti appelli ecologici e naturalistici di cui si riempiono la bocca, ad ogni occasione, i capi di tutti i partiti.

Tralasciando gli aspetti relativi alla fauna, alla natura e alla pratica di una caccia veramente sportiva — argomenti che avrebbero dovuto preoccupare i ministri dell'agricoltura dei beni culturali ed ambientali — aggiungo che non ha senso neppure l'alibi dei difensori dell'industria bellica, secondo cui, senza questo smercio annuale di armi per motivi di caccia, la si farebbe fallire, togliendo il posto di lavoro a migliaia di lavoratori.

Non credo a tali ragionamenti, perché l'industria bellica di Brescia potrebbe vendere — certo con meno profitto — alle nostre forze armate; oppure vendere all'estero, in paesi dove le condizioni naturali ed i territori immensi potrebbero consentire, senza molto danno, l'uso delle armi da fuoco nella caccia. Mi pare inoltre che sia da respingere l'altro alibi secondo cui i poveri negozianti di armi potrebbero fallire. In tutta Italia, i negozianti di armi sono 2 o 3 mila e si potrebbe offrire loro il diritto a cambiare genere di commercio, per vendere magari libri, giornali o altre merci.

Non sono ragionamenti esatti né quello di indulgere ai vizi delle masse (tra l'altro le masse sono migliori di pochi amatori d'armi, ed è una pubblicità occulta che convince le masse a comprare i fucili) né quello di indulgere per motivi di patriottismo di provincia ad interessi settoriali di poche migliaia di persone. Se le armi da fuoco sono dannose e pericolose, è certo che ne andrebbe proibita la libera vendita; così come si proibisce la libera vendita degli stupefacenti, anche se masse di persone li volessero, anche se fossero migliaia gli occupati nella confezione e nello smercio degli stupefacenti.

Desidero passare ad un ultimo argomento: la diseducazione che si dà alla gioventù con l'uso e l'esaltazione delle armi da fuoco della caccia, e la pericolosità sociale insita nella giustificazione che si dà a chiunque di armarsi. Quanto alla diseducazione, dovrebbe essere dovere primario dei partiti e della democrazia cristiana di ribadire ad ogni occasione con i giovani la condanna della violenza, specie se fatta con armi da fuoco. Circa la pericolosità sociale, dico che, con la nevrosi e l'alienazione che galoppa nella società moderna dei consumi, può anche accadere che un marito geloso prenda il fucile da caccia per uccidere la moglie oppure che un individuo offeso e risentito, magari per motivi di traffico, imbracci il suo bravo fucile da caccia e lo scarichi sul povero interlocutore: tutte cose accadute, signor Presidente, e che potrebbero ripetersi all'infinito!

Crediamo forse che criminali occasionali o sequestratori o terroristi dilettanti non adoperino i fucili da caccia? Sarebbe stato necessario, signor Presidente, in un momento tanto eccezionale per l'ordine pubblico, che il Parlamento desse l'esempio di proibire o sospendere l'uso di armi da fuoco nella caccia, armi che ora sono liberamen-

te e legalmente vendute. Invece, nascondendo la testa come gli struzzi, facciano passare una legge che serve a taluni per vantarsi di essere difensori dei cacciatori e ad altri per vantarsi di aver difeso le industrie belliche.

Mi dispiace, signor Presidente, accennare a cose tanto offensive; ma ritengo di concludere dicendo che la nobile città di Brescia, leonessa d'Italia, non può ridursi solo a questo. Quali che siano stati e siano gli interessi a favore di questa proposta di legge, sono onorato di dire che voterò contro di essa.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Orlando. Ne ha facoltà.

**ORLANDO.** A nome degli indipendenti di sinistra, esprimo voto contrario alla proposta di legge ora presentata all'approvazione finale della Camera. I motivi di questa dichiarazione di voto sono tutti da ricondurre alla concezione che finora ci ha guidati nel sostenere la nostra linea di politica economica generale e di politica agraria e del territorio in particolare.

Il nostro paese presenta il 65 per cento di alta collina e di montagna, ma tutta la nostra politica di sviluppo economico e la nostra politica agraria hanno sistematicamente ignorato questa grande realtà adducendo la speciosa convinzione che la redditività dei capitali pubblici investibili dovesse seguire la stessa logica dell'investitore privato: impiegarli, cioè, soltanto là dove essi forniscono il massimo profitto, senza considerare, invece, che obiettivo dello Stato non può essere altro che quello del benessere della collettività, inteso non soltanto come beneficio complessivo monetario, direttamente fornito da quei capitali, ma anche come benefici monetari indiretti e come benefici non monetari e intangibili.

Orbene, in questa ottica di redditività sociale e non privatistica, l'obiettivo dello sviluppo equilibrato del territorio nazionale, o meglio del suo riequilibrio, dopo tanta deturpazione ed abbandono operati da una politica economica di emarginazione e di sfruttamento, diventa prioritario; e, quindi, prioritari diventano gli obiettivi della tutela del paesaggio e dell'ambiente, della conservazione delle risorse naturali e della salvaguardia degli ecosistemi di cui fauna autoctona, stanziale e migratoria sono, come la flora, elementi fondamentali.

Si aggiunga che, dal 1950 ad oggi, l'attività venatoria ha subito un notevolissimo incremento, mentre si è contribuito non poco con la sua regolamentazione o, meglio, con la sua sregolamentazione legislativa, ad una sua connotazione massiva, consumistica e indiscriminata, all'aggravamento della degradazione e al progressivo e crescente spopolamento della fauna di qualsiasi specie. I dati del professor Pavon sull'ecatombe annuale e l'appello di Buzzati Traverso, di Nebbia e di Consiglio di sospendere per cinque anni l'esercizio della caccia, non hanno bisogno di commento.

I principi ispiratori di una legge di tutela della fauna e di disciplina della caccia vanno, quindi, fissati, sia pure entro la libertà decisionale delle regioni, rigorosamente in armonia con questi obiettivi.

Come ci doliamo del fatto che la grande maggioranza dei cittadini si faccia suggestionare da un concetto di redditività superato e speculativo, non sapendo — perché la scuola non lo insegna — che il vero e moderno concetto di redditività dell'impiego delle risorse di una collettività è ancorato non al profitto, ma al benessere della popolazione, così doliamoci del fatto che la scuola non insegni che un territorio ecologicamente valido offre svaghi assai più nobili e svariati di uno sport, che può ancora, forse, non mancare di fascino, solo se rigorosamente condizionato alla funzione di assicurare l'equilibrio della natura.

Orbene, l'esercizio della caccia può essere visto in tre diverse concezioni, esclusa quella elitaria e anacronistica dello spazio riservato al « signore » e ai suoi amici. O è concepito come puro sport venatorio fine a se stesso e alle soddisfazioni elementari e consumistiche che può assicurare, da concedere a tutti, senza remora alcuna, sollecitativo, come ogni produzione di beni di consumo, di profitti e di interessi del potere economico, realizzati a spese dell'ignoranza. O è, ancora, concepito sempre come sport, il cui esercizio, da svolgersi praticamente ovunque e nei confronti di qualsiasi specie, è temperato solo da esigenze protettive della natura che, tuttavia, hanno carattere fondamentalmente secondario. O è, infine, concepito come sport in funzione di riequilibrio degli ecosistemi, allo stesso modo in cui nelle zone alpine è proibito distruggere la flora naturale, o la sua raccolta è rigorosamente regolamentata.

Orbene, mentre la legislazione precedente era ispirata alla prima di queste tre concezioni, e mentre la proposta di legge al nostro esame si ispira alla seconda (ma è sicuramente la meno avanzata delle normative europee in materia di tutela dell'ambiente e di disciplina venatoria, generalmente sottoposte a discipline separate), noi siamo decisamente per la terza concezione, coerentemente con tutto quello che abbiamo finora sempre sostenuto, in merito alla necessità di guardare con maggiore rispetto al territorio e ai suoi elementi, ponendo finalmente termine all'incredibile processo di deturpazione che finora l'ha massacrato; in ogni caso, siamo decisamente favorevoli alla moratoria proposta dagli scienziati italiani.

Se gli italiani ancora non avvertono queste esigenze, è colpa nostra: è colpa di quella scuola che non ha insegnato loro l'importanza di rispettare fin da bambini la natura e gli animali, come accade in tutti i paesi civili del mondo.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Terraroli. Ne ha facoltà.

**TERRAROLI.** Questo provvedimento di riforma dei principi e dei criteri ordinatori dell'attività venatoria, in funzione di una politica dell'ambiente che assume come valore fondamentale la protezione e la conservazione della fauna, porta vistosamente i segni del lungo, tormentato, faticoso lavoro di ricerca, di elaborazione, di mediazione che, su questi problemi, ha impegnato il Parlamento per più legislature.

Il testo che la Camera voterà di qui a poco, può, a ragione, essere considerato, allo stato dei fatti, definitivo, perché esso è il risultato di un intreccio organico e funzionale dell'attività legislativa dei due rami del Parlamento, nel pieno rispetto dell'autonomia e del contributo originale di ciascuno di essi.

Il bilancio che se ne può trarre è nel complesso positivo, per tre buone ragioni.

La prima sta nel fatto che, in tutte le fasi dell'iter legislativo, la discussione è stata pubblica, sia nel senso che ha coinvolto direttamente tutte le parti interessate (cacciatori, naturalisti, contadini, istituti ed organismi della ricerca scientifica, studiosi, esperti), sia soprattutto nel senso che essa si è intrecciata permanentemente con un dibattito di massa che ha investito larga-

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

mente l'opinione pubblica. Mi rendo conto che questa presenza attiva dell'opinione pubblica può sfuggire a chi riduce il rapporto con gli elettori alle conferenze stampa, ma il fatto resta in tutta la sua rilevanza positiva, anche a conforto del lavoro svolto dal Parlamento che, per altro, ne ha saputo tener conto.

La seconda ragione consiste nel fatto che, se non si perdono di vista le condizioni ed i condizionamenti attivamente presenti all'inizio (tanti anni fa) del suo iter legislativo, questo provvedimento realizza una sintesi apprezzabile di concezioni, proposte, esigenze, interessi materiali (anche!), che a lungo si sono scontrati in una contrapposizione che per lunghi tratti dell'iter legislativo era apparsa irrimediabile.

La terza (la più significativa) ragione consiste nel fatto che con questo provvedimento si passa da una concezione e da una pratica dell'attività venatoria in contrapposizione, di fatto, con i principi ordinatori di una moderna politica dell'ambiente, ad una concezione e ad una pratica della caccia che ne fa una funzione della politica di organizzazione e di strumentazione del territorio, ai fini della salvaguardia, della valorizzazione, dello sviluppo dei beni ambientali.

Sono tre buone ragioni, che ovviamente nulla tolgono alle critiche di fondo che al provvedimento, così come si è venuto configurando, si possono muovere.

E non mi riferisco, altrettanto ovviamente, alle critiche, pur legittime e rilevanti, che si possono muovere a questa o quella parte del provvedimento. Per noi è criticabile, ad esempio, questa o quella norma, quando pretende di regolamentare dettagliatamente tipiche competenze regionali. Così è anche discutibile la sopravvivenza di veri e propri privilegi (riserve private, appostamenti fissi) o il carico fiscale rispetto alla natura largamente popolare dell'attività venatoria. E potrei continuare!

Per far buone leggi, il punto di vista di parte è essenziale e necessario, ma non può essere fatto valere fino alle estreme conseguenze, se non sulle dirimenti di fondo. Così, comunque, ci comportiamo noi comunisti, anche in questo caso, come abbiamo sempre fatto. In questo senso, l'approvazione del provvedimento deve fare i conti con due obiezioni di fondo.

La prima insorge da fondate preoccupazioni di ordine giuridico-costituzionale ed

è quella relativa, appunto, alla natura regolamentare di una parte del provvedimento.

Ad essa non basta contrapporre la necessità di norme uniformi (anche penetranti fino al dettaglio), che discende dal fatto che, in questo caso, si tratta di regolamentare una attività dell'uomo che, sia nei suoi soggetti, sia nei suoi oggetti, ignora, per forza di cose, i confini amministrativi delle regioni.

A mio avviso, la riflessione intorno alle accennate obiezioni di ordine giuridico-costituzionale va raccordata, piuttosto, con una valutazione puntuale ed equilibrata dell'intero processo di formazione di questo provvedimento, in tutti i suoi stadi e per tutto il suo svolgimento, dal suo lontano inizio ad oggi. È noto che (e non una volta sola) l'uno o l'altro ramo del Parlamento è dovuto tornare a ridiscutere e rielaborare, in tutto o in parte, testi già elaborati in termini che, al tempo, sembravano organici e definitivi.

L'aspetto che mi preme sottolineare è che ogni volta il nostro impegno (e quello di altre forze democratiche) è stato particolarmente rivolto a configurare la normativa, che si veniva predisponendo, in coerenza non solo con i nuovi indirizzi autonomistici della legislazione nazionale in materia di ordinamento statale, ma anche (e soprattutto) con le idee e le proposte delle forze regionaliste.

Ogni volta questo nostro impegno ha dovuto fare i conti sia con interessi corporativi e concezioni integraliste di diverso (quando non anche opposto) segno, sia con le speciose argomentazioni e le strumentalizzazioni di quanti, anche da questo versante, tentavano di ostacolare la legislazione riformatrice in materia di ordinamento statale.

In particolare, mi preme rammentare che, se non fosse sopravvenuta la manovra ostruzionistica del MSI-destra nazionale, questo provvedimento (nello stesso testo che abbiamo discusso in questi giorni) avrebbe potuto essere esaminato, emendato, votato già nel giugno scorso, quando ancora la discussione sui decreti di attuazione della legge n. 382 era in pieno svolgimento.

Non intendo affatto opporre una giustificazione a fronte di motivazioni critiche che ritengo fondate, né intendo sminuirne o sottovalutarne il rilievo. Mi limito solo a chiarire che la natura regolamentare di

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

una parte di questo provvedimento non nasce da una vocazione antiregionalistica (che quando si è manifestata è stata sempre respinta), ma è soltanto il frutto di un iter legislativo tortuoso e contraddittorio che, per altro, non sbocca in una manomissione sostanziale delle competenze costituzionali dell'ordinamento regionale.

La seconda obiezione insorge da preoccupazioni politiche in ordine ai principi ed agli indirizzi su cui va fondata una moderna concezione della politica dell'ambiente. Anch'esse, in linea di principio, sono fondate.

A questo proposito mi preme sottolineare il fatto che in questo campo, come in tanti altri, siamo costretti a scontare l'inesistenza di una politica organica dell'ambiente, che non poteva certo rinvenire in questo provvedimento, per sua natura settoriale, i suoi principi ed indirizzi ordinatori. Semmai è proprio uno dei suoi meriti (il più significativo) l'impostazione di un nuovo rapporto uomo-natura-ambiente, anche se da una angolazione specifica, e quindi parziale. In conclusione, il provvedimento merita, a nostro giudizio, il voto favorevole della Camera per tre ragioni.

La prima è che, respingendo il provvedimento, si otterrebbe soltanto il deprecabile risultato di mantenere in vigore il vecchio testo unico del 1939, che tutti dichiarano di voler abrogare in quanto veicolo di una concezione e di una pratica dell'attività venatoria di impronta individualistica e permissiva con tutto il suo carico di privilegi, di speculazioni, di consumismo. È appunto per questo che anche « Italia Nostra », nella sua recente risoluzione, le associazioni naturalistiche e gli scienziati (di cui *Il Corriere della Sera* di domenica scorsa riportava le dichiarazioni), pur tenendo ferme le loro obiezioni di fondo e le loro proposte, giudicano questo provvedimento « un passo avanti » rispetto alle vecchie normative.

La seconda e più importante ragione sta nel fatto che questo provvedimento, strumentalizzando la programmazione sul territorio dell'attività venatoria in un vero e proprio sistema integrato e interfunzionale di aree di tutela della fauna e di aree di caccia controllate, configura il primo serio tentativo di costruzione su scala nazionale, ben al di là delle limitate esperienze dei parchi e delle riserve naturali (che, se oggi sono in espansione, non è certo per una concreta e coerente scelta del-

l'amministrazione centrale, bensì per il serio impegno di alcune regioni), di un insieme articolato e diffuso di « unità ambientali » per una reale « politica del verde », già conclamata invano (a suo tempo) dal cosiddetto « Progetto '80 », che, non a caso, si è presto esaurito per l'inconsistenza politica delle sue direttrici di fondo. In questo modo è possibile, in concreto, mettere in opera una trasformazione orientata dell'ambiente che tenga conto della sua oggettività e, in particolare, del rapporto uomo-ambiente come storicamente si è determinato (e di cui, senza dubbio, l'attività venatoria è, comunque la si voglia valutare, un elemento costitutivo), non certo per accettarlo in tutte le sue manifestazioni ed espressioni, ma per preservarne i valori essenziali ed organizzarli in una nuova scala di scelte e di comportamenti che riempia di contenuti vitali e di possibilità di sviluppo la politica dell'ambiente.

La terza ragione sta nel fatto che con questo provvedimento concezioni, comportamenti, esigenze, interessi fino ad oggi contrapposti possono essere orientati verso finalità comuni attraverso la strumentalizzazione dell'autogestione di interi sistemi di caccia controllata e, più in generale, della partecipazione democratica anche nella programmazione della politica dell'ambiente e, in essa, della attività venatoria. Nell'autogestione, sono i cacciatori, i naturalisti, i contadini ad assumere direttamente il ruolo di protagonisti. L'intera società civile è coinvolta nella partecipazione democratica attraverso le istituzioni, in una posizione che non è solo di controllo, ma anche di proposta e di scelta.

Queste sono le ragioni con cui il gruppo comunista motiva il suo voto favorevole a questo provvedimento nel testo che è stato presentato dalla Commissione ed emendato, non certo marginalmente, dall'Assemblea. E queste sono anche le ragioni che offriamo all'apprezzamento e alla libera determinazione di tutti i colleghi che sull'insieme di questa normativa, oltre che su suoi aspetti specifici, ritengono di dover mantenere riserve di fondo. Le loro riserve, che hanno tutto il nostro rispetto e tutta la nostra considerazione, più che attestarsi su una negazione totale, possono agire, a mio giudizio, più positivamente sull'attuazione di questa normativa agevolandone la rapida messa in opera (come del resto chiede anche « Italia Nostra »). Infatti saranno le regioni (nell'immediato) e sarà soprattutto la

esperienza (nel medio periodo) a individuare i correttivi, le integrazioni, le modificazioni per affermare in concreto la nuova impostazione che con questo provvedimento il Parlamento intende determinare (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Froio. Ne ha facoltà.

**FROIO.** Ci sembra opportuno esprimere preliminarmente alcune considerazioni di carattere generale sul provvedimento in esame. La prima è che la linea di divisione che passa tra i sostenitori dell'esercizio venatorio e coloro che potremmo definire in senso lato « abolizionisti », pur con tutte le sfumature che esistono all'interno dei due gruppi, coinvolge le stesse forze politiche nel cui ambito si ritrovano e gli uni e gli altri.

Non vi è dubbio che il movimento contrario all'esercizio venatorio (o quanto meno coloro che chiedono una forte limitazione della cosiddetta libertà di cacciare) si è andato in questi ultimi tempi alquanto ingrossando, e le ragioni sono a tutti note. La caccia, a mio avviso, è scuola di violenza, fonte di incidenti ed occasione di delitti. Attraverso la caccia ogni anno vengono massacrati circa 200 milioni di animali indifesi.

L'esercizio indiscriminato dell'attività venatoria risale indubbiamente ad un tempo in cui le condizioni ambientali erano assai diverse; diversi gli usi, l'organizzazione sociale e lo sviluppo tecnologico. Il numero degli abitanti della penisola assommava a pochi milioni; le armi erano infinitamente meno letali; un potenziale distruttivo addirittura ridicolo — si pensi agli archi, ai giavellotti, alle fionde — se confrontato con i moderni mezzi a disposizione dei cacciatori. Il numero dei selvatici era di gran lunga, diremmo senza paragoni, maggiore dell'attuale, e si era andato accumulando nel corso di centinaia di anni, durante i quali l'equilibrio biologico naturale aveva presieduto allo sviluppo delle specie animali. Le aree, non ancora violentate dalla mano dell'uomo, erano vastissime. Foreste, boschi, macchie di differenti specie arboree costituivano zone ideali per la vita e per il riprodursi dei selvatici.

Era ugualmente nulla l'influenza dei prodotti chimici, del tutto inesistenti, che oggi distruggono invece sia i parassiti ani-

mali sia i parassiti vegetali. Quelle condizioni primitive permettevano un equilibrato sviluppo delle specie animali. La scarsissima popolazione umana che viveva sulla penisola italiana era divisa in classi ferreamente distinte. Uno dei diritti che i patrizi difesero più strenuamente fu quello di cacciare liberamente, senza limitazioni di carniera, di luogo e di tempo, anche se, disponendo di armi dalla capacità offensiva assai limitata, non potevano arrecare che limitatissimi danni al patrimonio faunistico.

E così nel medioevo, anche se talune condizioni mutarono, non mutò il rapporto tra l'uomo e i selvatici. La struttura rigidamente classista e feudale permetteva la caccia ad una ristrettissima cerchia di signorotti, i quali furono sempre custodi assai gelosi di questo privilegio.

Da queste ovvie considerazioni si può comprendere come per lungo tempo sia rimasto immutato il principio del diritto romano che considerava la selvaggina come *res nullius*.

Ma le condizioni sono oggi completamente mutate. I disboscamenti, il sorgere di vastissime aree urbanizzate, l'aumentata rete viaria, la scomparsa di zone paludose ed acquitrinose, l'insediamento umano in luoghi un tempo pressoché inaccessibili (si pensi, per esempio, alle stazioni turistiche invernali) hanno radicalmente mutato le condizioni geografiche ed ecologiche ed hanno considerevolmente ridotto i luoghi dove esiste l'*habitat* naturale ottimale dei selvatici.

L'uso dei prodotti chimici in agricoltura ha distrutto un'incalcolabile quantità di esseri viventi che erano il sostentamento della selvaggina, nonché la stessa selvaggina. Il progresso tecnico ha messo a disposizione dei cacciatori mezzi che soltanto qualche decennio addietro erano frutto di fantasia: fucili a tiro rapido, pallottole soporifere, radiotelefonici, rivelatori acustici, radiorilevatori, richiami stereofonici e così via. La motorizzazione, oggi assai diffusa, permette di raggiungere rapidamente e comodamente luoghi di caccia un tempo troppo distanti o di difficile accesso. Il numero dei cacciatori è nel frattempo enormemente aumentato in un rapporto inversamente proporzionale alla quantità della selvaggina cacciabile.

Di qui deriva l'esigenza di procedere ad una riforma della legislazione venatoria che, pur non determinando per ora la sospen-

sione dell'esercizio della caccia, deve tuttavia indirizzarsi verso una regolamentazione di carattere restrittivo, a tutela dell'agricoltura e della selvaggina, a protezione dell'ambiente naturale e dell'aspetto del territorio.

Questi provvedimenti non possono non portare, fra l'altro, all'estensione generalizzata in tutto il territorio del regime di caccia controllata; alla ritardata apertura della stagione venatoria; alla limitazione del carneiere giornaliero, alla previsione di ampie zone di divieto per il rifugio della selvaggina e del conseguente risarcimento dei danni provocati agli agricoltori; al divieto dell'esercizio dell'uccellazione, della cattura e dell'uso di ogni specie avifaunistica per il tiro a volo; al divieto delle armi da strage; al divieto degli appostamenti fissi.

È pertanto necessario fare uno sforzo in questo senso: il provvedimento che stiamo esaminando non può disattendere un'istanza di tutela e di protezione della natura, che è ormai patrimonio comune della nostra cultura contemporanea, così come deve contenere linee chiare e definite entro le quali le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla norma costituzionale e in attuazione della legge n. 382, possano regolamentare con certezza la materia nel quadro dei principi fondamentali che proprio la legge-cornice dovrà stabilire.

Indubbiamente nel testo del progetto di legge alcuni dei principi enunciati sono stati parzialmente accolti.

I principi e le disposizioni generali contenuti nel titolo I già introducono la materia in modo completamente difforme da quanto faceva la legge del 1939, attualmente in vigore.

È caduto il principio della selvaggina come *res nullius*, e viene affermato quello della *res communitatis*; non si tratta di un fatto puramente nominalistico, ma di un vero e proprio mutamento nell'affrontare e risolvere il problema nella sostanza. La fauna selvatica è considerata patrimonio indisponibile dello Stato e la sua tutela è esercitata nell'interesse della comunità nazionale.

Ci sembra di dover sottolineare questa novità, non per fare il solito discorso ecologico, che sarebbe troppo facile e scontato; ma perché (come tutti i problemi alla moda) l'ecologia trova troppo spesso nel nostro paese il generale consenso dei cittadini e l'unanimità dei più diversi e contrastanti interessi economici e sociali, fino

a quando non si toccano singole categorie e corporazioni.

A questo punto emergono i comitati provinciali della caccia, i quali, dopo avere di fatto espropriato le amministrazioni provinciali di questo settore di attività e avere di fatto condotto una loro politica venatoria al di fuori e al di sopra di esse, hanno assunto, in questo anno, un atteggiamento di contestazione dei poteri delle regioni. Emergono i riservisti privati a difendere i loro diritti di stampo feudale, nonché i produttori e gli importatori di selvaggina, e i fabbricanti di armi a difendere i loro pingui guadagni. Naturalmente tutti in nome dell'ecologia, della tutela dell'ambiente, della protezione della fauna, della difesa delle colture agricole, della pratica sportiva e del buon uso del tempo libero. A questo proposito abbiamo accolto con particolare interesse l'abolizione delle riserve private, anche se da qualche parte politica si pensa di farle rientrare dalla finestra attraverso le aziende faunistico-venatorie previste da questa legge.

Tuttavia, crediamo che essendo questa una facoltà concessa alle regioni, esse sappiano farne un uso estremamente limitato e parsimonioso.

Su di un punto riteniamo di dover essere molto chiari: quello della cosiddetta caccia alla selvaggina migratoria, nella quale le regioni hanno assunto normative assai diversificate.

È noto che gli specchi e i corsi d'acqua costituiscono ormai gli ultimi *habitat* invernali per quasi tutti gli uccelli, e non soltanto per quelli acquatici. Infatti, attorno ad essi si trovano le temperature più miti determinate dall'acqua; c'è una vegetazione spontanea ancora relativamente varia e differenziata, nonché la quiete e la relativa assenza di antropizzazione. Queste condizioni favoriscono nettamente l'alimentazione, la sosta e il riposo degli uccelli stanziali e di quelli migratori. I fiumi sono, inoltre, le grandi vie di migrazione degli uccelli in generale, e non solo dei palmipedi e dei trampolieri, che spesso si concentrano in queste aree relativamente piccole, per sfruttare anche fattori geografici favorevoli.

L'inverno costituisce il periodo più duro e difficile per la sopravvivenza della fauna selvatica, e la caccia in questi mesi presenta un carattere particolarmente antisportivo, anche perché durante la migrazione gli uccelli mostrano spesso meno paura nei confronti degli uomini e delle minacce naturali.

Molti di questi uccelli sono, in questa epoca, già accoppiati; la caccia contro di essi si eserciterebbe quindi contro immensi riproduttori, e sarebbe addirittura contraria, paradossalmente, agli interessi degli stessi cacciatori. Si tratterebbe in realtà, anche perché la sorveglianza è molto scarsa, di un vero e proprio rastrellamento delle specie più interessanti sia per gli amanti della natura sia per gli scienziati, oltretutto per lo stesso equilibrio ambientale.

Non si ripeterà mai abbastanza che gli uccelli sono patrimonio della comunità internazionale, non delle singole nazioni o delle singole regioni, per cui la loro indiscriminata uccisione si configurerebbe come una manifestazione di quel comportamento egoistico ed antibiologico che da varie parti, da altre nazioni europee, ci viene notoriamente attribuito ed aspramente criticato.

Dopo aver distrutto la selvaggina stanziale, che oggi la legge (seppure con grave ritardo) dichiara patrimonio comune di tutti i cittadini, una piccola minoranza di cacciatori non può pretendere di fare strage di animali che passano in Italia solo una parte dell'anno e che negli altri paesi sono rigorosamente protetti. Si tratterebbe di una scelta che andrebbe a tutto danno degli interessi della collettività.

Dalle considerazioni fatte mi sembra che la normativa-quadro debba essere finalizzata alla realizzazione di tre obiettivi fondamentali, costituiti dalla salvaguardia della incolumità pubblica, del patrimonio faunistico e dell'ambiente ecologico in cui esso vive, nonché dell'agricoltura che in questi ultimi anni è stata, e ripetutamente si è proclamata, la grande vittima dell'attività venatoria.

Questi tre obiettivi sono prospettati in termini sufficientemente chiari solo in alcune disposizioni del progetto di legge.

Intanto, quello della estensione a tutto il territorio nazionale del regime di caccia controllata: si tratta di mettere sotto controllo l'intero territorio con conseguenti effetti che non possono non interessare molti aspetti dell'esercizio venatorio. Essi vanno dalla durata del calendario alle modalità con cui si esercita la caccia, alle giornate di concessione per la caccia, al numero massimo dei capi cacciabili per ciascuna giornata di caccia.

L'introduzione delle zone di ripopolamento e cattura collegata alla predisposizione di piani annuali e pluriennali affidati

alle regioni e la definizione della misura non inferiore ad un ottavo e ad un quarto del territorio agricolo-forestale di ciascuna provincia, entro la quale i piani devono essere quantificati, consente una precisa caratterizzazione della selvaggina, oltre che la sua protezione, dato il sistema invalso di una importazione indiscriminata che crea certamente conseguenze di carattere biologico. La profusione della selvaggina deve essere il più possibile autoctona, e solo con criteri di stretto rigore potrà essere ammessa per prodotti non autoctoni e comunque già presenti, come specie, nel territorio nazionale.

È nostro preciso dovere impedire per la caccia l'uso di armi sempre più perfezionate e sempre meno sportive. È evidente che la perfezione tecnica verso la quale ci avviamo potrebbe consentire l'uso di armi talmente micidiali che sarebbero certamente negative, e che si sono rivelate pericolose per gli stessi cacciatori. Se si pensa che vi sono armi che hanno un'efficacia utile alla distanza di un chilometro — un chilometro e mezzo, è evidente che l'incolumità pubblica va incontro a notevoli minacce.

L'imponenza del numero dei cacciatori (si parla di 1 milione e 600 mila) può dare l'impressione di un fatto democratico; e questo è uno degli argomenti che vengono addotti da qualche parte; ma è, secondo me, pura apparenza; il concetto è da rifiutarsi, perché il fatto che una certa attività, sulla quale può pendere un giudizio in ordine ad esigenze di carattere comune a tutta la collettività, sia esercitata da un numero più o meno elevato di cittadini, costituisce un elemento di valutazione sociale di cui occorre tenere conto, ma non rappresenta di per sé un fatto di democrazia.

Se si vuole tener conto di tale argomento, si devono considerare, a fronte di questo milione e 600 mila cittadini, i milioni di cittadini contrari all'esercizio della caccia e che vorrebbero l'abolizione; gli agricoltori, le cui proteste per i danni che vengono provocati alle coltivazioni, e quindi al frutto di una attività che ha un'importanza essenziale e primaria, sono a tutti note, anche se le norme che sono state introdotte nella legge prevedono il risarcimento dei danni subiti dagli agricoltori.

Teniamo giusto conto della sensibilità morale di larghe masse di cittadini che sono sempre più urtati da uno spettacolo non certamente amarevole verso la natura e di cui il nostro paese detiene un poco in-

vidiabile primato nei confronti degli altri paesi civili.

Cominciamo, per esempio, con il superare le remore che vengono poste all'abolizione dell'esercizio del tiro a volo, trattandosi non di uno sport ma di un esercizio barbarico che non onora certamente chi lo consente. E auguriamoci che, attraverso un'attività di educazione civile impartita già al tempo della scuola, si arrivi a una mentalità più civile, più progredita, che porti al rigetto di ogni inutile violenza contro gli esseri viventi da parte di tutti come un fatto di civiltà e di progresso umano, come un aumento di sensibilità dell'uomo nei confronti di tutto l'universo che lo circonda.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.

**COSTA.** La proposta di legge che abbiamo esaminato segna un punto fermo nella fondamentale azione per la tutela dell'ambiente naturale, la cui difesa ha assunto un aspetto rilevante nel corso di questa discussione. Non possiamo però esimerci dal rilevare che alcune tra le norme previste sono ben lungi dal raggiungere un disegno armonico della disciplina.

Noi liberali ci accomuniamo al principio ispiratore del provvedimento, tendente alla conservazione di molte specie animali, che vanno progressivamente scomparendo con depauperamento conseguente del nostro patrimonio faunistico, che dovrà quindi essere incrementato nel prossimo futuro. Ma è bene incentrare il discorso sulla protezione del patrimonio già esistente ed a tale proposito, pur riconoscendo che sono stati fatti notevoli progressi rispetto alla normativa precedente, siamo costretti a rilevare una contraddizione nell'articolo 11 della proposta di legge. Il suo primo comma è rigorosamente proteso alla tutela della fauna, mentre l'elencazione successiva non risponde al medesimo criterio ispiratore ed indulge alle eccezioni, con il risultato che alcuni non indifferenti benefici della legge potranno finire con il cadere. Eppure, dal mondo scientifico nazionale ed estero sono pervenuti pressanti e qualificati appelli!

Altri punti del provvedimento ci trovano dissenzienti: per esempio l'articolo 24, che impone tasse di concessione; l'eccessiva riduzione, prevista dall'articolo 15, delle zone assoggettabili a riserva; il pericolo che il

divieto di uccellazione, imposto dall'articolo 3, venga *de facto* a perdere efficacia con il pretesto della ricerca scientifica.

Da un punto di vista giuridico e politico, la proposta di legge ha un carattere eccessivamente pubblicistico, e ci riferiamo genericamente al titolo primo e particolarmente all'articolo 1, in cui si sostiene che la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato. Non si possono considerare inscindibili la tutela e la protezione della fauna, con la trasformazione di quest'ultima da *res nullius* a bene patrimoniale indisponibile dello Stato.

Per tutte queste considerazioni, pur aderendo allo spirito del provvedimento, i liberali si asterranno dalla votazione. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Meneghetti. Ne ha facoltà.

**MENEGHETTI.** L'argomento trattato dal provvedimento in esame rappresenta una questione così controversa che è stato difficile anche per il Parlamento procedere ad una sua regolamentazione adeguata.

Tutti conosciamo le polemiche su questo sport, ed i toni accesi che esse hanno assunto, tali da non contribuire a rasserenare il clima al fine di una valutazione obiettiva. I protezionisti vorrebbero l'abolizione della caccia; per contro, i produttori agricoli hanno avanzato la proposta che la selvaggina esistente sul fondo sia considerata proprietà dei conduttori del fondo stesso; i cacciatori, infine, avrebbero gradito la più ampia facilità di esercizio per la caccia.

Da queste differenti ed opposte argomentazioni, sia pure appena accennate, si evince facilmente quali difficoltà siano state incontrate, prima al Senato ed ora alla Camera, dai nostri colleghi che hanno dovuto affrontare un simile argomento cercando di ricavare una sintesi che risultasse la più obiettiva possibile. Né il Parlamento, del resto, poteva sottrarsi all'esigenza di regolamentare in modo organico questa materia, non soltanto per le mutate situazioni istituzionali e giuridiche — basti ricordare i decreti legislativi emanati fin dal 1972, che hanno delegato alle regioni taluni compiti in questa materia —, ma anche per la situazione ambientale, che da tempo pone la necessità di una nuova regolamentazione dell'esercizio della caccia.

Che questa esigenza fosse davvero sentita lo prova il fatto che il Parlamento, già nella passata legislatura, ravvisò l'urgenza di approvare una nuova normativa, per porre fine, tra l'altro, alla confusione conseguente al fatto che le regioni erano costrette ad operare, in questa materia, sulla base del vecchio testo unico del 1939, al quale erano state apportate, è vero, alcune modifiche, ma che non si potevano e non si possono certo considerare adeguate.

Lo scioglimento anticipato delle Camere ha impedito che il Parlamento già nella passata legislatura approvasse una legge quadro per l'esercizio della caccia. Ora finalmente stiamo per votare questo provvedimento, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ritengo sia il frutto di un intenso e paziente lavoro, tendente a dare all'opinione pubblica una risposta esauriente alle attese delle opposte fazioni, ma soprattutto convincente nei riguardi di coloro che da sempre ritengono che l'obiettivo di pervenire ad un sicuro equilibrio faunistico dell'ambiente, nel quadro di un più vasto equilibrio ecologico, debba essere perseguito con serietà, tenacia e giusto impegno di mezzi.

È ancora da porre in rilievo come questo provvedimento favorisca l'incremento della selvaggina stanziale, attraverso una gestione del territorio finalizzata anche alla protezione della fauna selvatica, e come ancora sia stata operata una restrizione delle specie cacciabili, specialmente per quanto riguarda la selvaggina migratoria, ponendo così le premesse per una caccia finalizzata ad un sano impiego del tempo libero.

Altro principio che mi sembra di grande importanza è quello contenuto nell'articolo 1, che modifica completamente il vecchio concetto della selvaggina intesa come *res nullius*, introducendo quello in base al quale la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato, tutelato nell'interesse della comunità nazionale.

Ritengo, per questi motivi e per altri che per brevità non espongo, che sia stato compiuto un notevole passo in avanti, anche per venire incontro alle attese di coloro che avvertono l'esigenza di proteggere la fauna del nostro paese. Certamente, le osservazioni critiche possono essere molte, come, del resto, abbiamo potuto constatare durante la discussione dei vari articoli e dei relativi emendamenti: io stesso potrei indicarne alcune. Non siamo, quindi, di fronte ad un provvedimento perfetto ma,

considerata la disparità di vedute esistente su tale argomento, credo che il risultato ottenuto sia il massimo che si potesse conseguire.

Per questi motivi, sia pure brevemente illustrati, annuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sul provvedimento in esame (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

**VALENSISE.** Debbo annunciare, a nome del mio gruppo, il voto contrario su questo provvedimento, che risulta caratterizzato da una impostazione che non esito a definire antimeridionalistica. In effetti, il provvedimento recante principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia ha ignorato completamente il Mezzogiorno, le sue tradizioni, i suoi costumi e le sue abitudini in materia di caccia. La caccia consentita da questo provvedimento, per quanto concerne sia le specie indicate sia le date stabilite, può riguardare soltanto le regioni settentrionali. È noto infatti che i cacciatori meridionali sono da secoli orientati, per necessità derivanti da condizioni climatiche e geografiche, a praticare la caccia alla selvaggina migratoria: una caccia che coinvolge anche interessi di carattere internazionale, ma che può essere salvaguardata e disciplinata soltanto in un quadro armonico di direttive di carattere internazionale.

È assolutamente mortificante per i cacciatori del Mezzogiorno e non è in alcun modo favorevole alla difesa delle specie della selvaggina migratoria escludere i cacciatori del Mezzogiorno dalla possibilità delle cacce tradizionali primaverili alla selvaggina migratoria, cacce che vengono invece liberamente esercitate in tutti i paesi rivieraschi del Mediterraneo, al di fuori di qualsiasi disciplina internazionale, che per altro è stata ritenuta indispensabile per i luoghi dai quali proviene la selvaggina migratoria, mentre nelle regioni del Mezzogiorno, si verificano soltanto fenomeni di transito di questa selvaggina, che va verso il centro e verso il nord dell'Europa.

Avevamo proposto degli emendamenti migliorativi, che ritenevamo potessero rientrare nella logica dell'attuale struttura dello Stato — pure da noi non voluta —, quella regionalistica: l'articolo 117 della Costituzione devolve appunto alle regioni, tra

le materie da disciplinare nel quadro dei principi fondamentali elaborati dal Parlamento nazionale, anche quella della caccia. Ma le regioni sono state defraudate di questa attribuzione, mentre le regioni meridionali avrebbero certamente disciplinato le cacce tradizionali nell'interesse dei cacciatori, e cioè nell'interesse del mantenimento della selvaggina.

Contro questo testo legislativo dobbiamo fermamente protestare perché esso — torno a ripeterlo —, senza salvaguardare la selvaggina migratoria, mortifica ed avvilisce i cacciatori meridionali che, come si dice in Calabria ed in tutto il Mezzogiorno, con l'entrata in vigore di questa legge saranno costretti ad appendere le doppiette al chiodo. E parlo di doppiette, perché il cacciatore del Mezzogiorno, come è noto, non ama i fucili automatici: il cacciatore del Mezzogiorno è rimasto all'antica, tradizionale doppietta. Ecco perché ci siamo meravigliati che da parte della Commissione si volesse collegare all'entrata in vigore della disciplina comunitaria un regime transitorio per i fucili da caccia a più di due colpi, secondo una proposta respinta dall'Assemblea. Siamo rimasti meravigliati, perché ci sembrava che per la tutela del patrimonio dell'avifauna ci si sarebbe dovuti richiamare a tale disciplina comunitaria non già per il numero dei colpi da sparare, bensì per la materia della selvaggina migratoria.

I nostri emendamenti, però, non sono stati apprezzati, sono stati respinti, cosicché il testo attuale non può essere da noi approvato.

Devo dire che si tratta di una legge velleitaria. All'articolo 1, addirittura, come ha ricordato poc'anzi il collega Costa, essa trasforma addirittura la fauna selvatica in patrimonio indisponibile dello Stato, con conseguenze quasi risibili sul piano giuridico: voglio vedere cosa accadrà (è stato già detto in quest'aula) quando un animale della fauna selvatica italiana arrecherà danni, con la conseguenza che il danneggiato sarà legittimato a rivolgersi allo Stato per essere risarcito! Sono aberrazioni e paradossi che provocano norme velleitarie come quelle dell'articolo 1.

Non sono contenti i protezionisti ad oltranza, che vorrebbero abolire la caccia; sono contenti, sono mortificati i cacciatori. È una legge che mi auguro possa essere corretta, perché produce situazioni di disparità e di ingiustizia, mentre protegge

posizioni in assoluta disarmonia con l'ordinamento attuale, essendo le regioni private del loro diritto-dovere di disciplinare le zone di caccia di rispettiva competenza. Le norme sulle zone di caccia non possono riguardare i territori del Mezzogiorno, dove i tentativi di costituire riserve sono falliti per ragioni geografiche e climatiche, come dovrebbe essere a tutti noto.

Vi sono centinaia di migliaia di persone, forse un milione di cacciatori, che dall'entrata in vigore di questa legge saranno danneggiati. Si dice che le cacce tradizionali non interessano più nessuno; ma io vorrei che gli onorevoli colleghi, che forse senza meditazione hanno respinto i nostri emendamenti a favore delle cacce meridionali, delle cacce tradizionali del Mezzogiorno, a favore della caccia primaverile alla quaglia e alla tortora, a favore della caccia all'adorno, tradizionale da secoli nella provincia di Reggio Calabria, sentissero lo stato d'animo dei cacciatori e di quelle popolazioni. Se è vero — come è vero — che intere comunità locali, enti locali, consigli comunali si sono schierati a favore delle cacce tradizionali, a favore della delega alle regioni della disciplina di queste cacce, è altrettanto vero che questo problema avrebbe meritato da parte della Camera una migliore e maggiore attenzione, in omaggio e in rispetto a queste popolazioni meridionali presso le quali le occasioni per il tempo libero e per lo svago sono estremamente ridotte, per non dire addirittura completamente inesistenti.

Quindi, alla depressione meridionale si aggiunge oggi questa nuova mortificazione, che noi interpretiamo con la nostra protesta e che giustifica il nostro voto contrario alla proposta di legge in esame (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sponziello. Ne ha facoltà.

**SPONZIELLO.** Intervenendo nella discussione sulle linee generali ebbi modo di esprimere alcune insoddisfazioni per questo provvedimento. Debbo dare atto che nelle more dell'iter legislativo un accurato lavoro del Comitato dei nove e dell'intera Commissione ha consentito di ottenere dei miglioramenti, perché ha mediato su emendamenti presentati da più parti.

Però, pur affermando ciò, debbo dichiarare che permangono delle insodisfazioni concentrate su almeno tre punti: una non perfetta mediazione degli opposti interessi che giocano in questa materia, in particolare la insodisfacente tutela degli agricoltori e dei coltivatori che, soprattutto quando debbono raccogliere il frutto del loro lavoro, si vedono i campi attraversati spesso da persone non sempre consapevoli del rispetto che si deve all'altrui bene.

Al di là di tutto questo, permane una preoccupazione soprattutto per quella parte del provvedimento in cui si sono volute tutelare assolutamente o esclusivamente le associazioni esistenti. A noi sembra, infatti, che un fatto del genere possa offrire il fianco anche a censure di carattere costituzionale.

Una terza perplessità, da ritenersi ancora valida perché il problema non è stato superato — malgrado i tentativi che sono stati fatti da più parti — è quella che concerne le cacce primaverili, che mortificano in parte gli interessi dei cacciatori meridionali.

Ciò non toglie che il legislatore nazionale avverta l'esigenza di regolamentare la materia con una legge-quadro. Non è possibile consentire che le regioni continuino a legiferare in questa materia ciascuna per proprio conto; poiché l'esigenza primaria (che assorbe le insodisfazioni generate da un provvedimento certo non perfetto, come quello che ci accingiamo a votare) consiste nell'affermazione di principi che debbano valere uniformemente per tutto il territorio nazionale, noi siamo portati a dare un voto favorevole per non compromettere, come dicevo, l'esigenza di emanare disposizioni valide per tutto il territorio nazionale.

Per queste ragioni il gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale voterà a favore di questo provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Adele Faccio. Ne ha facoltà.

**FACCIO ADELE.** Noi radicali non potremo certo dare la nostra approvazione ad un provvedimento che permette la caccia. Infatti, in quanto non violenti, noi aspiriamo ad una società libera e giusta, nella quale non si spari e non ci si approprii di beni che appartengono alla collettività, nel-

la quale si possa andare in campagna o nei boschi senza rischio e la vita sia rispettata, ma non a colpi di frasi retoriche e vane parole.

Sappiamo che la grande maggioranza del popolo italiano condivide questa nostra passione, questo nostro rispetto per la natura in tutti i suoi aspetti: anche il mondo scientifico si è dichiarato contrario a questa attività, con un appello che ha raccolto un gran numero di adesioni in tutte le università. Abbiamo aperto l'appello anche alla popolazione e, come ho detto, abbiamo già ricevuto centinaia di telefonate di persone che sono favorevoli al rispetto, all'amore, alla sensibilità per tutta la natura, per la fauna, per la flora, per l'aria, per tutto quanto contribuisce a creare la bellezza e la forza del nostro pianeta.

Considerata l'attuale grave rarefazione della fauna, avevamo proposto modifiche che valessero a proteggere gli animali e ad indirizzare la caccia — se proprio deve essere mantenuta — verso soluzioni che la rendano meno negativa di quanto non sarebbe se fosse abbandonata a se stessa.

Questo provvedimento, però, non serve alla protezione della fauna, visto che l'articolo 1, nel quale si proclama che «la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale», rimane isolato, senza alcun legame con tutti gli altri e senza alcuna reale possibilità di applicazione.

Per di più, subito dopo, all'articolo 2, si limita la tutela agli uccelli e ai mammiferi, con il che manifestando l'intenzione di proteggere non già tutta la fauna, ma soltanto la selvaggina, nell'interesse delle associazioni venatorie, trascurando migliaia di specie di cui già si nota un'enorme rarefazione per le cause più svariate.

Infatti, ci si occupa soltanto dell'esercizio della caccia, di cui si autorizzano forme distruttive, come l'uccellazione, cioè la cattura degli uccelli con le reti, che, se viene formalmente vietata all'articolo 3, è sostanzialmente ammessa all'articolo 18: come dire che l'uccellazione, cacciata dalla porta, rientra dalla finestra, in aperto contrasto con le direttive espresse dalla CEE, che in questa materia sta svolgendo un enorme lavoro.

È grave anche il fatto che si permetta ulteriormente la caccia con appostamenti fissi e con l'uso di richiami vivi, quella con i falchi e quella con i fucili a più

colpi, ancora una volta in contrasto con le norme comunitarie.

Inoltre, questo provvedimento, nell'anticipare l'apertura della caccia al 18 agosto, risulta ancora peggiore del famoso e tanto discusso testo unico del 1939, che non consentiva — come si fa invece ora — la strage di uccelli ancora intenti alla cova o le cacce primaverili, che si svolgono quando le coppie di animali giovani non sono ancora in grado di fuggire o difendersi. Per di più, con l'anticipata apertura si finisce per porre in pericolo l'incolumità della popolazione, visto che nel mese di agosto molti sono coloro che ancora passeggiano nei boschi, nei prati, nelle campagne.

Anche per queste elementari ragioni di salvaguardia dell'incolumità della popolazione, si rivela quindi necessario votare contro questo provvedimento.

Non è vero che in questa sede si è assistito al superamento dell'antagonismo tra cacciatori e contadini, perché non può esservi superamento della contraddizione tra la vita e la morte: ed è proprio in una situazione del genere che noi ci troviamo.

C'è poi una terza, importantissima motivazione alla base del nostro voto contrario. Mi riferisco al modo con cui è stato impostato questo provvedimento. Mi si dice che c'è stato un lungo dibattito al Senato e in Commissione alla Camera. Può anche darsi, ma la gente non se ne è accorta. Mi sembra che noi non dovremmo dimenticarci che le leggi le facciamo, sì, per la popolazione, ma dovremmo farle allora quanto meno con la concordia, con l'approvazione, con l'interessamento, con il dibattito anche tra i cittadini. Questo non c'è stato assolutamente. Non solo, ma noi accusiamo, in particolare, la disinformazione in cui è stata lasciata la stampa e quindi la cittadinanza. Soltanto perché abbiamo potuto prolungare questo dibattito è passata qualche notizia e abbiamo potuto far intervenire anche la scienza, anche la popolazione.

Si è scritto tanto intorno ai presunti meriti di questo provvedimento. È falso. Abbiamo dimostrato che non è vero che esso costituisce un passo avanti, che la fauna è protetta. La verità, che non è stata scritta, è che si tratta di una legge decisa da poche persone ad esclusivo uso e consumo delle fabbriche di armi e delle associazioni venatorie. I tre miliardi che queste ultime riceveranno valgono come esempio degli interessi che condizionano questa legge, anche se le associazioni venatorie, come si

sa, sono state incluse in quell'elenco che le considera enti inutili.

Quanto all'assicurazione che ci ha dato il relatore anche in sede di Comitato dei nove, che l'uccellazione sarà definitivamente bandita dal nostro paese, la sua credibilità è nulla, almeno per noi, sia perché l'articolo 18 parla fin troppo chiaramente, sia perché il relatore stesso è stato condannato per il reato di uccellazione, con sentenza 4 maggio 1974, dal pretore di Brescia. E riteniamo un fatto molto grave che la stesura di questo provvedimento sia stata affidata ad una persona che è per forza di cose parziale in questa materia.

Per concludere, ricordiamo a tutti i deputati che si preoccupano della salvaguardia del paese, della vita animale e vegetale della nostra terra e che si sentono impegnati a legiferare a favore della natura, e non contro di essa, senza delegare il voto ad esperti armieri o a cacciatori, che in seguito all'approvazione di questa legge-truffa si svilupperà in Italia un movimento vivo di milioni di cittadini contro la caccia. Esso nasce già oggi, cosciente dell'inganno subito, e non mancherà di incontrarsi con quella grande maggioranza del popolo italiano che è, come noi, non violenta e vicina alla natura.

Mi permetta, signor Presidente, di concludere leggendo la frase che Asimov ha rivolto a tutta la popolazione mondiale: « La terra è una cosa molto preziosa; è la nostra casa ed è la nostra ultima dimora. Dunque, teniamocela cara, perché se la contagiamo, se l'avveleniamo, se la perdiamo, non potremo cercarcene un'altra ».

**PRESIDENTE.** Abbiamo così esaurito le dichiarazioni di voto su questa proposta di legge, che sarà subito votata a scrutinio segreto.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta di progetti di legge.

**PRESIDENTE.** Procediamo ora alla votazione segreta finale dei progetti di legge nn. 1397, 729, 1595, 1601, 1602 e 1699 (pre-

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

vista dal quarto punto dell'ordine del giorno) e della proposta di legge n. 1219 oggi esaminata.

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 1219.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Senatori FERMARIELLO ed altri: « Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia » *(approvata dal Senato)* (1219):

Presenti . . . . .	333
Votanti . . . . .	331
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	166
Voti favorevoli . . . . .	254
Voti contrari . . . . .	77

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores	Bartolini
Adamo	Bassetti
Aiardi	Belardi Merlo Eriase
Alborghetti	Bellocchio
Alici	Berlinguer Giovanni
Alinovi	Bernardini
Aliverti	Bernini
Allegra	Bernini Lavezzo
Amarante	Ivana
Amici	Bertoli
Andreoni	Biamonte
Angelini	Bianchi Beretta
Armella	Romana
Arnone	Bianco
Baghino	Bini
Balbo di Vinadio	Bisignani
Baldassari	Boffardi Ines
Bambi	Boldrin
Barba	Bollati
Barbarossa Voza	Bolognari
Maria Immacolata	Bonalumi
Bardelli	Bonifazi
Bardotti	Borri

Borromeo D'Adda	Coccia
Bortolani	Cocco Maria
Bosi Maramotti	Codrignani Giancarla
Giovanna	Colomba
Bottarelli	Colonna
Bottari Angela Maria	Colucci
Branciforti Rosanna	Colurcio
Brini	Conchiglia Calasso
Brocca	Cristina
Brusca	Conte
Buro Maria Luigia	Conti
Buzzoni	Corallo
Cacciari	Corder
Caiati	Corgi
Calabrò	Corradi Nadia
Calice	Corvisieri
Campagnoli	Costamagna
Cappelli	Cravedi
Cappelloni	Cuffaro
Carandini	D'Alema
Carelli	D'Alessio
Carenini	Danesi
Carlassara	Da Prato
Carlioni Andreucci	de Carneri
Maria Teresa	De Carolis
Carlotto	De Cinque
Cárolì	de Cosmo
Carta	De Gregorio
Caruso Ignazio	Del Castillo
Casadei Amelia	Del Duca
Casalino	Delfino
Casapieri Quagliotti	Del Rio
Carmen	Di Giannantonio
Casati	Di Giulio
Castellucci	Dulbecco
Cattanei	Esposito
Cavaliere	Fabbrì Serroni
Cavigliasso Paola	Adriana
Cecchi	Facchini
Ceravolo	Faenzi
Cerquetti	Fantaci
Cerra	Federico
Cerrina Feroni	Felicetti
Chiarante	Felici
Chiovini Cecilia	Ferrari Silvestro
Ciai Trivelli	Flamigni
Anna Maria	Formica
Cirasino	Forni
Cirino Pomicino	Forte
Citterio	Fortunato
	Fracanzani

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

Fracchia	Mancuso	Pellegatta Maria	Scalia
Franchi	Manfredi Giuseppe	Augusta	Scaramucci Guaitini
Froio	Mannino	Pennacchini	Alba
Furia	Mannuzzu	Perantuono	Scarlato
Fusaro	Mantella	Perrone	Scovacricchi
Galasso	Marabini	Pezzati	Sedati
Galli	Margheri	Piccinelli	Segni
Gambolato	Marocco	Piccoli	Segre
Gamper	Maroli	Pisicchio	Servello
Garbi	Marraffini	Pochetti	Sicolo
Gargani	Martini Maria	Portatadino	Sinesio
Gasco	Eletta	Prandini	Sobrero
Gatti	Martino	Pratesi	Spalato
Gava	Marton	Presutti	Speranza
Giadresco	Martorelli	Pucci	Sponziello
Giannini	Marzano	Pucciarini	Sposetti
Giordano	Marzotto Caotorta	Pugno	Squeri
Giovagnoli Angela	Masiello	Pumilia	Stefanelli
Giuliari	Mastella	Quarenghi Vittoria	Stella
Giura Longo	Matarrese	Quattrone	Tamburini
Goria	Matrone	Quercioli	Tamini
Gottardo	Mazzola	Quieti	Tassone
Gramegna	Mazzotta	Raichich	Tedeschi
Granati Caruso	Meneghetti	Ramella	Terraroli
Maria Teresa	Meucci	Reggiani	Tesi
Granelli	Miana	Rende	Tesini Aristide
Grassucci	Miceli Vincenzo	Revelli	Tesini Giancarlo
Gualandi	Migliorini	Ricci	Tessari Giangiacomo
Guarra	Millet	Riga Grazia	Torri
Guasso	Mirate	Rognoni	Tozzetti
Guerrini	Misasi	Rosati	Trabucchi
Ianni	Monteleone	Rosini	Trombadori
Ianniello	Mora	Rosolen Angela	Urso Salvatore
Lamanna	Morazzoni	Maria	Ucellini
Lamorte	Morini	Rossino	Vaccaro Melucco
La Penna	Moro Aldo	Rubbi Antonio	Alessandra
La Torre	Moro Paolo Enrico	Russo Carlo	Valensise
Leccisi	Moschini	Salvato Ersilia	Vecchiarelli
Libertini	Natta	Salvi	Vecchietti
Licheri	Nespolo Carla	Sandomenico	Vernola
Lo Porto	Federica	Sanese	Villa
Lobianco	Noberasco	Sangalli	Villari
Lodi Faustini Fustini	Orlando	Santagati	Vincenzi
Adriana	Orsini Bruno	Santuz	Zambon
Lombardo	Orsini Gianfranco	Sanza	Zaniboni
Lucchesi	Padula	Sarri Trabujo	Zarro
Lussignoli	Pagliai Morena	Milena	Zavagnin
Macciotta	Amabile	Sarti	Zolla
Maggioni	Palopoli	Savino	Zoppetti
Malvestio	Pani	Sbriziolo De Felice	Zoppi
Mancini Vincenzo	Pavone	Eirene	Zuech



## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

Corvisieri	Giannini	Marzotto Caotorta	Quarenghi Vittoria
Costamagna	Giordano	Masiello	Quattrone
Cravedi	Giovagnoli <b>Angela</b>	Mastella	Quercioli
Cuffaro	Giuliani	Matarrese	Quietì
D'Alema	Giura Longo	Matrone	Raichich
D'Alessio	Goria	Mazzola	Ramella
Danesi	Gottardo	Mazzotta	Reggiani
Da Prato	Gramegna	Meneghetti	Rende
de Carneri	Granati Caruso	Meucci	Revelli
De Carolis	Maria Teresa	Miana	Ricci
De Cinque	Granelli	Miceli Vincenzo	Riga Grazia
de Cosmo	Grassucci	Migliorini	Robaldo
De Gregorio	Gualandi	Millet	Rognoni
Del Castillo	Guarra	Mirate	Rosati
Del Duca	Guasso	Misasi	Rosini
Delfino	Guerrini	Monteleone	Rosolen <b>Angela</b>
Del Rio	Ianni	Mora	Maria
Di Giannantonio	Ianniello	Morazzoni	Rossino
Di Giulio	Lamanna	Morini	Rubbi Antonio
Dulbecco	Lamorte	Moro Aldo	Russo Carlo
Esposito	La Penna	Moro Paolo Enrico	Sabbatini
Fabbri Serroni	La Torre	Moschini	Salvato Ersilia
Adriana	Leccisi	Natta	Salvi
Facchini	Libertini	Nespolo Carla	Sandomenico
Faenzi	Licheri	Federica	Sanese
Fantaci	Lo Porto	Noberasco	Sangalli
Federico	Lobianco	Orlando	Santagati
Felicetti	Lodi Faustini Fustini	Orsini Bruno	Santuz
Felici	Adriana	Orsini Gianfranco	Sanza
Ferrari Silvestro	Lucchesi	Padula	Sarri Trabujo
Flamigni	Lussignoli	Pagliai Morena	Milena
Formica	Macciotta	Amabile	Sarti
Forni	Maggioni	Palòpoli	Savino
Forte	Malvestio	Pani	Sbriziolo De Felice
Fortunato	Mancini Vincenzo	Pavone	Eirene
Fracanzani	Mancuso	Pellegatta <b>Maria</b>	Scaramucci Guaitini
Fracchia	Manfredi Giuseppe	Augusta	Alba
Franchi	Mannino	Pennacchini	Scarlato
Froio	Mannuzzu	Perantuono	Scovacricchi
Furia	Mantella	Perrone	Sedati
Fusaro	Marabini	Pezzati	Segni
Galasso	Margheri	Piccinelli	Segre
Galli	Marocco	Piccoli	Sicolo
Gambolato	Maroli	Pisicchio	Sinesio
Gamper	Marraffini	Pochetti	Sobrero
Garbi	Martini <b>Maria</b>	Portatadino	Spataro
Gargani	Eletta	Prandini	Speranza
Gaspari	Martino	Pratesi	Sponziello
Gatti	Marton	Presutti	Sposetti
Gava	Martorelli	Pucci	Squeri
Giadresco	Marzano	Pumilia	Stefanelli

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

Stella	Vaccaro Melucco
Tamburini	Alessandra
Tamini	Valensise
Tassone	Vecchiarelli
Tedeschi	Vecchietti
Terraroli	Vernola
Tesi	Villa
Tesini Aristide	Villari
Tesini Giancarlo	Vincenzi
Tessari Giangiacomo	Zambon
Torri	Zarro
Tozzetti	Zavagnin
Trabucchi	Zella
Trombadori	Zoppetti
Urso Salvatore	Zoppi
Usellini	Zuech

*Si è astenuto:*

Martinelli

*Sono in missione:*

Ciuffini	Peggio
Colombo	Petrucci
Corà	Pisoni
Cristofori	Radi
Dell'Andro	Rubbi Emilio
Fioret	Servello
Foschi	Tani
Laforgia	Todros
Mosca	

Pochi fuggiaschi: speriamo non aumentino! Chiedo scusa se richiamo l'Assemblea ad un senso di responsabilità perché — mi consentano i colleghi — è doloroso vedere che tra una votazione e l'altra vi sono già dei mutamenti per ragioni indubbiamente di una gravità eccezionale! Forse una eccezionalità di senso di responsabilità non farebbe male a nessuno! Mi assolvano i colleghi per questo, ma non potevo non dirlo.

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico sul disegno di legge n. 729.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972 » (729):

Presenti e votanti . . . .	325
Maggioranza . . . . .	163
Voti favorevoli . . . . .	299
Voti contrari . . . . .	26

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores	Bianco
Adamo	Bini
Aiardi	Bisignani
Alborghetti	Boldrin
Alici	Bolognari
Alinovi	Bonalumi
Aliverti	Bonifazi
Allegra	Borromeo D'Adda
Amarante	Bortolani
Amici	Bosi Maramotti
Andreoni	Giovanna
Angelini	Bottarelli
Armella	Bottari Angela Maria
Arnone	Bozzi
Baghino	Branciforti Rosanna
Balbo di Vinadio	Brini
Baldassari	Brocca
Bambi	Brusca
Barba	Buzzoni
Barbarossa Voza	Cacciari
Maria Immacolata	Caiati
Barbera	Calabrò
Bardelli	Calice
Bardotti	Campagnoli
Bartolini	Cappelli
Bassetti	Cappelloni
Belardi Merlo Eriase	Carandini
Bellocchio	Carelli
Berlinguer Giovanni	Carenini
Bernardini	Carlassara
Bernini	Carloni Andreucci
Bernini Lavezzo	Maria Teresa
Ivana	Carlotto
Bertoli	Cárolì
Biamonte	Carta
Bianchi Beretta	Caruso Ignazio
Romana	Casadei Amelia

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

Casalino	Dulbecco	Lamorte	Moro Aldo
Casapieri Quagliotti	Esposito	La Penna	Moro Paolo Enrico
Carmen	Fabbri Serroni	La Torre	Moschini
Casati	Adriana	Leccisi	Napoli
Castellucci	Facchini	Libertini	Natta
Cavigliasso Paola	Faenzi	Licheri	Nespolo Carla
Cecchi	Fantaci	Lo Porto	Federica
Ceravolo	Federico	Lobianco	Noberasco
Cerquetti	Felicetti	Lodi Faustini Fustini	Orlando
Cerrina Feroni	Felici	Adriana	Orsini Bruno
Chiarante	Ferrari Silvestro	Lucchesi	Orsini Gianfranco
Chiovini Cecilia	Flamigni	Lussignoli	Padula
Ciai Trivelli	Formica	Macciotta	Pagliai Morena
Anna Maria	Forni	Maggioni	Amabile
Cirasino	Forte	Malvestio	Palopoli
Cirino Pomicino	Fortunato	Mancini Vincenzo	Pani
Citterio	Fracanzani	Mancuso	Pavone
Coccia	Fracchia	Manfredi Giuseppe	Pellegatta Maria
Cocco Maria	Franchi	Mannino	Augusta
Codrignani Giancarla	Froio	Mannuzzu	Pennacchini
Colomba	Furia	Mantella	Perantuono
Colonna	Fusaro	Marabini	Perrone
Colucci	Galasso	Margheri	Pezzati
Colurcio	Galli	Marocco	Piccinelli
Conchiglia Calasso	Gambolato	Maroli	Piccoli
Cristina	Gamper	Marraffini	Pisicchio
Conte	Garbi	Martini Maria	Pochetti
Conti	Gargani	Eletta	Portatadino
Corallo	Gasco	Martino	Postal
Corder	Gatti	Marton	Prandini
Corghi	Gava	Martorelli	Pratesi
Corradi Nadia	Giadresco	Marzano	Presutti
Corvisieri	Giannini	Marzotto Caotorta	Pucci
Costamagna	Giordano	Masiello	Pucciarini
Cravedi	Giovagnoli Angela	Mastella	Pugno
Cuffaro	Giuliani	Matarrese	Pumilia
D'Alema	Giura Longo	Matrone	Quarenghi Vittoria
D'Alessio	Goria	Mazzola	Quattrone
Danesi	Gottardo	Mazzotta	Quercioli
Da Prato	Gramegna	Meneghetti	Quieti
de Carneri	Granati Caruso	Meucci	Raichich
De Carolis	Maria Teresa	Miana	Ramella
De Cinque	Granelli	Miceli Vincenzo	Reggiani
de Cosmo	Grassucci	Migliorini	Revelli
De Gregorio	Gualandi	Millet	Ricci
Del Castillo	Guarra	Mirate	Riga Grazia
Del Duca	Guasso	Misasi	Rognoni
Delfino	Guerrini	Monteleone	Rosati
Del Rio	Ianni	Mora	Rosini
Di Giannantonio	Ianniello	Morazzoni	Rosolen Angela
Di Giulio	Lamanna	Morini	Maria

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

Rossino	Stefanelli
Rubbi Antonio	Stella
Russo Carlo	Tamburini
Sabbatini	Tamini
Salvato Ersilia	Tassone
Salvi	Tedeschi
Sandomenico	Terraroli
Sanese	Tesi
Sangalli	Tesini Aristide
Santagati	Tesini Giancarlo
Santuz	Tessari Giangiacomo
Sanza	Torri
Sarri Trabujo	Tozzetti
Milena	Trabucchi
Sarti	Trombadori
Savino	Urso Salvatore
Sbriziolo De Felice	Usellini
Eirene	Vaccaro Melucco
Scalia	Alessandra
Scaramucci Guaitini	Valensise
Alba	Vecchiarelli
Scarlato	Vecchietti
Scovacricchi	Vernola
Sedati	Villa
Segni	Villari
Segre	Vincenzi
Sicolo	Zambon
Sinesio	Zarro
Sobrero	Zavagnin
Spataro	Zolla
Speranza	Zoppetti
Sponziello	Zoppi
Sposetti	Zuech
Squeri	

*Sono in missione:*

Cavaliere	Mosca
Ciuffini	Peggio
Colombo	Petrucci
Corà	Pisoni
Cristofori	Radi
Dell'Andro	Rubbi Emilio
Fioret	Servello
Foschi	Tani
Laforgia	Todros
Martinelli	

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1595.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista, con allegato, firmato ad Addis Abeba l'8 novembre 1975, riguardante i servizi aerei fra l'Italia e l'Etiopia » (1595):

Presenti . . . . .	323
Votanti . . . . .	322
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	162
Voti favorevoli . . . . .	290
Voti contrari . . . . .	32

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores	Bernardini
Adamo	Bernini
Aiardi	Bernini Lavezzo
Alborghetti	Ivana
Alici	Bertoli
Alinovi	Biamonte
Aliverti	Bianchi Beretta
Allegra	Romana
Almirante	Bianco
Amici	Bini
Andreoni	Bisignani
Angelini	Boldrin
Armella	Bolognari
Arnone	Bonalumi
Baghino	Bonifazi
Balbo di Vinadio	Borromeo D'Adda
Baldassari	Bortolani
Bambi	Bosi Maramotti
Barba	Giovanna
Barbarossa Voza	Bottarelli
Maria Immacolata	Bottari Angela Maria
Barbera	Bozzi
Bardelli	Branciforti Rosanna
Bardotti	Brini
Bartolini	Brocca
Bassetti	Brusca
Belardi Merlo Eriase	Buzzoni
Bellocchio	Cacciari
Berlinguer Giovanni	Caiati

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

Calabrò	Costamagna	Giannini	Masiello
Calice	Cravedi	Giordano	Matarrese
Campagnoli	Cuffaro	Giovagnoli Angela	Matrone
Cappelli	Cuminetti	Giuliani	Mazzola
Cappelloni	D'Alema	Giura Longo	Mazzotta
Carandini	D'Alessio	Goria	Meneghetti
Carelli	Danesi	Gottardo	Meucci
Carenini	Da Prato	Gramegna	Miana
Carlassara	de Carneri	Granati Caruso	Miceli Vincenzo
Carloni Andreucci	De Carolis	Maria Teresa	Migliorini
Maria Teresa	De Cinque	Granelli	Millet
Carlotto	de Cosmo	Grassucci	Mirate
Cárolì	De Gregorio	Gualandi	Misasi
Carta	Del Castillo	Guarra	Monteleone
Caruso Ignazio	Del Duca	Guasso	Mora
Casadei Amelia	Delfino	Guerrini	Morazzoni
Casalino	Del Rio	Ianni	Morini
Casapieri Quagliotti	Di Giannantonio	Ianniello	Moro Aldo
Carmen	Di Giulio	Lamanna	Moro Paolo Enrico
Casati	Dulbecco	Lamorte	Moschini
Castellucci	Esposito	La Penna	Natta
Cattanei	Fabbri Serroni	La Torre	Nespolo Carla
Cavaliere	Adriana	Leccisi	Federica
Cavigliasso Paola	Facchini	Libertini	Noberasco
Cecchi	Faenzi	Licheri	Orlando
Ceravolo	Fantaci	Lo Porto	Orsini Bruno
Cerquetti	Federico	Lobianco	Padula
Cerrina Feroni	Felicetti	Lodi Faustini Fustini	Pagliai Morena
Chiarante	Felici	Adriana	Amabile
Chiovini Cecilia	Ferrari Silvestro	Lucchesi	Palopoli
Ciai Trivelli	Flamigni	Macciotta	Pani
Anna Maria	Formica	Maggioni	Pavone
Cirasino	Forni	Malvestio	Pellegatta Maria
Cirino Pomicino	Forte	Mancini Vincenzo	Augusta
Citterio	Fortunato	Mancuso	Pennacchini
Coccia	Fracanzani	Manfredi Giuseppe	Perantuono
Cocco Maria	Fracchia	Mannino	Perrone
Codrignani Giancarla	Franchi	Mannuzzu	Pezzati
Colomba	Froio	Mantella	Piccoli
Colonna	Furia	Marabini	Pochetti
Colucci	Fusaro	Margheri	Portatadino
Colurcio	Galasso	Marocco	Postal
Conchiglia Calasso	Galli	Maroli	Prandini
Cristina	Gambolato	Marraffini	Pratesi
Conte	Gamper	Martini Maria	Presutti
Conti	Garbi	Eletta	Pucci
Corallo	Gargani	Martino	Pucciarini
Corder	Gasco	Marton	Pugno
Corghi	Gatti	Martorelli	Pumilia
Corradi Nadia	Gava	Marzano	Quarenghi Vittoria
Corvisieri	Giadresco	Marzotto Caotorta	Quattrone

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

Quercioli	Sinesio
Quietì	Sobrero
Raichich	Spataro
Ramella	Speranza
Reggiani	Sponziello
Rende	Sposetti
Revelli	Squeri
Ricci	Stefanelli
Riga Grazia	Stella
Rognoni	Tamburini
Rosati	Tamini
Rosini	Tassone
Rosolen Angela	Tedeschi
Maria	Terraroli
Rossino	Tesi
Rubbi Antonio	Tesini Aristide
Russo Carlo	Tesini Giancarlo
Sabbatini	Tessari Giangiacomo
Salvato Ersilia	Torri
Salvi	Tozzetti
Sandomenico	Trabucchi
Sanese	Trombadori
Sangalli	Urso Salvatore
Sanlagati	Usellini
Santuz	Vaccaro Melucco
Sanza	Alessandra
Sarri Trabujo	Valensise
Milena	Vecchiarelli
Sarti	Vecchietti
Savino	Vernola
Sbriziolo De Felice	Villa
Eirene	Villari
Scaramucci Guaitini	Vincenzi
Alba	Zambon
Scarlato	Zarro
Scovacricchi	Zavagnin
Sedati	Zolla
Segni	Zoppetti
Segre	Zuech
Sicolo	

*Si è astenuto:*

Mastella

*Sono in missione:*

Ciuffini	Fioret
Colombo	Foschi
Corà	Laforgia
Cristofori	Martinelli
Dell'Andro	Mosca

Peggio	Rubbi Emilio
Petrucci	Servello
Pisoni	Tani
Radi	Todros

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1601.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione di tre convenzioni internazionali firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952 concernenti l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi e sulla competenza civile e penale in caso di abbordaggio » *(approvato dal Senato)* (1601):

Presenti e votanti . . . .	328
Maggioranza . . . . .	165
Voti favorevoli . . . . .	305
Voti contrari . . . . .	23

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores	Barbera
Adamo	Bardelli
Aiardi	Bardotti
Alborghetti	Bartolini
Alici	Bassetti
Alinovi	Belardi Merlo Eriase
Aliverti	Bellocchio
Allegra	Berlinguer Giovanni
Amarante	Bernardi
Amici	Bernardini
Andreoni	Bernini
Angelini	Bernini Lavezzo
Arnone	Ivana
Baghino	Bertoli
Balbo di Vinadio	Biamonte
Baldassari	Bianchi Beretta
Bambi	Romana
Barba	Bianco
Barbarossa Voza	Bini
Maria Immacolata	Bisignani

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

Boldrin	Cirino Pomicino	Fortunato	Mancini Vincenzo
Bollati	Citterio	Fracanzani	Mancuso
Bolognari	Coccia	Fracchia	Manfredi Giuseppe
Bonalumi	Cocco Maria	Franchi	Mannino
Bonifazi	Codrignani Giancarla	Froio	Mannuzzu
Borromeo D'Adda	Colomba	Furia	Mantella
Bortolani	Colonna	Fusaro	Marabini
Bosi Maramotti Giovanna	Colucci	Galasso	Margheri
Bottarelli	Colurcio	Galli	Marocco
Bottari Angela Maria	Conchiglia Calasso Cristina	Gambolato	Maroli
Bozzi	Conte	Gamper	Marraffini
Branciforti Rosanna	Conti	Garbi	Martini Maria Eletta
Brini	Corallo	Gargani	Martino
Brocca	Corder	Gasco	Marton
Brusca	Corgi	Gatti	Martorelli
Buzzoni	Corradi Nadia	Gava	Marzano
Cacciari	Corvisieri	Giadresco	Marzotto Caotorta
Caiati	Costamagna	Giannini	Masiello
Calabrò	Cravedi	Giordano	Mastella
Calice	Cuffaro	Giovagnoli Angela	Matarrese
Campagnoli	Cuminetti	Giuliari	Matrone
Cappelli	D'Alema	Giura Longo	Mazzola
Cappelloni	D'Alessio	Goria	Mazzotta
Carandini	Danesi	Gottardo	Meneghetti
Carelli	Da Prato	Gramegna	Meucci
Carenini	de Carneri	Granati Caruso Maria Teresa	Miana
Carlassara	De Carolis	Granelli	Miceli Vincenzo
Carlioni Andreucci Maria Teresa	De Cinque	Grassucci	Migliorini
Cárolì	de Cosmo	Gualandi	Millet
Carta	De Gregorio	Guarra	Mirate
Caruso Ignazio	Del Castillo	Guasso	Misasi
Casadei Amelia	Del Duca	Guerrini	Monteleone
Casalino	Delfino	Ianni	Mora
Casapieri Quagliotti Carmen	Del Rio	Ianniello	Morazzoni
Casati	Di Giannantonio	Lamanna	Morini
Castellucci	Di Giulio	Lamorte	Moro Aldo
Cattanei	Dulbecco	La Penna	Moro Paolo Enrico
Cavaliere	Esposito	La Torre	Moschini
Cecchi	Fabbri Serroni Adriana	Leccisi	Napoli
Ceravolo	Facchini	Libertini	Natta
Cerquetti	Faenzi	Licheri	Nespolo Carla Federica
Cerrina Feroni	Fantaci	Lo Porto	Noberasco
Chiarante	Federico	Lobianco	Orlando
Chiovini Cecilia	Felicetti	Lodi Faustini Fustini Adriana	Orsini Bruno
Ciai Trivelli Anna Maria	Ferrari Silvestro	Lucchesi	Orsini Gianfranco
Cirasino	Flamigni	Macciotta	Padula
	Formica	Maggioni	Pagliai Morena Amabile
	Forni	Malvestio	Palopoli
	Forte		

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

Pani	Sarri Trabujo
Pavone	Milena
Pellegatta Maria	Sarti
Augusta	Savino
Pennacchini	Sbriziolo De Felice
Perantuono	Eirene
Perrone	Scaramucci Guaitini
Pezzati	Alba
Piccinelli	Scarlato
Piccoli	Scovacricchi
Pisicchio	Sedati
Pochetti	Segni
Portatadino	Segre
Postal	Servello
Prandini	Sicolo
Pratesi	Sinesio
Presutti	Sobrero
Pucci	Spataro
Pucciarini	Speranza
Pugno	Sponziello
Pumilia	Sposetti
Quarenghi Vittoria	Squeri
Quattrone	Stefanelli
Quercioli	Stella
Quieti	Tamburini
Raichich	Tamini
Ramella	Tantallo
Reggiani	Tassone
Rende	Tedeschi
Revelli	Terraroli
Ricci	Tesi
Riga Grazia	Tesini Aristide
Rognoni	Tesini Giancarlo
Rosati	Tessari Giangiacomo
Rosini	Torri
Rosolen Angela	Tozzetti
Maria	Trabucchi
Rossino	Trombadori
Rubbi Antonio	Urso Salvatore
Rubbi Emilio	Usellini
Russo Carlo	Vaccaro Melucco
Sabbatini	Alessandra
Salvato Ersilia	Valensise
Salvi	Vecchiarelli
Sandomenico	Vecchietti
Sanese	Vernola
Sangalli	Villa
Santagati	Villari
Santuz	Vincenzi
Sanza	Vizzini
	Zambon

Zarro	Zoppetti
Zavagnin	Zuech
Zolla	

*Sono in missione:*

Ciuffini	Martinelli
Colombo	Mosca
Corà	Peggio
Cristofori	Petrucci
Dell'Andro	Pisoni
Fioret	Radi
Foschi	Tani
Laforgia	Todros

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1602.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla classificazione internazionale dei brevetti, adottato a Strasburgo il 24 marzo 1971 »  
*(approvato dal Senato) (1602):*

Presenti	328
Votanti	327
Astenuti	1
Maggioranza	164
Voti favorevoli	301
Voti contrari	26

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores	Angelini
Adamo	Arnone
Aiardi	Baghino
Alborghetti	Balbo di Vinadio
Alici	Baldassari
Alinovi	Bambi
Aliverti	Barba
Allegra	Barbarossa Voza
Amarante	Maria Immacolata
Amici	Barbera
Andreoni	Bardelli

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

Bardotti	Cárolì	Delfino	Guerrini
Bartolini	Carta	Del Rio	Ianni
Bassetti	Caruso Ignazio	Di Giannantonio	Ianniello
Belardi Merlo	Casadei Amelia	Di Giulio	Lamanna
Bellocchio	Casalino	Dulbecco	Lanorte
Bellusi Ernesta	Casapieri Quagliotti	Esposito	La Penna
Berlinguer Giovanni	Carmen	Fabbri Serroni	La Torre
Bernardi	Casati	Adriana	Leccisi
Bernardini	Castellucci	Facchini	Libertini
Bernini	Cavaliere	Faenzi	Licheri
Bernini Lavezzo	Cecchi	Fantaci	Lo Porto
Ivana	Ceravolo	Federico	Lobianco
Bertoli	Cerrina Feroni	Felicetti	Lodi Faustini Fustini
Biamonte	Chiarante	Felici	Adriana
Bianchi Beretta	Chiovini Cecilia	Ferrari Silvestro	Lucchesi
Romana	Ciai Trivelli	Flamigni	Macciotta
Bianco	Anna Maria	Formica	Maggioni
Bini	Cirasino	Forni	Malvestio
Bisignani	Cirino Pomicino	Forte	Mancini Vincenzo
Boldrin	Citterio	Fortunato	Mancuso
Bollati	Coccia	Fracanzani	Manfredi Giuseppe
Bolognari	Cocco Maria	Fracchia	Mannino
Bonalumi	Codrignani Giancarla	Franchi	Mannuzzu
Bonifazi	Colomba	Froio	Mantella
Borromeo D'Adda	Colonna	Furia	Marabini
Bortolani	Colucci	Fusaro	Margheri
Bosi Maramotti	Colurcio	Galasso	Marocco
Giovanna	Conchiglia Calasso	Galli	Maroli
Bottarelli	Cristina	Gambolato	Marraffini
Bottari Angela Maria	Conte	Gamper	Martini Maria
Bozzi	Conti	Garbi	Eletta
Branciforti Rosanna	Corallo	Gargani	Martino
Brini	Corder	Gasco	Marton
Brocca	Corghi	Gatti	Martorelli
Brusca	Corradi Nadia	Gava	Marzano
Buzzoni	Corvisieri	Giadresco	Marzotto Caotorta
Cacciari	Costamagna	Giannini	Masiello
Caiati	Cravedi	Giordano	Mastella
Calabrò	Cuffaro	Giovagnoli Angela	Matarrese
Calice	Cuminetti	Giuliani	Matrone
Campagnoli	D'Alema	Giura Longo	Mazzola
Cappelli	D'Alessio	Goria	Mazzotta
Cappelloni	Danesi	Gottardo	Meneghetti
Carandini	Da Prato	Gramegna	Meucci
Carelli	de Carneri	Granati Caruso	Miana
Carenini	De Carolis	Maria Teresa	Miceli Vincenzo
Carlassara	De Cinque	Granelli	Millet
Carloni Andreucci	de Cosmo	Grassucci	Mirate
Maria Teresa	De Gregorio	Gualandi	Misasi
Carlotta	Del Castillo	Guarra	Monteleone
	Del Duca	Guasso	Mora

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

Morazzoni	Rossino
Morini	Rubbi Antonio
Moro Aldo	Rubbi Emilio
Moro Paolo Enrico	Russo Carlo
Moschini	Sabbatini
Napoli	Salvato Ersilia
Natta	Salvi
Noberasco	Sandomenico
Orlando	Sanese
Orsini Bruno	Sangalli
Orsini Gianfranco	Santagati
Padula	Santuz
Pagliai Morena	Sanza
Amabile	Sarri Trabujo
Palopoli	Milena
Pani	Sarti
Pavone	Savino
Pellegatta Maria	Sbriziolo De Felice
Augusta	Eirene
Pennacchini	Scaramucci Guaitini
Perantuono	Alba
Perrone	Scarlato
Pezzati	Scovacricchi
Piccinelli	Sedati
Piccoli	Segni
Pochetti	Segre
Portatadino	Servello
Postal	Sicolo
Prandini	Sinesio
Pratesi	Sobrero
Presutti	Spaloro
Pucci	Speranza
Pucciarini	Sponziello
Pugno	Sposetti
Pumilia	Squeri
Quarenghi Vittoria	Stefanelli
Quattrone	Stella
Quercioli	Tamburini
Quieti	Tamini
Raichich	Tantallo
Ramella	Tassone
Reggiani	Tedeschi
Rende	Terraroli
Revelli	Tesi
Ricci	Tesini Aristide
Riga Grazia	Tesini Giancarlo
Rognoni	Tessari Giangiacomo
Rosati	Torri
Rosini	Tozzetti
Rosolen Angela	Triabucchi
Maria	Trombadori

Urso Salvatore	Vincenzi
Usellini	Vizzini
Vaccaro Melucco	Zambon
Alessandra	Zarro
Valensise	Zavagnin
Vecchiarelli	Zolla
Vecchietti	Zoppetti
Vernola	Zoppi
Villa	Zuech
Villari	

*Si è astenuto:*

Cerquetti

*Sono in missione:*

Ciuffini	Martinelli
Colombo	Mosca
Corà	Peggio
Cristofori	Petrucci
Dell'Andro	Pisoni
Fioret	Radi
Foschi	Tani
Laforgia	Todros

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul progetto di legge n. 1699.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Senatori DELLA PORTA ed altri; MARCHETTI ed altri; SEGNANA ed altri; VETTORI e SALVATERRA; FINESSI ed altri; TANGA: « Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra » (*testo unificato approvato dal Senato*) (1699):

Presenti . . . . .	321
Votanti . . . . .	310
Astenuti . . . . .	11
Maggioranza . . . . .	156
Voti favorevoli . . . . .	290
Voti contrari . . . . .	20

*(La Camera approva).*

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

Dichiaro pertanto assorbite le proposte di legge nn. 127, 202, 274, 508, 581, 1017, 1250.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores	Bottarelli	Colonna	Galasso
Adamo	Boltari Angela Maria	Colucci	Galli
Aiardi	Bozzi	Colurcio	Gambolato
Alborghetti	Branciforti Rosanna	Conchiglia Calasso	Gamper
Alici	Brini	Cristina	Garbi
Alinovi	Brocca	Conte	Gargani
Aliverti	Brusca	Conti	Gasco
Allegra	Buzzoni	Corallo	Gatti
Amarante	Cacciari	Corder	Gava
Amici	Caiati	Corghi	Giadresco
Andreoni	Calabrò	Corradi Nadia	Giannini
Angelini	Calice	Corvisieri	Giordano
Arnone	Campagnoli	Costamagna	Giovagnoli Angela
Balbo di Vinadio	Cappelli	Cravedi	Giuliari
Baldassari	Cappelloni	Cuffaro	Giura Longo
Bambi	Carandini	Cuminetti	Goria
Barba	Carelli	D'Alema	Gottardo
Barbarossa Voza	Carenini	D'Alessio	Gramegna
Maria Immacolata	Carlassara	Danesi	Granati Caruso
Barbera	Carloni Andreucci	Da Prato	Maria Teresa
Bardelli	Maria Teresa	De Carolis	Granelli
Bardotti	Cárolì	De Cinque	Grassucci
Bartolini	Carta	de Cosmo	Gualandi
Basseti	Caruso Ignazio	De Gregorio	Guasso
Belardi Merlo Eriase	Casadei Amelia	Del Castillo	Guerrini
Bellocchio	Casalino	Del Duca	Ianni
Berlinguer Giovanni	Casapieri Quagliotti	Delfino	Ianniello
Bernardi	Carmen	Del Rio	Lamanna
Bernardini	Casati	Di Giannantonio	Lamorte
Bernini	Castellucci	Di Giulio	La Penna
Bernini Lavezzo	Cattanei	Dulbecco	La Torre
Ivana	Cavaliere	Esposito	Leccisi
Bertoli	Cecchi	Fabbri Serroni	Libertini
Bianchi Beretta	Ceravolo	Adriana	Licheri
Romana	Cerrina Feroni	Facchini	Lodi Faustini Fustini
Bianco	Chiarante	Faenzi	Adriana
Bini	Chiovini Cecilia	Fantaci	Lucchesi
Bisignani	Ciai Trivelli	Federico	Macciotta
Boldrin	Anna Maria	Felicetti	Maggioni
Bolognari	Cirasino	Felici	Malvestio
Bonalumi	Cirino Pomicino	Ferrari Silvestro	Mancini Vincenzo
Bonifazi	Citterio	Flamigni	Mancuso
Borromeo D'Adda	Coccia	Formica	Manfredi Giuseppe
Bortolani	Cocco Maria	Forni	Mannino
Bosi Maramotti	Codrignani Giancarla	Forte	Mannuzzu
Giovanna	Colomba	Fortunato	Mantella
		Fracanzani	Marabini
		Fracchia	Margheri
		Froio	Marocco
		Furia	Maroli
		Fusaro	Marraffini

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

Martini Maria	Prandini
Martino	Pratesi
Marton	Presutti
Martorelli	Pucci
Marzano	Pucciarini
Marzotto Caolorta	Pugno
Masiello	Pumilia
Mastella	Quarenghi Vittoria
Matarrese	Quattrone
Matrone	Quercioli
Mazzola	Quietì
Mazzotta	Raichich
Meneghetti	Ramella
Meucci	Rende
Miana	Revelli
Miceli Vincenzo	Ricci
Migliorini	Riga Grazia
Millet	Rognoni
Mirate	Rosati
Misasi	Rosini
Monteleone	Rosolen Angela
Mora	Maria
Morazzoni	Rossino
Morini	Rubbi Antonio
Moro Aldo	Rubbi Emilio
Moro Paolo Enrico	Russo Carlo
Moschini	Salvi
Natta	Sandomenico
Nespolo Carla	Sanese
Federica	Sangalli
Noberasco	Santuz
Orlando	Sanza
Orsini Bruno	Sarri Trabujo
Orsini Gianfranco	Milena
Padula	Sarti
Pagliai Morena	Savino
Amabile	Sbriziolo De Felice
Palopoli	Eirene
Pani	Scaramucci Guaitini
Pavone	Alba
Pellegatta Maria	Scarlato
Augusta	Sedati
Pennacchini	Segni
Perantuono	Segre
Perrone	Sicolo
Pezzi	Sinesio
Piccinelli	Sobrero
Piccoli	Spataro
Pisicchio	Speranza
Pochetti	Sponziello
Portatadino	Sposetti

Squeri	Vaccaro Melucco
Stefanelli	Alessandra
Stella	Vecchiarelli
Tamburini	Vecchiotti
Tamini	Vernola
Tassone	Villa
Tedeschi	Villari
Terraroli	Vincenzi
Tesi	Zambon
Tesini Aristide	Zaraboni
Tesini Giancarlo	Zarro
Tessari Giangiacomo	Zavagnin
Torri	Zolla
Tozzetti	Zoppetti
Trabucchi	Zoppi
Trombadori	Zuechi
Usellini	

*Si sono astenuti:*

Baghino	Scovacricchi
Bollati	Servello
Franchi	Urso Salvatore
Guarra	Valensise
Lo Porto	Vizzini
Santagati	

*Sono in missione:*

Ciuffini	Martinelli
Colombo	Mosca
Corà	Peggio
Cristofori	Petrucci
Dell'Andro	Pisoni
Fioret	Radi
Foschi	Tani
Laforgia	Todros

**Approvazioni in Commissioni.**

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Abrogazione del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, relativo ai beni già del cessato partito fascista e delle organizzazioni soppresse con regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 » (1370),

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI -- SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

con modificazioni e con l'assorbimento della proposta di legge: ASCARI RACCAGNI ed altri: « Modifica dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente la destinazione dei beni del cessato partito fascista » (246), la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno;

dalla VIII Commissione (Istruzione):

« Nuova misura del compenso annuo a favore della usufruttuaria della Rocca di Gradara (Pesaro), signora Alberta Porta Natale » (approvato dalla VII Commissione del Senato) (1326);

dalla XIV Commissione (Sanità):

« Diritto di stabilimento e libera prestazione da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee » (1269), con modificazioni.

Comunico altresì che la VI Commissione (Finanze e tesoro), nella riunione del 5 ottobre, in sede legislativa, ha approvato la seguente proposta di legge:

Senatori ASSIRELLI ed altri: « Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (1238), con modificazioni.

#### Annunzio di interrogazioni.

MAZZARINO, Segretario, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

#### Annunzio di una risoluzione.

MAZZARINO, Segretario, legge la risoluzione pervenuta alla Presidenza.

#### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 21 ottobre 1977, alle 10:

1. — Interrogazioni.

2. — Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:

Senatori BRANCA ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale (approvata dal Senato in prima deliberazione) (1441);

— Relatore: Labriola.

3. — Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):

MELLINI ed altri: Tutela dei diritti dei cittadini della Repubblica di lingua diversa da quella italiana e delle minoranze linguistiche (662);

— Relatore: Vernola;

MELLINI ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (882);

— Relatore: Felisetti;

PANNELLA ed altri: Istituzione dei ruoli degli assistenti penitenziari (1171);

— Relatore: Felici.

La seduta termina alle 20,30.

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI  
Avv. DARIO CASSANELLO

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. MANLIO ROSSI

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE  
E INTERROGAZIONI ANNUNZiate**

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

« La VI Commissione,

considerato il disposto dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che, sotto il titolo " Assistenza agli utenti di motori agricoli " prevede tra l'altro il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative attualmente espletate dall'UMA, connesse ai servizi e controlli riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti agevolati per l'agricoltura nonché al conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;

tenuto conto che ai sensi dell'ultimo comma del richiamato articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, le funzioni dei comitati di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e agli articoli 18 e 20 del decreto ministeriale 6 agosto 1963, sono delegate alle Regioni, funzioni il cui esercizio è inscindibilmente connesso allo svolgimento dei compiti relativi alla distribuzione dei carburanti agevolati;

tenuto presente che, secondo l'articolo 113, nono comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616, il trasferimento delle funzioni degli enti nazionali e interregionali che operano in tutto o in parte nelle materie contemplate dal suddetto decreto decorre dal 1° aprile 1978, nel presupposto della tempestiva emanazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto di cui al sesto comma dello stesso articolo 113, salva la eventuale instaurazione della disciplina prevista dal successivo articolo 114;

rilevato che le operazioni di verifica annuale relative alla distribuzione di prodotti petroliferi per l'agricoltura iniziano — da parte degli utenti presso gli uffici provinciali dell'UMA preposti al relativo servizio — negli ultimi mesi dell'anno e si concentrano nel primo semestre dell'anno successivo, mentre il rilascio dei buoni per il

prelevamento dei carburanti agevolati e la riscossione dei contributi di funzionamento vengono effettuati nell'arco di tutto l'anno; considerata la assoluta necessità di garantire agli utilizzatori di macchine e motori agricoli iscritti all'UMA, sia nelle Regioni a statuto ordinario sia in quelle a statuto speciale, la indispensabile prosecuzione e regolarità del servizio connesso alla agevolazione sui carburanti, corrispondente ad un beneficio per essi di circa 150 miliardi annui, evitando soluzioni di continuità nella esplicazione di funzioni amministrative di così grande interesse per il mondo agricolo, rispondenti anche ad una esigenza fondamentale dell'ordinamento giuridico che non consente interruzioni dell'azione di soddisfacimento e di tutela dell'interesse pubblico;

impegna il Governo:

a) a impartire con assoluta tempestività le opportune direttive e ad emanare gli atti amministrativi conseguenti per assicurare, dal 1° gennaio 1978 fino alla emanazione del decreto di cui al sesto comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, la esplicazione delle funzioni di competenza dell'UMA nel quadro della vigente normativa (legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e decreto ministeriale 6 agosto 1963), con la utilizzazione per l'anno 1978 dei necessari mezzi finanziari, derivanti dalla riscossione dei contributi di funzionamento dell'UMA, tenuto conto anche che, a norma del disposto del tredicesimo comma del già menzionato articolo 113, i contributi riscossi dal 1° luglio 1978 dall'UMA saranno versati in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, per la successiva ripartizione alle Regioni;

b) a stabilire tempestive intese con le Regioni per la procedura connessa alla delega alle Regioni stesse delle funzioni dei comitati di cui al terzo comma dell'articolo 76.

(7-00072) « BAMBÌ, CAVIGLIASSO PAOLA, CARLOTTO, ZUCCH, ZAMBON, SAVINO, STELLA, PELLIZZARI, BORTOLANI, MENEGHETTI, MARABINI, CAMPAGNOLI, PISONI, URSO SALVATORE, MORA ».

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**PAGLIAI MORENA AMABILE E RAICICH.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se il Ministro è a conoscenza che in molte scuole medie dell'obbligo statali, e soprattutto in quelle annesse ai Convitti, si attua un orario ridotto col meccanismo delle lezioni di 50 minuti.

Poiché la legge n. 517, nei principi informativi e nella lettera, tende a dilatare e non a contrarre l'orario scolastico effettivo, si chiede se esistano disposizioni ministeriali che consentano tale riduzione e che cosa intenda fare il Ministro perché tali abusi non si verifichino. (5-00823)

**AMARANTE, BIAMONTE E FORTE.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere le cause che hanno determinato le condizioni giuridiche per la dichiarazione di ufficio del fallimento della Società generale prodotti alimentari (SO.GE.PA.) con sede in Salerno;

per sapere se, a seguito delle ripetute segnalazioni di difficoltà nonché delle critiche formulate in questi anni da parte dei sindacati, della stampa ed anche da parte di diversi soci, siano state condotte indagini sull'andamento della società e sull'attuazione degli scopi statutari e, in caso affermativo, per conoscere il tipo di intervento effettuato e le risultanze emerse;

per sapere, infine, quali interventi, e con quali strumenti, si intendono attuare, dopo il fallimento della SO.GE.PA., nel settore agro-alimentare in provincia di Salerno e nella regione Campania considerato il ruolo fondamentale, nella economia nazionale, che queste aree possono svolgere per un positivo sviluppo del settore. (5-00824)

**AMARANTE, BIAMONTE E FORTE.** — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se risultano confermate le notizie di stampa circa la posizione assunta dal Gruppo SIR nel recente confronto con i Sindacati della provincia di Salerno secondo la

quale l'impegno del detto gruppo in merito agli investimenti Stirosir e Sirette nell'area di Battipaglia sarebbe limitato alla assunzione, entro il 1978, di sole 250 unità lavorative in aggiunta agli attuali 100 dipendenti;

per sapere, inoltre, se siano intervenute modifiche, e quali, alla delibera del CIPE del 21 febbraio 1975 riguardante la richiesta avanzata dal Gruppo SIR per conto delle consociate Stirosir e Sirette concernente la costruzione in Battipaglia di impianti per produzioni nel settore della chimica manifatturiera, comportante investimenti fissi per 46.500 milioni di lire ed una occupazione di 898 unità lavorative, delibera con la quale si determina nella misura del 12 per cento degli investimenti fissi il contributo in conto capitale, salvo l'applicazione dell'11° comma dell'articolo 10 della legge n. 853 del 1971, e nella misura del 50 per cento degli investimenti globali il finanziamento agevolato;

per sapere, ancora, quali tempi risultavano previsti, nella richiesta del Gruppo SIR, per la realizzazione degli investimenti e dei livelli occupazionali nei suddetti stabilimenti Stirosir e Sirette, di cui alla citata delibera del CIPE e quale l'entità dei contributi in conto capitale e dei finanziamenti a tasso agevolato finora deliberati od erogati per il suddetto investimento;

per sapere, infine, quali iniziative sono state adottate o si intendono adottare per la rapida e completa realizzazione dell'investimento di lire 46 miliardi e 500 milioni e dell'impegno occupazionale assunto di 898 unità lavorative di cui alla citata delibera CIPE, tenuto conto che l'investimento stesso, compreso inizialmente in un programma più ampio, fu già approvato dal CIPE nel 1970 e, benché abbia ottenuto il nuovo parere positivo con la delibera del 21 febbraio 1975, ancora non risulta realizzato se non nella misura, in termini occupazionali, di appena 100 unità lavorative sulle 898 previste. (5-00825)

**DE GREGORIO E BOSI MARAMOTTI GIOVANNA.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Guardia di finanza di Cosenza sta effettuando un'indagine sulle attività di edizione e vendita di libri in uso nei corsi per studenti lavoratori dell'ISEF di Napoli, svolte dal sindacato UNIEF;

tali corsi si sono tenuti anche nelle sedi di Roma, Reggio Calabria, Catanzaro, Brindisi, Lecce, Matera, Potenza, Cagliari, Castiglioncello (Mantova), Sassari, Nuoro, Avellino, Caserta, Bergamo, Savona, Vicenza, Treviso, Udine, Pordenone e Napoli, dove lo stesso sindacato ha svolto le stesse attività, su cui gli interroganti hanno rivolto interrogazioni anche al Ministro della pubblica istruzione —

se non ritiene opportuno che le indagini siano estese anche in tutte le sedi suddette. (5-00826)

FANTACI E FLAMIGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza del vivo malcontento presente da tempo tra i dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i quali hanno preannunciato iniziative di lotta sindacale, compreso il blocco del servizio negli aeroporti, per rivendicare la ristrutturazione del Corpo tendente a rendere più efficiente il Corpo stesso.

Si chiede di conoscere i motivi per i quali il Ministero dell'interno non ha ancora reso operante l'accordo sindacale stipulato dopo lunghe trattative il giorno 5 luglio 1977 tra il sottosegretario onorevole Zamberletti e i rappresentanti sindacali della categoria. Detto accordo, come è noto, prevede tra l'altro l'impegno del Governo a realizzare alcune misure urgenti e improcrastinabili quali: la pulizia delle sedi di lavoro, un nuovo tipo di organizzazione della mensa, la ristrutturazione dei servizi amministrativi e la corretta applicazione delle disposizioni relative all'ordinamento del Corpo, previste dall'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Si chiede inoltre di sapere quali sono i motivi per i quali, a distanza di ben 7 anni, il Ministero dell'interno non abbia ancora provveduto ad emanare il regolamento previsto dall'articolo 21 della suddetta legge n. 996.

Per sapere se ritengano, stante la palese inadempienza del Governo e la legittimità della agitazione della categoria dei vigili del fuoco, e, onde evitare il pericolo del blocco degli aeroporti, di provvedere con urgenza all'applicazione dell'accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali della categoria e all'approntamento di ade-

guati strumenti legislativi tendenti alla ristrutturazione del Corpo, previsti dal suddetto accordo. (5-00827)

BELLOCCHIO E MARTORELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

quando il Governo intende mantenere fede all'impegno di costruire « la Manifattura tabacchi » nella zona di Camerata, assunto all'atto della chiusura della salina di Lungro;

quali i tempi di realizzazione, l'inizio dell'attività produttiva ed i prevedibili livelli occupazionali. (5-00828)

FELICETTI, BRINI, MIANA, OLIVI E NICCOLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso:

che la situazione del settore dell'assicurazione della RCA presenta novità di grande rilievo, costituite:

dalla registrata flessione del numero dei sinistri, che si presume possano ulteriormente diminuire fra l'altro in conseguenza della nuova disciplina dettata dalla legge n. 631 in materia di circolazione;

dalla prevedibile riduzione dei costi della gestione del servizio in conseguenza della riduzione delle forme di personalizzazione;

dalla accertata lievitazione delle entrate per premi di assicurazione in conseguenza dell'aumento dei massimali minimi e dell'estensione dell'obbligo ai terzi trasportati;

che nonostante ciò, l'ANIA (Associazione nazionale imprese di assicurazione), ha lanciato una massiccia campagna per ottenere nuovi, pesanti aumenti delle tariffe RCA per il 1978;

che, in connessione con tale campagna, il presidente dell'ANIA ha pubblicamente dichiarato di avere chiesto ed ottenuto dal Ministero dell'industria il rinvio al 31 ottobre prossimo del termine entro il quale le imprese di assicurazione sono tenute a presentare le proprie proposte in materia tariffaria —:

1) in base a quali criteri e attraverso quali strumenti si è ritenuto di dovere accedere alla richiesta di proroga di un termine pure motivatamente determinato;

2) se non teme che tale concessione possa essere interpretata come un atto di disponibilità politica del Governo nei confronti di

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977.

pretese di aumenti che, entro il termine del 30 settembre le imprese non sono state neppure in condizione di giustificare tecnicamente;

3) se non ritiene che in questo disegno possa collocarsi la stessa notizia, mai smentita, secondo la quale il Conto consortile, la cui gestione è affidata all'INA, avrebbe messo a disposizione dell'ANIA, prima ancora di trasmetterli alla Commissione tecnica istituzionalizzata con la mini-riforma, gli elaborati descrittivi della situazione del settore;

4) se non considera questi fatti, valutati nella loro connessione, come un tentativo, di forzare e distorcere le procedure fissate rigorosamente nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, per la determinazione, demandata al CIP dei livelli tariffari della RCA;

5) se non ritiene infine che il complessivo comportamento del Governo, rispetto ad un problema che, per le sue enormi implicazioni sociali ed economiche ha sollevato nella pubblica opinione preoccupazione e allarme, debba subire una immediata correzione, al fine di tranquillizzare il paese, che, per la moralizzazione del settore respinge la politica dei ricorrenti ed indiscriminati aumenti tariffari e reclama l'adempimento più rigoroso delle prescrizioni imposte dalla mini-riforma e la efficienza più assoluta del servizio di vigilanza a tutela degli utenti, dei danneggiati e dei lavoratori delle assicurazioni. (5-00829)

FERRARI MARTE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere - atteso che:

settimane or sono ebbe luogo un incontro fra una rappresentanza dell'emigrazione del nostro paese ed i responsabili dell'Ambasciata australiana a Roma;

che di certo è di conoscenza la forzata espulsione dall'Australia del responsabile della FILEF in quel paese Salemi Ignazio -

quali urgenti interventi si siano adottati o s'intendono adottare per la tutela del diritto d'organizzazione e di rappresentanza dei nostri emigranti, delle stesse organizzazioni in questo paese, e dei nostri cittadini nella loro libera autonomia di organizzazione e di tutela più generale della dignità del nostro paese. (5-00830)

DE POI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere cosa pensi il Governo sul processo testé conclusosi a Praga con la condanna di quattro firmatari di « Carta '77 » e se intenda prospettare alla Conferenza di Belgrado questo episodio di violazione di fondamentali diritti dell'individuo, come ha già fatto la Francia appoggiata da Stati Uniti, Gran Bretagna e Olanda. (5-00831)

COCCO MARIA, CODRIGNANI GIANCARLA E BRANCIFORTI ROSANNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che a Castelluccio Superiore (Potenza) è stato chiuso un cantiere di rimboschimento per non assumere quattro donne che ne avevano diritto in base alla graduatoria di collocamento. Il fatto riveste aspetti provocatori ed è particolarmente grave dato che interviene contemporaneamente alla discussione della legge di parità;

per sapere come intende intervenire nei confronti di un ente dello Stato che disattende alla Costituzione ed alla normativa del collocamento. (5-00832)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**PRETI.** — *Ai Ministri del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato e delle finanze.* — Per sapere come sia possibile che il dottor Silvio Berlusconi, che non ha mai costruito un edificio, che non figura nell'albo dei costruttori e che risulta avere un reddito molto modesto, abbia potuto organizzare un consorzio, al quale partecipano molti dei più accreditati e capaci imprenditori italiani nel settore delle costruzioni;

per chiedere se non sia il caso di svolgere un'accurata indagine, al fine di evitare che, in questo periodo di colossali insuccessi finanziari, il predetto Berlusconi possa assumere iniziative capaci di danneggiare i benemeriti costruttori che hanno aderito alla sua iniziativa, probabilmente senza approfondire a sufficienza il problema;

per sapere infine se ritengano coerente con l'attuale politica governativa l'assunzione di così vaste responsabilità da parte di un giovane signore, che ha dimostrato sino ad ora di essere unicamente provvisto di capacità speculative. (4-03628)

**PORCELLANA.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere: se è a conoscenza della gravissima situazione del servizio postale a Torino;

quali provvedimenti intende assumere, con urgenza, per ovviare a tale carenza e normalizzare questo importante settore. (4-03629)

**SERVADEI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali iniziative intende assumere per sbloccare la situazione venutasi a creare per il prezzo CIP della pasta, rispetto al quale i produttori hanno dichiarato — anche sulla base di recenti sentenze — di sentirsi disimpegnati, sollecitando i rivenditori ad operare in regime di libero mercato, ed offrendo loro dubbie garanzie scritte circa la non perseguibilità penale nel caso di vendita a prezzi diversi da quelli di calmieri fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi.

Tale stato di cose, se non definito urgentemente e complessivamente, minaccia

due conseguenze: la rarefazione della pasta sul mercato (come di fatto sta già verificandosi), un contenzioso giudiziario notevolissimo, e ciò in un momento nel quale non si sente né l'una né l'altra necessità.

L'interrogante ritiene pertanto che la situazione vada chiarita e definita al più presto, nel senso di tutelare il consumatore, di considerare nel contempo la posizione dei produttori e dei commercianti, e di evitare che le norme che regolano la materia possano dare luogo ad interpretazioni arbitrarie e conflittuali. (4-03630)

**COSTA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie certe circa il trasferimento (provvedimento del 6 settembre 1977) dell'ispettore capo dell'ufficio ragioneria del Provveditorato agli studi di Genova Gaetano Garofalo, dall'ufficio scolastico provinciale a quello regionale della predetta città. (4-03631)

**CIRINO POMICINO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se rispondono a verità le voci che da tempo circolano negli ambienti interessati secondo le quali una Commissione appositamente costituita presso il Ministero delle finanze avrebbe allo studio il passaggio della gestione del servizio lotto dallo Stato ad un Ente privato.

Nel caso affermativo l'interrogante chiede di conoscere i motivi di tale iniziativa alla luce delle particolari esigenze che il servizio lotto richiede in ordine alle garanzie da offrire all'utenza, garanzie che solo lo Stato può assicurare.

In ultimo l'interrogante chiede di conoscere se sono state ascoltate le organizzazioni sindacali in particolare per quanto attiene alle garanzie da offrire al personale in servizio. (4-03632)

**CASALINO E CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se è vero quanto è stato pubblicato dalla stampa che in agosto, secondo i dati della Federazione italiana tabaccai, la diminuzione nella quantità di sigarette vendute è stata complessivamente dell'8,1 per cento;

se gli aumenti apportati ai prezzi dei tabacchi prodotti dall'Azienda autonoma

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

monopoli nel luglio scorso non abbiano agevolato la vendita delle sigarette di contrabbando e dei tabacchi esteri in generale;

quali provvedimenti sono allo studio per evitare che la inversione di tendenza per la vendita dei prodotti del Monopolio tabacchi italiani abbia a cessare. (4-03633)

**SERVADEI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che l'Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani (INPGI) è proprietario di 972 appartamenti (820 a Roma e 152 a Napoli) dei quali appena il 25 per cento (esattamente 253 sono affittati a giornalisti in attività o pensionati.

Accade così che molti giornalisti, non potendo ottenere appartamenti INPGI, sono costretti a pagare canoni di affitto notevoli, mentre diversi appartamenti dell'Istituto sono locati a cittadini appartenenti ad altre categorie i quali corrispondono canoni modestissimi anche se svolgono attività sociali di rilievo (docenti universitari, direttori generali, ecc.) con redditi annui notevolmente superiori agli otto milioni di lire e con abitazioni di proprietà diretta.

L'interrogante ritiene che la citata situazione vada riconsiderata molto attentamente, nel senso di non danneggiare gli assistiti dall'Istituto così come sta verificandosi presentemente su due versanti (indisponibilità di appartamenti a buon mercato da un lato, reddito del patrimonio comune molto esiguo per effetto degli affitti di favore, dall'altro). (4-03634)

**FORNI.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza che, per iniziativa della Camera di commercio, industria e agricoltura di Como è stata pubblicata negli scorsi mesi la tesi di laurea della dottoressa Cristina Ratti di Como, laureatasi in scienze politiche presso l'Università statale di Milano nell'anno accademico 1976 sul tema « Aspetti e problemi dell'ambiente e società del Lario e della Val Tellina negli atti privati milanesi e comaschi del secolo XI (1000-1070) ».

La pubblicazione della succitata tesi è stata decisa con deliberazione della giunta camerale n. 427 del 28 maggio 1976 stan-

ziando all'uopo la somma di lire 1.370.000 per un numero di mille copie.

L'interrogante rileva:

a) come la tesi sia stata pubblicata non perché scelta a conclusione di un concorso bandito dalla camera di commercio su di un argomento predeterminato e aperto a tutti gli studenti della provincia, ma solo accogliendo la domanda della interessata;

b) come il contenuto della pubblicazione non abbia un nesso con le funzioni attribuite alle camere di commercio, che possono promuovere ricerche storiche, purché collegate alla economia delle province.

Essa invece affronta temi del tutto particolari (compreso il concubinato del clero ed il regime dei beni ecclesiastici) e per di più relativi ad un periodo limitato ad eccessivamente lontano nel tempo. Si tratta pertanto di uno scritto per nulla eccezionale.

L'interrogante, ritenendo del tutto illegittima la delibera della giunta camerale del 28 maggio 1976, anche perché è priva di motivazione seria, salvo quella di gratificare la dottoressa Ratti, figlia di un noto ed influente industriale comasco nel settore serico, chiede se si ritenga di promuovere un procedimento per porre a carico degli amministratori, che hanno adottato la delibera stessa, la spesa conseguente, assicurando per il futuro un più severo controllo sugli atti camerale. (4-03635)

**MARTON.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se sia informato del gravissimo disagio e del crescente malcontento della popolazione, genitori ed alunni del comune di Cavarzere (Venezia), a causa del provvedimento preso dal preside della locale scuola media « Ugo Foscolo » a seguito del quale vengono lasciati a casa per tre giorni alla settimana gli alunni di alcune classi, per mancanza di insegnanti, come ha riportato anche la stampa locale;

quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere da parte del Ministro, vista anche la mancata solerzia in proposito del Provveditorato agli studi di Venezia per porre urgentemente termine a tale incredibile situazione, del tutto abnorme anche rispetto ad altre soluzioni adottate e ciò dopo 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'anno scolastico. (4-03636)

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

MONTELEONE E BOTTARI ANGELA MARIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

1) che la pretura di Bagnara Calabria, nonostante il notevole carico di lavoro, dal 1971 manca di usciere e dal 1973 anche del cancelliere e del coadiutore dattilografo;

2) che a seguito di vive istanze dell'ufficio agli inizi del 1976 il Ministero di grazia e giustizia provvedeva ad assegnare alla pretura di Bagnara Calabria il cancelliere Barone Salvatore trasferendolo, su sua specifica istanza, dalla pretura di Milano;

3) che detto cancelliere non ha mai assunto servizio presso la nuova sede, prima per due proroghe concesse e poi per motivi di salute mai comunicati alla pretura di Bagnara Calabria;

4) che con decreto ministeriale 14 marzo 1977 il cancelliere Barone Salvatore veniva trasferito dalla pretura di Bagnara Calabria (dove non ha mai messo piede) a quella di Milano —

se nei confronti del cancelliere Barone Salvatore sono state disposte le visite fiscali di rito e quale ne è stato l'esito;

quali particolari motivi hanno indotto il Ministero a tollerare il lassismo di un funzionario che, chiesto ed ottenuto il trasferimento ad un determinato ufficio, non solo non vi prendeva possesso, ma riusciva, addirittura, ad ottenere di essere ritrasferito alla sede di origine;

se ritiene che l'intera vicenda sia corrispondente all'interesse di una corretta ed efficiente amministrazione della giustizia;

quali provvedimenti urgenti intende adottare perché alla pretura di Bagnara Calabria vengano ricoperti i posti in organico di cancelliere, di coadiutore e di usciere, nonché per assegnare in organico un posto di segretario giudiziario. (4-03637)

AMARANTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se all'industria ceramica GiViGi ubicata nel comune di Angri siano stati concessi finanziamenti pubblici e, in caso affermativo, per conoscere l'entità e il tipo di finanziamenti richiesti, deliberati ed erogati, gli impegni occupazionali assunti all'atto della richiesta o dell'erogazione dei finanziamenti, nonché per conoscere il numero dei dipendenti effettivamente in servizio in conseguenza dei finanziamenti ottenuti. (4-03638)

AMARANTE, BIAMONTE E FORTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivo malcontento esistente tra i lavoratori del Vallo di Diano in provincia di Salerno a causa della mancata istituzione della promessa sede staccata dell'INPS nel comune di Sala Consilina, capoluogo del suddetto Vallo di Diano;

per conoscere, inoltre, i motivi del ritardo nella realizzazione della detta sede di zona;

per sapere, infine, entro quale periodo sarà operato il richiesto e deliberato decentramento della sede provinciale anche in direzione del Vallo di Diano.

Gli interroganti sottolineano la validità e l'urgenza, già richiamata anche dal sindaco di Sala Consilina con lettera al Ministero, della istituzione della suddetta sede, al fine di far fronte a reali esigenze di decine di migliaia di lavoratori per i quali è difficile recarsi di frequente negli uffici della sede provinciale, e per garantire loro, attraverso il decentramento, l'effettivo godimento di diritti riconosciuti. (4-03639)

AMARANTE E BELLOCCHIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se sia a conoscenza delle preoccupazioni che, in generale, esistono tra gli allevatori, specialmente coltivatori diretti, con particolare riferimento alla Campania, circa le adulterazioni del latte e dei latticini emerse in talune aziende a seguito di interventi dei NAS;

quali iniziative si intendono intraprendere sul piano comunitario e nazionale sia in ordine alla normativa, sia in ordine alle attrezzature di controllo, al fine di garantire gli allevatori ed i consumatori. (4-03640)

ZARRO. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per sapere —

premessi che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 547, sono stati fissati i termini entro i quali le intendenze di finanza devono provvedere al pagamento a favore dei comuni e delle province delle rate di entrate sostitutive;

ritenuta la necessità di garantire l'afflusso delle entrate predette alle tesorerie

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

degli enti locali al fine di non pregiudicare l'equilibrio di cassa —

se è stata data attuazione alla norma di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 547. (4-03641)

**LODOLINI FRANCESCA E CORGHI.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

con quali criteri e motivazioni la Commissione interministeriale presieduta dal Ministro del lavoro, chiamata in base alla legge n. 1101 ad esprimere nella riunione dell'8 luglio scorso parere sull'autorizzazione ai finanziamenti delle aziende tessili, ha concesso parere favorevole per un finanziamento alla Tessitura-Stamperia Restelli di Caversaccio di Valmorea e San Fermo (Como) (che ha già ricevuto 154 milioni sui 250 richiesti);

se è al corrente che la suddetta azienda, produttrice di tessuto per ombrelli, dopo un lungo periodo di cassa integrazione a zero ore, ha chiuso nel luglio scorso la tessitura di Caversaccio di Valmorea, lasciando senza lavoro 18 dipendenti e trasferendo i telai ad acqua modernissimi, per il momento, a San Fermo, ma con l'intenzione, pare, di potenziare successivamente l'azienda di cui lo stesso conte Restelli è comproprietario nella repubblica di San Marino;

se non reputa per lo meno ingiusta e comunque in contraddizione con lo spirito della legge n. 1101 la concessione di finanziamenti ad un imprenditore che anziché ristrutturare la propria azienda, allargando la base produttiva, non esita a chiudere e a licenziare lavoratori per salvare il proprio profitto.

Gli interroganti chiedono quindi che siano precisate con risposta scritta, le motivazioni che hanno indotto la Commissione a prendere una decisione tanto grave in un momento così difficile per la nostra economia e per il settore tessile in particolare.

(4-03642)

**FERRARI SILVESTRO E MAROLI.** — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se sono a conoscenza di quanto pubblicato dalla stampa nazionale in merito ad una vicenda commerciale in atto nelle province di Mantova e Cremona nel settore dei carburanti.

A partire dal 15 giugno scorso una piccola azienda di distribuzione la MEC GAS di Cremona ha posto in vendita nei propri distributori la benzina *super* al prezzo di 480 lire il litro con uno sconto di 20 lire rispetto al prezzo massimo fissato dal CIP.

Sembra che questa iniziativa, sia stata resa possibile dai forti sconti praticati nel mercato ingrosso della benzina, riflettenti le basse quotazioni internazionali, derivanti dall'eccesso delle disponibilità.

Non si può non rilevare come questa iniziativa si sia volta a vantaggio del consumatore.

Tale iniziativa peraltro non ha incontrato il favore dell'AGIP che ha tentato in ogni modo di far recedere, con pressioni dirette di propri funzionari, la MEC GAS dal continuare a praticare gli sconti anzidetti, avvertendola che in difetto avrebbe proceduto a misure di ritorsione atte a mettere in ginocchio la piccola concorrente.

Così in effetti è avvenuto: infatti dal 1° agosto, l'AGIP ha abbassato di 43 lire il litro il prezzo di vendita del gasauto che costituisce il prodotto primario distribuito dalla piccola azienda di Cremona creando una situazione di concorrenza sleale a spese dello Stato.

Il GPL infatti è l'unico prodotto carente sul mercato interno ed internazionale per il quale sono pressantemente richiesti al CIP aumenti di prezzo nella misura di 20/30 lire il kg. per parificarlo al prezzo internazionale in costante lievitazione. È noto infatti che in Italia vi è una estrema carenza di prodotto nel settentrione, determinata da uno squilibrio fra la domanda e la disponibilità delle raffinerie continentali, a stento sopperita con la produzione delle raffinerie isolate che peraltro deve essere trasferita nel continente a costi proibitivi non riconosciuti dal CIP. Per cui la AGIP, che ricorre in gran parte alla produzione delle isole, con tale vendita sotto costo non solo non recupera i costi di distribuzione riconosciuti dal CIP in circa 31 lire il litro ma, considerato il valore del prodotto, perde all'incirca 30 lire il litro a spese della collettività.

Chiaramente l'azione dell'AGIP, limitata alle province di Mantova e Cremona, dove maggiormente opera la MEC GAS palesa intenti intimidatori.

Non si vede infatti perché se la riduzione del prezzo di 43 lire del GPL fosse giustificata da ragioni obiettive il prezzo co-

si diminuito non venga esteso dall'AGIP a tutto il territorio nazionale.

Gli interroganti chiedono pertanto ai Ministri interessati, se l'azienda di Stato, che denuncia una perdita di gestione nel primo semestre di 9.000 lire per tonnellata di grezzo lavorato, possa impunemente praticare una politica di prezzo neppure in grado di coprire i costi della materia prima e in caso affermativo se e a quali organi di controllo essa debba richiedere alcuna autorizzazione. (4-03643)

MOLE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le ragioni per cui la direzione centrale impianti - rep. IV - dell'azienda di Stato per i servizi telefonici si rifiuta, nonostante le reiterate richieste in tal senso, di precisare all'Unione regionale sarda dei costruttori edili gli asseriti motivi « tecnici » che impediscono il frazionamento dell'appalto relativo alla costruzione di un complesso industriale in Cagliari, destinato ad ospitare i servizi di telecomunicazione.

Tale omissivo comportamento dell'azienda di Stato si risolve, di fatto, in una inammissibile discriminazione a danno delle imprese edili dell'isola, che sono messe in condizione di non poter partecipare alle gare con le immaginabili gravi conseguenze sul piano dell'occupazione della manodopera.

Si chiede anche di sapere se l'appalto in questione sarà effettuato secondo le norme previste dalla legge del 26 agosto 1977, n. 584, la quale consentirebbe alle imprese sarde di partecipare all'appalto. (4-03644)

BOZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che il Consiglio di

Stato, con decisione della VI Sezione del 16 ottobre 1975, n. 437, ha fissato il principio secondo il quale per la determinazione della bonuscita nell'ambito del pubblico impiego deve essere calcolata anche la tredicesima mensilità -

se e quali disposizioni o iniziative sono state adottate per rendere effettivo il citato principio del Consiglio di Stato anche nei riguardi del personale già in quiescenza. (4-03645)

BOZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se e quali iniziative s'intendono adottare allo scopo di individuare e mettere prontamente in atto le opere pubbliche necessarie per la sistemazione del torrente Ossoa all'altezza della città di Tortona (Alessandria) e per la ripulitura degli altri torrenti e fossi presenti *in loco*.

Ciò in considerazione del fatto che la zona in questione è stata nuovamente devastata dalle acque a distanza di neppure un anno. (4-03646)

PORTATADINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere in quali circostanze è avvenuto l'attentato contro la sede DC di via Pozzi in Busto Arsizio (Varese).

Il grave atto intimidatorio giunge in un momento particolarmente delicato della vita politica cittadina, in quanto in questi giorni le forze politiche si stanno confrontando per la risoluzione della crisi di giunta comunale.

Si desidera conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per la ricerca dei colpevoli, per porre così fine agli atti di teppismo e di violenza che continuano a verificarsi nella provincia di Varese. (4-03647)

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno per conoscere se siano a conoscenza che in data 18 ottobre 1977 alle ore 12,23 dalla sede INPS di Torino è stato trasmesso a tutti i terminali INPS d'Italia il seguente messaggio: "l'assassinio del compagno Baader e di altri militanti rivoluzionari della R.A.F, da parte dell'imperialismo tedesco occidentale, è una tragica conferma del carattere falso ed illusorio della 'legalità' e della 'democrazia' di cui blaterano in continuazione borghesi ed opportunisti di tutti i generi. La rivoluzione proletaria non piange i suoi martiri ma li esalta attraverso il rafforzato impegno quotidiano nei campi della preparazione rivoluzionaria e della lotta da parte dei suoi militanti. I lavoratori esprimano la loro protesta di fronte alla violazione spudorata dei più elementari diritti da parte dello Stato capitalistico e meditino sul significato di attacco politico nei loro confronti che assume questo nuovo crimine".

« Per sapere quali provvedimenti abbiano preso, ciascuno nell'ambito della propria competenza, o intendano prendere, stante la gravità dell'episodio, che dimostra a quale punto di lassismo siano pervenuti alcuni settori del pubblico impiego, la penetrazione dei deliranti gruppuscoli di sinistra, resi sempre più tracotanti ed impudenti dalla complicità di cui fruiscono e dalla impunità di cui godono, fino al punto da utilizzare strumenti e canali della pubblica amministrazione per fare apologia di reato e lanciare minacce allo Stato.

(3-01872)

« CERULLO, CERQUETTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa per conoscere quali raggugli e quali valutazioni intendano fornire sui fatti seguenti:

in data 30 settembre 1977 alle ore 14,15 due carabinieri della tenenza di Valdagno si sono presentati nella abitazione del dottor Lorenzo Giorgio, medico dell'ospedale civile di Valdagno, esibendo una autorizzazione ad una perquisizione domiciliare, firmata dal vice pretore onorario

avvocato Maurizio Manarolla, del seguente tenore: " Il pretore letta la richiesta che precede e ritenuta la fondatezza, visto l'articolo 332 codice procedura penale autorizza la perquisizione domiciliare nei confronti di 1°..., 2°..., 7° Giorgio Lorenzo... nonché su eventuali immobili dagli stessi posseduti, loro pertinenze, e automezzi, da eseguirsi da parte di ufficiali di polizia giudiziaria della compagnia carabinieri di Valdagno con facoltà di subdelega anche in tempo di notte con facoltà previste dalle leggi. Valdagno 30 settembre 1977 ".

« Tale procedimento era pertanto privo totalmente, oltreché di motivazione, anche di una qualsiasi indicazione delle cose da ricercare, ed i carabinieri incaricati della esecuzione rifiutarono di darne qualsiasi indicazione al dottor Giorgio Lorenzo. A questi fu impedito di avvertire telefonicamente o altrimenti un avvocato.

« I carabinieri procedevano quindi non soltanto ad una minuziosa perquisizione dell'abitazione, dell'ambulatorio, ma anche dell'autovettura del Giorgio e di quelle di due persone presenti occasionalmente nella sua abitazione nonché alla perquisizione personale del Giorgio e della di lui moglie cui sollevarono le vesti palpadola anche nelle parti più intime.

« Quindi il Giorgio veniva condotto nella caserma dei carabinieri ed ivi trattenuto per circa due ore senza che gli venisse neanche dal comandante della stazione, fornito alcun ragguglio sui motivi e le finalità della perquisizione.

« Egli veniva rilasciato solo quando arrivarono a Valdagno altri due carabinieri del nucleo antidroga di Vicenza che esaminarono alcune sigarette antiasmatiche di *eucaliptus* ed i fondi di una bevanda di the che avevano suscitato i sospetti dei militi che avevano eseguito la perquisizione.

« Ciò premesso gli interroganti chiedono di conoscere se sarà richiesta l'apertura di un provvedimento disciplinare nei confronti del magistrato che, in violazione di precise disposizioni di legge ha omesso di motivare e di determinare nelle sue finalità il procedimento di autorizzazione alla perquisizione mandandone inoltre l'esecuzione ad ufficiali di polizia giudiziaria totalmente privi di qualsiasi preparazione così da confondere *eucaliptus* e foglie da the con sostanze stupefacenti.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere quali provvedimenti saranno adottati nei confronti dei carabinieri che hanno

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977.

effettuato la perquisizione anche sulle persone coinvolte, procedendo alla perquisizione personale anche della signora Giorgio e privando, sia pure per due ore, della sua libertà personale il dottor Giorgio, e che hanno effettuato perquisizioni di autovetture di persone non indicate nel sia pure abnorme provvedimento di autorizzazione.

« Gli interroganti chiedono infine di conoscere quali provvedimenti intendono adottare i Ministri per impedire il ripetersi di simili disgustosi episodi e per ristabilire il rispetto di cittadini, oltretutto totalmente estranei ai fatti che possono avere rappresentato il pretesto di tale provvedimenti e comportamenti.

(3-01873) « MELLINI, PANNELLA, FACCIO ADELE, BONINO EMMA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della marina mercantile per sapere — premesso che tra la società di navigazione Adriatica del gruppo Finmare è intervenuto un contratto di noleggio con l'armatore Russotti di Messina relativamente alle navi *Serenissima, Allemanne, Anglia express* utilizzate per il collegamento tra l'Italia e il golfo Persico — quali siano state le valutazioni del Ministro in termini di convenienza e di congruità del patto contrattuale di noleggio delle navi e su quali basi è stato dato l'assenso o l'autorizzazione alla stipula del contratto stesso.

« Per conoscere inoltre:

quali siano state le ragioni che hanno indotto la società di navigazione Adriatica a ricorrere al noleggio di navi acquistate all'estero da un armatore privato;

se a qualunque titolo l'armatore Russotti ha ricevuto agevolazioni, contributi e crediti a tasso agevolato per l'operazione di acquisto delle navi poi nolleggiate alla società di navigazione Adriatica;

le ragioni per cui le navi non sono state ordinate dalla società Adriatica ai cantieri navali italiani;

quando le suddette navi sono state ordinate all'estero e quando sono iniziate le trattative per il contratto di noleggio;

quali siano oggi le valutazioni del Ministero in ordine al merito del contratto in questione e per sapere se non si valuti l'opportunità di chiedere la rescissione del contratto stesso in base alle norme del codice civile;

le ragioni per cui in presenza di iniziative della autorità giudiziaria nei confronti di amministratori di società pubbliche sottoposte alla vigilanza del Ministero non siano stati adottati provvedimenti cautelativi di esonero da responsabilità di direzione di tutti coloro che erano oggetto di attenzione da parte della magistratura.

« Per sapere infine quanti e quali siano allo stato attuale i contratti di noleggio delle società del gruppo Finmare ed entro quali termini temporali si ritiene di dover chiudere la partita dei contratti di noleggio dotando la flotta pubblica di navi costruite nei cantieri italiani.

(3-01874) « PANI, CUFFARO, CERAVOLO, GUERRINI, TAMBURINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per conoscere, in relazione alle notizie di un accordo del gruppo editoriale Mondadori con il gruppo Agnelli per un consistente inserimento di quest'ultimo nelle attività giornalistiche ed editoriali controllate e gestite dalla Mondadori:

1) se si ritiene compatibile lo stesso accordo con le dichiarazioni rese in sede programmatica e con i particolari dell'intesa di programma per ciò che attiene i problemi della stampa e dell'informazione: con particolare riguardo alle concentrazioni e alle operazioni di capitale;

2) se si ritiene di chiamare i due gruppi, congiuntamente o separatamente, a fruire delle provvidenze già stabilite e prossime a determinarsi a favore dell'editoria e della stampa;

3) se si ritiene ammissibile che un gruppo come quello facente capo alla FIAT — gruppo chiaramente multinazionale e, per di più, rappresentativo di quote ingenti di capitale estero — possa disinvoltamente inserirsi in operazioni di controllo di società e attività editoriali: e allo stesso tempo chiedere il concorso del Governo italiano per il finanziamento o il credito relativo ad attività industriali all'estero;

4) se si ritiene opportuno chiarire i dettagli della annunciata operazione editoriale, naturalmente al di fuori delle smentite di rito, e in attesa, sospendere le operazioni di credito sollecitate dal gruppo automobilistico controllato dalla FIAT.

(3-01875)

« FROIO, NOVELLINI ».

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della marina mercantile, della sanità e del commercio con l'estero, per sapere:

a quale punto sia giunto il contenzioso tra i Governi italiano e spagnolo sul problema della esportazione delle vongole in Spagna e dei mitili in Italia, che tanto danno reca alla economia del Paese e rende sempre più pesante l'esistenza dei pescatori interessati;

se il Governo è in grado di confermare se sia vero che la parte spagnola è intenzionata a riaprire le importazioni di vongole di produzione italiana, alla condizione, però, che vi sia una pari importazione italiana di mitili di produzione spagnola, e che sia riconosciuta dal nostro Paese la normativa sanitaria internazionale;

se il Governo intende adeguare la normativa sanitaria italiana a quella internazionale in materia di biotossine che prevede un limite massimo tollerabile nella misura di 80 microgrammi per 100 grammi di polpa;

se è vero, e con quale fondamento scientifico, che il Ministero della sanità il limite massimo tollerabile lo individuerrebbe in 40 microgrammi di biotossine per 10 grammi di polpa.

(3-01876) « GUERRINI, FELICETTI, ALICI, ESPOSTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei beni culturali e ambientali per sapere a che titolo ancora la signora Palma Bucarelli abiti in un alloggio di servizio al Museo nazionale di arte moderna, a Roma, a Valle Giulia, per quanto già da anni ella sia stata messa in pensione;

per sapere anche qualcosa di certo sui lavori di ampliamento del Museo d'arte moderna, approvati dal Parlamento per un importo che si ritiene sia stato in partenza indicato come inferiore all'entità reale dei lavori che si volevano eseguire;

per sapere, inoltre, come il Governo possa aver consentito un mendacio del genere sopradescritto e messo in piedi, con il concorso della signora Bucarelli, al solo scopo di strappare al Parlamento un'approvazione.

(3-01877) « COSTAMAGNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno per conoscere - in relazione alle molto preoccupanti notizie pubblicate al riguardo dalla stampa - come si siano svolti esattamente i fatti il giorno 13 ottobre 1977, quando l'aereo della Lufthansa, sequestrato da terroristi, si è posato sulla pista di Fiumicino e poi ne è ripartito.

« Per sapere in particolare quali contatti abbiano avuto luogo in tale occasione fra ministri e servizi italiani e tedeschi e a quali criteri sia stata ispirata la condotta del governo italiano. Gli interroganti chiedono inoltre di sapere:

a) quale sia la effettiva consistenza e capacità operativa dei servizi italiani contro il terrorismo e secondo quali direttive il Governo intenda svilupparli al fine di renderli adeguati alla grave situazione mondiale;

b) quali contatti abbiano avuto luogo o siano in corso fra il Governo italiano ed altri governi per la definizione di un'azione comune contro il terrorismo, e in caso positivo di fronte a quali proposte si trovi e a quali criteri si ispiri il Governo italiano, tenuto conto della necessità urgente di arginare e possibilmente impedire azioni terroristiche, suscettibili, per il loro carattere, di mettere in serio pericolo la libertà e la pace interna e della comunità internazionale.

(3-01878) « BOZZI, MALAGODI, ZANONE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Governo per conoscere - considerata la grande quantità di colli contenenti sostanze radioattive (stimabile attorno ai 100.000 (centomila) per anno, negli ultimi anni), in transito sul territorio nazionale per le diverse vie (strada, aria, ferrovia, vie navigabili, mare), interessanti tutti gli utilizzi della energia nucleare, con particolare interesse per le applicazioni mediche;

considerata la pericolosità connessa con questi trasporti se non effettuati con le opportune regole;

considerata altresì l'adesione dell'Italia alla normativa in merito emanata dalla Agenzia internazionale della energia atomica (AIEA), recepita dalle competenti organizzazioni internazionali dei trasporti per le diverse vie (IMCO, per i trasporti marittimi; ADR ed ADN per i trasporti per strada e per vie navigabili; RID, per i tra-

sporti per ferrovia; IATA, per i trasporti aerei); —

per quali ragioni non è ancora stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, provocando notevoli disagi agli utilizzatori, facilitando situazioni di pericolo per i lavoratori addetti e per la popolazione interessata al transito dei mezzi contenenti i colli in questione; favorendo, altresì indirettamente, gli elevati costi di questi trasporti.

(3-01879) « PORTATADINO, DE PETRO, QUARENGHI VITTORIA, SANESE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere quali azioni intenda intraprendere per bloccare le annunziate operazioni — di concentrazione e di capitale — riguardante i gruppi Mondadori ed Agnelli-Fiat.

« Considerando assolutamente non convincenti le smentite finora fornite e valutando

le legittime apprensioni che il fatto ha suscitato negli ambienti sindacali e politici, si chiede altresì di sapere:

1) quali misure cautelative, anche di carattere legislativo, il Governo abbia allo studio per impedire l'ingresso, soprattutto nella stampa quotidiana, di interessi facenti capo a gruppi economici multinazionali o rappresentativi di capitali e interessi stranieri;

2) se non si ritenga di apportare, a questo fine, opportune correzioni per disciplinare l'editoria e la stampa e per provvedere a misure di sostegno e compensative; tali correzioni dovrebbero esplicitamente escludere provvidenze di ogni tipo a favore di gruppi editoriali " misti " o connessi con enti od organismi non rappresentativi di interessi editoriali.

(3-01880) « SERVADEI, MORO DINO ».